



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

## **VERIFICA DELLE COPERTURE FINANZIARIE PREVISTE NELLE LEGGI DI SPESA APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Primo Ref. Giuseppe Lucarini

DELIBERAZIONE N. 134/2023/RQ



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI



**VERIFICA DELLE COPERTURE FINANZIARIE PREVISTE  
NELLE LEGGI DI SPESA APPROVATE DALLA  
REGIONE LAZIO  
NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**



CORTE DEI CONTI

**RELATORE: Primo Ref. Giuseppe LUCARINI**

**PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO:**

**Carlotta IACUZIO**

**Marco LOZZI**



CORTE DEI CONTI



Deliberazione n. 134/2023/RQ  
Regione Lazio - leggi di spesa 2022

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

*composta dai magistrati*

Roberto BENEDETTI	Presidente
Vanessa PINTO	Consigliere
Ottavio CALEO	Primo Referendario
Annalaura LEONI	Primo Referendario
Giuseppe LUCARINI	Primo Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Giulia RUPERTO	Referendario

*nella camera di consiglio dell'8 agosto 2023 ha assunto la seguente*

**DELIBERAZIONE**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/CONTR/2000 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 e, in particolare, l'art. 1, cc. 2 e 8;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, in particolare, agli artt. 17 - 19;

VISTO l'art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;



VISTA la l. statutaria Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 nonché la successiva l. statutaria di modifica 4 ottobre 2012, n. 1;

VISTA la legge reg. 12 agosto 2020, n. 11 “*Legge di contabilità regionale*” e, in particolare, il capo V concernente la copertura finanziaria delle leggi regionali;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 10/2013/INPR e n. 8/2021/INPR recanti linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”;

VISTE le note istruttorie prot. C.d.c. n. 811 del 2 febbraio 2023 e n. 866 del 6 febbraio 2023;

VISTA la risposta istruttoria della Regione acquisita al prot. C.d.c. n. 1582 del 6 marzo 2023;

TENUTO CONTO dell’audizione istruttoria del 5 aprile 2023 con i rappresentanti dell’amministrazione regionale, come da relativo verbale;

VISTA la nota prot. C.d.c. n. 3903 del 7 giugno 2023 con cui il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione di una camera di consiglio per l’esame collegiale dell’allegata bozza di relazione contenente le risultanze dell’attività istruttoria svolta;

CONSIDERATO l’esame collegiale della menzionata bozza di relazione nella camera di consiglio del 4 luglio 2023;

VISTA la nota prot. C.d.c. n. 4369 del 5 luglio 2023 con l’allegata relazione del magistrato istruttore, trasmessa in pari data all’Amministrazione regionale per promuovere il contraddittorio conclusivo sulle risultanze istruttorie in vista della successiva decisione collegiale;

VISTO il riscontro della Regione, acquisito al prot. C.d.c. n. 4610 del 18 luglio 2023, con i relativi allegati;

VISTA l’ordinanza n. 45 del 3 agosto 2023 con cui il Presidente di Sezione ha convocato il collegio per l’odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, I<sup>^</sup> Ref. Giuseppe Lucarini

## **DELIBERA**

di approvare l'unita relazione che espone, quale parte integrante della presente deliberazione, gli esiti dei controlli sulle tipologie delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri previsti nelle leggi adottate nell'anno 2022 dalla Regione Lazio;

## **DISPONE**

che, a cura della segreteria, copia della presente delibera e dell'allegata relazione sia trasmessa tramite posta elettronica certificata:

- al Presidente del Consiglio della Regione Lazio, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del d.l. 174 /2012;
- al Presidente della Regione Lazio;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 174/2012.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 agosto 2023.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

*Giuseppe LUCARINI*

IL PRESIDENTE

*Roberto BENEDETTI*

Depositata in Segreteria l'11 agosto 2023

Il funzionario responsabile del servizio di supporto

*Aurelio CRISTALLO*







## INDICE

### RELAZIONE SULLE LEGGI APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2022

#### Sezione I

**Inquadramento generale** pag. 1

#### Sezione II

**Analisi delle leggi di spesa approvate nel 2022** pag. 7

#### Sezione III

**Conclusioni** pag. 105



## RELAZIONE SULLE LEGGI APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2022

### Sezione I - Inquadramento generale

L'art. 81 della Costituzione si pone, unitamente ai riformulati artt. 97 e 119 Cost, come elemento centrale della nuova dinamica di tutela della finanza pubblica allargata, perimetrata alla luce dei rinnovati obblighi assunti a livello sovranazionale, interni all'ordinamento europeo ed esterni ad esso. La menzionata disposizione costituzionale disegna il nuovo perimetro "finanziario" dell'agere pubblico, introducendo il principio del pareggio di bilancio (*rectius* "equilibrio tendenziale"), il principio dell'indebitamento sostenibile ed il principio di effettività e puntualità della copertura finanziaria.

Con riguardo a tale ultimo principio, infatti, il comma 3 dell'art. 81 disponendo che "ogni legge che importa nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi finanziari per farvi fronte" conferma, costituzionalizzandolo, il principio di "sostenibilità finanziaria in concreto" delle leggi onerose.

La copertura finanziaria diviene, per l'effetto, lo strumento - presupposto per garantire "a valle" la costruzione di un bilancio "veritiero", "attendibile" e "finanziariamente sostenibile" a tutela degli equilibri "statici" e "dinamici" della finanza pubblica allargata (Corte Cost. *ex plurimis* sentenze n. 267 del 2006, n. 425 del 2004, n. 39/2014<sup>1</sup>).

È, infatti, l'effettiva sussistenza e consistenza della copertura finanziaria degli oneri (nuovi o maggiori) importati dalle leggi ad assicurare, sin dalla sua fase genetica e per tutta la durata dell'onere medesimo, l'equilibrio del bilancio, così come costituzionalmente prescritto.

Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza costituzionale "la forza espansiva dell'art. 81, quarto [ora terzo] comma, Cost. nei riguardi delle fonti di spesa di carattere pluriennale,

---

<sup>1</sup> Il tutto al fine di "preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti - da cui consegue la conferma dell'estensione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica - nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama, come già osservato, il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)." (cfr. Corte Cost. sent. 39/2014).

*aventi componenti variabili e complesse” [...] costituisce una clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi di carattere finanziario con essa collidenti» (sentenza n. 279 del 2016; nello stesso senso, in precedenza, sentenza n. 70 del 2012)” (cfr. ex plurimis, Corte Cost., sentenza n. 6/2017).*

In tale ottica, la copertura finanziaria della legge di spesa deve essere effettiva e non solo apparente, e deve riguardare l'onere nella sua interezza quantitativo - temporale, con la conseguenza che *“non costituisce sufficiente ottemperanza al principio di copertura dell'art. 81, quarto comma, Cost. la formale indicazione di poste di bilancio dell'esercizio in corso ove convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali. Infatti “l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni” (cfr. Corte Cost., sent. 115/2012).*

Il nuovo testo dell'art. 81 della Costituzione deve essere letto in combinato disposto con il quadro normativo nazionale in materia di copertura finanziaria codificato ai sensi della legge n. 196/2009 “di contabilità e finanza pubblica”.

La giurisprudenza ha riconosciuto che l'intero apparato normativo in materia di quantificazione degli oneri e copertura finanziaria, per come disciplinato dalla menzionata legge n. 196/2009, si applica anche alle Regioni (cfr., in proposito, Corte cost., sentenze n. 26/2013; n. 115 e 176/2012; in senso analogo, Corte dei conti, Sez. autonomie, del. n. 8/2021/INPR).

Il quadro della normativa statale di riferimento è inoltre composto dalle previsioni contenute dall'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 per quanto attiene al profilo della quantificazione degli oneri per spesa continuativa (comma 1) e pluriennale (comma 2).

### **Finalità del referto**

Il controllo annuale sulle leggi di spesa mira ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali in materia di copertura finanziaria e tecniche di quantificazione degli oneri. In questa prospettiva, nei confronti della Regione viene assicurato un ampio contraddittorio, allo scopo di acquisire ogni elemento utile per la conclusiva definizione, da parte della Corte, delle indicazioni idonee a migliorare, in via collaborativa, la qualità della legislazione onerosa regionale.

La funzione collaborativa del controllo in esame, tuttavia, deve essere coordinata e temperata con quella propria del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, tipologia di controllo strettamente connessa e conseguente con il referto sulle leggi di spesa. In proposito, come evidenziato nella giurisprudenza, la relazione sulle leggi di spesa “*deve necessariamente precedere il giudizio di parificazione del consuntivo regionale, in quanto quest’ultimo registra gli effetti anche della vigente legislazione onerosa approvata nell’esercizio da parificare, per gli oneri ad essa sottesi, effetti che si sono già prodotti nel corso dell’esercizio oggetto del successivo scrutinio in sede di parificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.*”

*L’emersione di eventuali profili di criticità riferiti alla legislazione regionale potranno essere di ausilio sia in sede di analisi della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale, sia ai fini di un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi a ciò deputati (Consiglio regionale e Giunta)” (cfr. Sez. Aut., del. n. 8/2021, cit.).*

La natura collaborativa del controllo sulla legislazione di spesa si stempera, pertanto, per la confluenza dello stesso in un controllo non solo collaborativo ma, anche e soprattutto, di legittimità/regolarità, quale è il giudizio di parificazione del rendiconto regionale.

Per quanto attiene alle leggi di spesa approvate dalla Regione Lazio nell’esercizio 2022, è stata eseguita un’istruttoria di tipo cartolare seguita da un’audizione con i rappresentanti della stessa; l’esito di tale attività, contenuto in una bozza di relazione, è stato esaminato dal collegio e successivamente trasmesso alla Regione per il contraddittorio finale, le cui risultanze sono state esaminate dal collegio che ha approvato la presente relazione.

### **Relazione tecnica**

La giurisprudenza ha evidenziato a più riprese che la “copertura finanziaria” deve essere valutata *ex ante* e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile (cfr., in termini, Corte Cost., sentenza n. 26/2013; sentenza n. 227/2019; Sez. Aut., del. n. 8/2021 cit.).

Sia la quantificazione degli oneri che la loro copertura finanziaria trovano la loro dimostrazione nella relazione tecnica allegata alla proposta di legge e agli eventuali emendamenti e sub emendamenti presentati nell’iter di esame della stessa.

In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha osservato che “*gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono*

*di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost.. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria" (Corte cost., sentenza n. 25/2021).*

Quanto alle modalità di copertura finanziaria della spesa, tassativamente indicate nell'art. 17, della legge n. 296/2009, la giurisprudenza ha evidenziato che *"l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali costituisce – in aderenza al principio contabile 4/1 di cui al d.lgs. n. 118/2011 – la modalità ordinamentale più idonea ad una tempestiva programmazione degli obiettivi e alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie"* (Sez. Aut. n. 10/2013/INPR e n. 8/2021/INPR).

In proposito, con riguardo alla modalità di copertura costituita dalla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la giurisprudenza ha evidenziato che *"lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, oltre, ovviamente, alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento"* (Sez. Aut., del. n. 8/2021, cit.).

Il richiamato principio risulta rilevante, nella presente relazione, per la valutazione delle coperture finanziarie delle sentenze di condanna a carico della Regione e per il connesso aspetto della riduzione del fondo rischi contenzioso, nel corso dell'esercizio, mediante diverse variazioni di bilancio. Si rinvia, in proposito, al prosieguo della presente relazione.<sup>2</sup>

### **Premessa metodologica e istruttoria svolta**

L'esame delle leggi regionali di spesa dell'esercizio 2022 ha interessato l'aspetto della "quantificazione degli oneri", per come illustrato nella relazione tecnica allegata ai singoli progetti di legge, e quello, conseguente, relativo alla "copertura finanziaria" dei menzionati oneri, prevista da ciascuna legge di spesa.

---

<sup>2</sup> Si vedano, in particolare, le variazioni previste da norme approvate con leggi reg. n. 7, 11, 16 e 19 del 2022. Per quanto attiene alla copertura finanziaria delle sentenze di condanna, si rinvia, invece, alla parte finale della presente relazione dove sono esaminate le leggi regionali, a formazione implicita, di riconoscimento di debiti fuori bilancio da sentenze ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011.

Quanto alla copertura, si è tenuto conto delle risorse stanziare nel bilancio di previsione 2022 - 2024 per verificare, in primo luogo, la corrispondenza di importo tra onere previsto dalla legge e stanziamento di risorse effettuato nelle diverse annualità del bilancio di previsione. Inoltre, tenuto conto della disponibilità dello schema di rendiconto 2022, pervenuto a questa Corte il 2 maggio 2023, l'istruttoria ha inteso verificare la permanenza della copertura finanziaria, in termini di risorse stanziare, nel corso dell'esercizio e sino alla conclusione dello stesso. Pertanto, il riferimento a "impegni" e "pagamenti", presente nell'analisi delle singole leggi, assume unicamente una funzione informativa e conoscitiva e resta quindi impregiudicata ogni valutazione della Sezione su eventuali implicazioni contabili connesse al mancato impegno di (eventuali) risorse cui riconoscere natura vincolata, aspetti che saranno esaminati in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2022.

Il descritto riscontro sulle risorse stanziare (importo iscritto in ciascuna annualità del bilancio di previsione e andamento dello stanziamento nel corso dell'esercizio 2022) è stato effettuato mediante gli allegati allo schema di rendiconto 2022, in particolare: "elenco capitoli variati - spese" e "gestione spese per capitolo" le cui informazioni hanno consentito di individuare il provvedimento di variazione di bilancio necessario a realizzare la (prima) copertura finanziaria e verificare la permanenza (o meno) dello stanziamento nel corso dell'esercizio.

In questi termini, quindi, deve essere interpretato il lavoro che segue, dove si distingue tra copertura finanziaria "in fase di previsione" (identificata dall'originario stanziamento di risorse) e copertura "in fase di rendicontazione", riferita allo stanziamento di risorse nel corso dell'esercizio 2022 sino a chiusura dello stesso. Il riferimento è alle voci contabili "stanziamento definitivo" (all. "elenco capitoli variati", cit.) o, equivalentemente, "previsioni definitive di competenza" (all. "elenco capitoli variati").

L'acquisizione dei necessari elementi valutativi è avvenuta con istruttoria cartolare (note istruttorie del febbraio 2023, cui la Regione ha risposto con nota del 6.3.2023) cui ha fatto seguito un'audizione istruttoria dei rappresentanti regionali tenuta il 5 aprile 2023.

Le risultanze istruttorie così acquisite sono confluite in una relazione, deferita per l'esame collegiale con nota del 6 giugno 2023 ed esaminata dal collegio nella camera di consiglio del 4 luglio 2023. Con successiva nota del 5 luglio, è stata trasmessa alla Regione la relazione

del magistrato istruttore, per promuovere il contraddittorio conclusivo con la Regione sui rilievi e sulle richieste di chiarimento contenute nella menzionata relazione.

La Regione ha trasmesso le proprie osservazioni e controdeduzioni con memoria trasmessa con PEC del 18 luglio 2023, con i relativi allegati, soffermandosi su alcuni dei rilievi formulati in relazione alle leggi reg. n. 7 (*“misure per la riduzione della pressione fiscale”*), n. 11 (*“promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie”*), n. 13 (*“modifica della perimetrazione della riserva naturale di “Tor Caldara”*), n. 14 (*“disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottima per la gestione integrata dei rifiuti urbani”*), n. 15 (*“promozione dei servizi di assistenza psico – oncologica nella rete oncologica regionale”*) e n. 16 (*“assestamento delle previsioni di bilancio 2022 – 2024. Disposizioni varie”*), oltre che sulle leggi regionali a formazione implicita per il riconoscimento di debiti fuori bilancio da sentenze esecutive.

Nella camera di consiglio dell’8 agosto 2023 il collegio ha infine approvato la presente relazione<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Nelle tabelle contenute nel presente referto è stata adottata la seguente legenda: SC = spesa corrente; SK = spesa in conto capitale; SF = spesa per incremento attività finanziarie; Mine = minore entrata; Nfo = istituzione nuovo fondo; Nvs = istituzione nuova voce di spesa; IF = invarianza finanziaria; NF = nullità finanziaria; PQ = presenza quantificazione; AQ = assenza quantificazione.



## Sezione II - Analisi delle leggi di spesa approvate nel 2022

**Legge reg. 10 febbraio 2022, n. 1 “disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche”, in BURL n. 16 del 17.2.2022, in vigore dal 18.2.2022.**

La legge, di iniziativa consiliare, si propone di valorizzare le botteghe storiche del Lazio oltre alle attività storiche di commercio svolte su aree pubbliche, prevedendo, a tal fine, l'erogazione di risorse sia di parte corrente che in conto capitale.

La quantificazione degli oneri e loro copertura finanziaria è prevista dai commi 1, 4 e 5, dell'art. 12 “disposizioni finanziarie”, riportati in nota<sup>4</sup>.

Gli oneri sono quantificati dalla legge in complessivi € 1.000.000,00 nel 2022 e € 1.400.000,00 nel 2023. Alla loro copertura si provvede mediante l'istituzione di due specifici fondi (ciascuno dei quali distinto in parte corrente e parte capitale) il cui stanziamento deriva dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nei fondi speciali indicati dal richiamato art. 12. Inoltre, “possono concorrere” alla copertura le ulteriori fonti indicate al comma 5 del medesimo art. 12. Il seguente prospetto riepiloga oneri e copertura:

---

<sup>4</sup> “1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, relativi agli interventi per la tutela e la salvaguardia delle botteghe e delle attività storiche (...) si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo a sostegno delle botteghe e delle attività storiche - parte corrente" e del "Fondo a sostegno delle botteghe e delle attività storiche - parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 300.000,00, per l'anno 2022 ed euro 400.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 200.000,00, per l'anno 2022 ed euro 300.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2.  
(...)

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, relativi agli interventi in favore delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo a sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche - parte corrente" e del "Fondo a sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche - parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2022 ed euro 200.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 400.000,00, per l'anno 2022 ed euro 500.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2.

5. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere:

a) le risorse di cui alla L.R. n. 22/2019 e alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, e successive modifiche, iscritte nei programmi 02 e 03 della missione 14, titoli 1 e 2, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale;

b) le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative ai programmi operativi FESR, OP1 - Un'Europa più intelligente ed OP5 - Un'Europa più vicina ai cittadini e al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.”.

legge reg. 10 febbraio 2022, n. 1											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IE/ NF	2022	2023	2024	MISS	PROG	2022	2023	2024
12, co 2; 4	SC	Nfo	PQ	300.000,00	400.000,00		14	2	riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse	riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse	
12, co 2; 4	SK	Nfo	PQ	200.000,00	300.000,00		14	2	"..."	"..."	
12, co 4; 6	SC	Nfo	PQ	100.000,00	200.000,00		14	2	"..."	"..."	
12, co 4; 6	SK	Nfo	PQ	400.000,00	500.000,00		14	2	"..."	"..."	
<b>totale</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>-</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge reg. n. 1/2022

I nuovi oneri di parte corrente hanno carattere continuativo, con conseguente rilevanza dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 secondo cui le leggi regionali "quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio".

Nel caso di specie, la legge in esame non quantifica l'onere per le tre annualità del bilancio di previsione 2022 - 2024, limitandosi alle prime due annualità della programmazione, e non indica l'onere a regime (o non rinvia alla legge di bilancio per la successiva quantificazione dell'onere annuale).

Quanto ai nuovi oneri di parte capitale, trattandosi di spesa pluriennale, trova applicazione il secondo comma del menzionato art. 38 secondo cui la legge reg. indica "l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi".

Nel caso di specie, la legge reg. n. 1/2022 non quantifica l'ammontare complessivo della spesa, limitandosi ad autorizzare spese per i soli esercizi 2022 e 2023.

Dall'esame della RT, inoltre, si evince che la quantificazione degli oneri non è basata su elementi certi o, quantomeno, verosimili: non viene indicato, infatti, il numero di "botteghe storiche" presenti sul territorio regionale, né quello delle "attività storiche di commercio su

aree pubbliche". Manca, quindi, il necessario supporto informativo sulla cui base quantificare, almeno per approssimazione, gli oneri derivanti dalla legge in esame.

In proposito, l'unico elemento indicato nella RT attiene al numero delle botteghe storiche nel solo territorio di Roma capitale, pari a 199 (anche indicate, in nota, in "meno di 1.000,00 unità"). Nessun elemento viene invece fornito sul numero di attività storiche di commercio effettuate su aree pubbliche.

Si esprimono, quindi, perplessità sulla tecnica utilizzata per la quantificazione degli oneri.

### Copertura finanziaria

Come evidenziato, la legge reg. in esame prevede l'istituzione di due fondi e quattro capitoli di spesa, effettivamente istituiti con D.G.R. n. 334 del 26 maggio 2022 di variazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2022 e 2023.

Nella RT è riferito che *"la copertura finanziaria è garantita mediante il prelevamento dai fondi speciali di cui al programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2 (capitoli di spesa U0000T27501 e U0000T28501), ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 23 della legge reg. n. 11/2020. I fondi speciali, al momento della presentazione della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità (...)"*.

Copertura in fase di previsione e di rendicontazione.

In fase previsionale, la verifica della sussistenza della copertura è data dal raffronto tra l'onere introdotto dalla legge reg. e lo stanziamento nel bilancio di previsione (2022 - 2024) per come variato.

In fase di rendicontazione, la medesima verifica è effettuata raffrontando l'onere innestato dalla legge reg. n. 1/2022 con la "previsione definitiva di spesa" contenuta negli allegati allo schema di rendiconto 2022.<sup>5</sup>

I seguenti prospetti riassumono l'andamento della copertura finanziaria in fase previsionale (anni 2023 e 2024) e in fase di rendicontazione 2022:

---

<sup>5</sup> Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti allegati: "elenco capitoli variati - uscite" e "gestione spese per capitolo", acquisiti in sede istruttoria e utilizzati per verificare la sussistenza della copertura finanziaria per ciascuna norma regionale che abbia introdotto nuovi (o maggiori) oneri finanziari ovvero minori entrate.

<i>(in euro)</i>				
	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dalla legge n. 1/2022	sostegno delle botteghe storiche	300.000,00 parte corrente	400.000,00 parte corrente	
		200.000,00 parte capitale	300.000,00 parte capitale	
	valorizzazione mercati	100.000,00 parte corrente	200.000,00 parte corrente	
		400.000,00 parte capitale	500.000,00 parte capitale	
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 334/2022)	fondo a sostegno delle botteghe storiche - parte corrente (B31910)	300.000,00	400.000,00	
	fondo a sostegno delle botteghe storiche - parte capitale (B32529)	200.000,00	300.000,00	
	fondo per la valorizzazione mercati - parte corrente (B31911)	100.000,00	200.000,00	
	fondo per la valorizzazione mercati - parte capitale (B32530)	400.000,00	500.000,00	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. n. 334 del 26.5.2023

schema rendiconto 2022			
capitoli	previsioni definitive	impegni	pagamenti
B31912	300.000,00	300.000,00	-
B32531	200.000,00	200.000,00	-
B31911	100.000,00	100.000,00	-
B32530	400.000,00	400.000,00	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema rendiconto 2022

I dati innanzi rappresentati dimostrano la sussistenza della copertura finanziaria, sia in fase previsionale che di rendicontazione.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Si precisa che con D.G.R. 30.11.2022 n. 1098 sono stati istituiti due capitoli di spesa (B31912 e B32531) che sostituiscono i corrispondenti capitoli (B31910 e B32529) istituiti con la precedente D.G.R. 26.5.2022, n. 334 per la gestione contabile della spesa, corrente e capitale, a sostegno delle botteghe e delle attività storiche.

Si rileva che dal 18.2.2022 (entrata in vigore della legge reg. n. 1/2022) al 26.5.2022 (variazione di bilancio che autorizza la spesa e stanziava le risorse) la legge reg. in esame non risulta attuabile per mancanza della necessaria autorizzazione (e stanziamento) di spesa.

In proposito, si ritiene opportuno che gli stanziamenti di nuove risorse necessarie a fornire copertura ai nuovi (o maggiori) oneri, avvenissero in modo tendenzialmente coincidente con la data di entrata in vigore della legge di spesa, altrimenti quest'ultima non risulta attuabile sino a quanto non intervenga la variazione di bilancio che, contestualmente, autorizza la spesa e provvede alla relativa copertura finanziaria (nel caso di specie, tre mesi, ma il fenomeno è stato riscontrato in modo sostanzialmente generalizzato nell'esame della legislazione regionale di spesa del 2022).

\*\*\*

In sede di controdeduzioni alla relazione di deferimento, la Regione non ha formulato osservazioni sui rilievi che precedono. Si rinvia, pertanto, alle "conclusioni" del presente referto per le valutazioni della Sezione sulle criticità riscontrate, comuni ad ulteriori leggi regionali approvate nell'esercizio 2022.

**Legge reg. 24 febbraio 2022, n. 2 "disposizioni per la promozione della formazione, dell'occupazione e dello sviluppo nei settori della blue economy", in BURL n. 18 del 24.2.2022, in vigore dal 25.2.2022.**

È il risultato della PL n. 224 del 15 luglio 2020 di iniziativa consiliare. Innesta nel bilancio regionale oneri di parte corrente relativi a interventi per favorire la formazione e l'occupazione nell'ambito della c.d. *blue economy*, oltre a oneri, di parte corrente e in conto capitale, per sostenere lo sviluppo del sistema produttivo del medesimo settore economico. La quantificazione degli oneri e la loro copertura finanziaria è prevista dall'art. 11 riportato in nota.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> "1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, relativi al sostegno dell'offerta formativa e occupazionale nel settore della Blue economy, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1, della voce di spesa denominata: "Spese per il sostegno dell'offerta formativa ed occupazionale nella Blue economy", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, concernenti gli interventi per lo sviluppo del sistema produttivo nel settore della

I successivi commi 3 e 4, pure riportati in nota<sup>8</sup>, prevedono, inoltre, una copertura

---

*Blue economy, ivi comprese le attività di ricerca, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per lo sviluppo della Blue economy - parte corrente" e del "Fondo per lo sviluppo della Blue economy - parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 200.000,00, per l'anno 2022 e a euro 400.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi di parte corrente, e a euro 400.000,00, per l'anno 2022, e a euro 600.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2."*

<sup>8</sup> 3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale, le risorse relative:

a) all'articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 relativo al fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale ed alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche), di cui al programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", titoli 1 e 2;

b) all'articolo 2, comma 126, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo agli interventi per la valorizzazione e la promozione economica del litorale laziale, alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio) e successive modifiche e alla legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 (Disciplina del sistema fieristico regionale), di cui al programma 01 della missione 14, titoli 1 e 2;

c) alla L.R. n. 5/2015, di cui al programma 02 della missione 15, titolo 1 e alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive modifiche, di cui al programma 03 "Ricerca e innovazione" della missione 14, titolo 2, nonché le risorse concernenti il sostegno all'offerta formativa degli Istituti tecnici superiori, di cui al programma 05 "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1;

d) alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, di cui ai programmi 03 e 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" della missione 15, titolo 1;

e) alla legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura) e alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio), di cui al programma 02 "Caccia e pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1;

f) alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi per la difesa e tutela delle coste e all'articolo 3, commi 95 e 96, della L.R. n. 17/2016, relativo agli interventi per lo sviluppo e l'attuazione dei contratti di fiume, di cui al programma 01 "Difesa del suolo" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titoli 1 e 2;

g) alla legge regionale 29 novembre 1984, n. 72 (Interventi regionali per l'adeguamento del sistema portuale laziale) e all'articolo 59 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo alle disposizioni per il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio, di cui al programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titoli 1 e 2;

h) all'articolo 21, comma 9, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo al fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio), di cui al programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", titoli 1 e 2.

4. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere:

a) le risorse assegnate in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale", nonché le ulteriori

finanziaria aggiuntiva ed eventuale attraverso il ricorso a ulteriori risorse di bilancio.

Gli oneri sono quantificati in complessivi € 700.000,00 nel 2022 ed € 1.100.000,00 nel 2023.

Alla loro copertura si provvede mediante l'istituzione di una voce di spesa ("spese per il sostegno dell'offerta formativa ed occupazionale nella blue economy") e di due specifici fondi ("fondo per lo sviluppo della blue economy" parte corrente e parte capitale) il cui stanziamento deriva dalla corrispondente riduzione di risorse iscritte nel bilancio di previsione 2022 - 2024 nei fondi speciali di parte corrente e parte capitale.

Sia la "voce di spesa" che i due menzionati fondi sono stati istituiti con D.G.R. n. 335 del 26 maggio 2022, recante variazione al bilancio di previsione per gli esercizi 2022 e 2023.

È inoltre previsto, per la copertura finanziaria delle diverse spese derivanti da questa legge reg., il possibile concorso di dieci ulteriori risorse di bilancio, indicate ai commi 3 e 4 del richiamato articolo 11. Il seguente prospetto riassume gli oneri complessivamente previsti con la correlata previsione di copertura:

legge reg. 24 febbraio 2022, n. 2											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF/ NF	2022	2023	2024	MISS	PROG	2022	2023	2024
3, co 3; 4			NF								
11, 2, 3	SC	Nvs	PQ	100.000,00	100.000,00		15	2	riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse	riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse	
11, 5	SC	Nfo	PQ	200.000,00	400.000,00		14	1	"..."	"..."	
11, 5	SK	Nfo	PQ	400.000,00	600.000,00		14	1	"..."	"..."	
<b>totale</b>				<b>700.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>						

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge reg. n. 2/2022

risorse derivanti da specifici trasferimenti statali in materia;

b) le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FESR, OP1 - Un'Europa più intelligente e OP2 - Un'Europa più verde, al Piano di Sviluppo FEASR, OG 2 - Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione e al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale."

### Quantificazione degli oneri

I nuovi oneri di parte corrente hanno carattere continuativo, con conseguente rilevanza dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, innanzi richiamato. Nel caso di specie, la legge in esame non quantifica l'onere per le tre annualità del bilancio di previsione (o, comunque, non rinvia alla legge di bilancio per tale quantificazione) limitandosi alle prime due annualità della programmazione; inoltre, non viene indicato l'onere a regime.

Quanto ai nuovi oneri di parte capitale, trattandosi di spesa pluriennale trova applicazione il secondo comma del menzionato art. 38 e, anche per questa legge, si rileva la mancata quantificazione dell'ammontare complessivo della spesa, riscontrandosi la quantificazione dell'onere per i soli esercizi 2022 e 2023.

Circa i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalle disposizioni in esame, la RT si limita a indicare il numero (37.444) delle imprese dell'economia del mare con sede nel Lazio, suddivise per attività (filiera ittica, estrattiva, cantieristica, ecc.). Tuttavia, non sono indicati elementi idonei a comprendere come vengono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, sia per la spesa corrente (ad es. formazione del personale) che per la spesa per investimenti, non risultando indicazioni sugli investimenti da effettuare, con la conseguenza che la RT non offre informazioni sufficienti per verificare congruità e attendibilità della stima effettuata dagli uffici regionali.

### Copertura in fase di previsione e in fase di rendicontazione.

Il seguente prospetto mostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase di previsione, data dal raffronto tra onere indicato dalla legge e stanziamento nel bilancio di previsione 2022 - 2024 per come variato con D.G.R. n. 335 del 26.5.2022 istitutiva dei nuovi capitoli di spesa:



				(in euro)
	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dalla legge n. 2/2022	sostegno offerta formativa e occupazionale della <i>Blue economy</i>	100.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	
	sviluppo sistema produttivo della <i>Blue economy</i>	200.000,00 parte corrente	400.000,00 parte corrente	
		400.000,00 parte capitale	600.000,00 parte capitale	
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 335/2022)	sostegno offerta formativa e occupazionale della <i>Blue economy</i> - trasferimenti correnti altre imprese (F21917)	100.000,00	100.000,00	
	fondo per lo sviluppo della <i>Blue economy</i> - trasferimenti correnti imprese controllate (B21917)	200.000,00	400.000,00	
	fondo per lo sviluppo della <i>Blue economy</i> - trasferimenti c/capitale imprese controllate (B22544)	400.000,00	600.000,00	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 26.5.2022, n. 335

La copertura in fase di rendicontazione, inoltre, risulta positivamente verificata dal raffronto tra onere introdotto dalla legge e “previsione definitiva di spesa” iscritta nello schema di rendiconto 2022, come da seguente prospetto:

schema rendiconto 2022			
capitoli	previsioni definitive	impegni	pagamenti
F21917	100.000,00	-	-
B21917	200.000,00	200.000,00	200.000,00
B22544	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema rendiconto 2022

Anche per la legge reg. in esame si osserva che dal 24.2.2022 (sua entrata in vigore) al 26.5.2022 (variazione di bilancio) la stessa non risulta attuabile, per le medesime considerazioni espresse in sede di analisi della legge reg. n. 1/2022, cui si rinvia.

In sede di deferimento, nel dare atto della sussistenza della copertura finanziaria, sono state rilevate criticità nella quantificazione degli oneri, in ragione del contenuto della relazione

tecnica, non ancorato a dati e criteri idonei a consentire una verifica della attendibilità della stima dei nuovi oneri effettuata dagli uffici regionali.

Inoltre, in riferimento al menzionato art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, per le nuove spese correnti (comma 1) manca l'indicazione dell'"onere a regime" e, per le spese in conto capitale (comma 2), l'indicazione dell'ammontare complessivo della nuova spesa.

I rilievi appena richiamati non sono stati confutati dalla Regione in sede di controdeduzioni. Si rinvia, in proposito, alle "conclusioni" del presente referto.

**Legge reg. 24 febbraio 2022, n. 3 "Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi", in BURL n. 18 del 24.2.2022, in vigore dal 25.2.2022.**

È il risultato della PL n. 256 del 17 novembre 2020 di iniziativa consiliare. Introduce unicamente oneri di parte corrente, la cui quantificazione e copertura sono previste dall'art. 10 "disposizioni finanziarie" riportato in nota<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> "1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per le iniziative in favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'occupazione nel campo delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)" e del "Fondo per le iniziative in favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere attività culturali, sociali, sportive ed a carattere informativo nel campo delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)", le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 250.000,00, per l'anno 2022 e a euro 350.000,00, per l'anno 2023, e a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale, le risorse relative, in particolare:

- a) alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio) e alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche, iscritte nei programmi 04 "Istruzione universitaria" e 07 "Diritto allo studio" della missione 07 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1;
- b) alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1;
- c) alla l.r. 4/2014 e successive modifiche, iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1;
- d) alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro

I nuovi oneri sono quantificati in complessivi € 350.000,00 nel 2022 ed € 450.000,00 nel 2023. Alla loro copertura si provvede mediante l'istituzione di due specifici fondi, entrambi di parte corrente, il cui stanziamento deriva dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio di previsione 2022 - 2024.

Possono inoltre concorrere alla copertura le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa e le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europeo (SIE) 2021-2027, relative ai PO FESR e FSE, come da seguente prospetto riepilogativo:

legge reg. 24 febbraio 2022, n. 3											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF/ NF	2022	2023	2024	MISS	PROG	2022	2023	2024
10	SC	Nfo	PQ	250.000,00	350.000,00		12	4	riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse	riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse	
10	SC	Nfo	PQ	100.000,00	100.000,00		12	4	"..."	"..."	
<b>totale</b>				<b>350.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge reg. n. 3/2022

Anche per questa legge reg., come per le due appena esaminate, si riscontra il mancato rispetto della previsione di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011. La spesa introdotta, infatti, ha carattere continuativo e, pertanto, la legge reg. n. 3/2022 avrebbe dovuto indicare l'onere a regime oltre a quantificare l'onere annuale per ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, aspetti assenti.

Si rileva, inoltre, che la RT non indica il criterio utilizzato per la quantificazione degli oneri, limitandosi a menzionare un generico criterio prudenziale.

le donne) e successive modifiche, iscritte nel programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" della missione 15, titolo 1;

e) alla legge regionale 6 luglio 2021, n. 10 (Disposizioni per la realizzazione di open innovation center), iscritte nel programma 03 "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titoli 1 e 2.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse assegnate dallo Stato in materia di istruzione e formazione professionale, nonché le risorse dei nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 - Un'Europa più intelligente ed al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale."

Come innanzi già evidenziato in sede di esame delle leggi reg. n. 1 e 2/2022, anche per la legge reg. n. 3 la RT non fornisce elementi idonei per valutare l'attendibilità della stima dei nuovi oneri effettuata dagli uffici regionali.

#### Copertura in fase di previsione e di rendicontazione

Il seguente prospetto mostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase di previsione, riscontrabile dal raffronto tra onere introdotto e stanziamento nel bilancio di previsione 2022 - 2024 per come variato con D.G.R. n. 336 del 26.5.2022 istitutiva dei nuovi capitoli di spesa:

<i>(in euro)</i>				
	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dalla legge n. 3/2022	contrasto dei pregiudizi di genere per promuovere l'occupazione e la formazione nel campo delle discipline STEM	250.000,00 parte corrente	350.000,00 parte corrente	
	contrasto dei pregiudizi di genere per promuovere le attività culturali, sociali e sportive nel campo delle discipline STEM	100.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 336/2022)	fondo per per promuovere l'occupazione e la formazione nel campo delle discipline STEM -trasferimenti correnti amm.ni centrali (H41723)	250.000,00	350.000,00	
	fondo per promuovere le attività culturali, sociali e sportive nel campo delle discipline STEM -trasferimenti correnti amm.ni centrali (H41724)	100.000,00	100.000,00	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 26.5.2022, n. 336

La copertura in fase di rendicontazione è inoltre positivamente riscontrata dal raffronto tra nuovo onere e "previsione definitiva di spesa" iscritta nello schema di rendiconto 2022, come da seguente prospetto:

schema rendiconto 2022			
capitoli	previsioni definitive	impegni	pagamenti
H41723	250.000,00	-	-
H41724	100.000,00	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema rendiconto 2022

Si osserva che anche per la legge reg. n. 3/2022 si riscontra il menzionato problema di transitoria inattuabilità nel periodo compreso tra la sua entrata in vigore (25.2.2022) e la

variazione di bilancio istitutiva dei capitoli di spesa dedicati (26.5.2022) con cui viene realizzata la copertura finanziaria.

I rilievi innanzi menzionati, contenuti nella relazione di deferimento, non sono stati oggetto di controdeduzioni da parte dell'Amministrazione regionale. SI rinvia alle "conclusioni" del presente referto.

**Legge reg. 15 marzo 2022, n. 4 "rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020", in BURL n. 24 del 17.3.2022, in vigore dal 18.3.2022.**

Esaminata in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2021, ai cui esiti si rinvia.

**Legge reg. 21 marzo 2022, n. 5 "variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, ai sensi degli articoli 42, comma 12 e 50, comma 3 bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (...)" in BURL n. 25 del 22.3.2022, in vigore dal 23.3.2022.**

La legge reg. in esame consegue all'accertamento del disavanzo di amministrazione emerso in sede di parificazione del rendiconto 2020 (cfr. SRC Lazio, del. n. 109/2021/PARI). Istituisce la voce di spesa "disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011", capitolo U000000016 con stanziamento di € 236.825.621,41 ottenuto mediante n. 130 variazioni di bilancio, indicate nell'allegato alla legge reg. n. 5/2022, con le quali vengono effettuati prelevamenti da altrettanti capitoli di spesa, per la gran parte relativi a spese correnti.

La capienza dei capitoli da cui è stato effettuato il prelevamento è stata verificata d'ufficio in sede istruttoria, campionando i prelevamenti di maggiore importo finanziario.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> A titolo esemplificativo:

- variazione di € 130.000.000,00 mediante riduzione, di pari importo, del "fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale" (cap. U0000T19614) che, da verifica della documentazione acquisita in istruttoria, presentava una capienza di pari importo corrispondente allo stanziamento iniziale al 1.1.2022;
- variazione di € 21.066.328,94 mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento presente sul capitolo di spesa U0000T1504 "quota capitale compresa nella rata di ammortamento dei prestiti a carico della Regione per la copertura dei disavanzi sanitari (piano di rientro sanitario) - spesa obbligatoria";

Segue un prospetto riepilogativo dei nuovi oneri e correlate coperture finanziarie:

legge reg. 21 marzo 2022, n. 5											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IE/ NF	2022	2023	2024	MISS	PROG	2022	2023	2024
1 e 2		Nvs	PQ	236.825.621,41					variazioni di bilancio		
<b>totale</b>				<b>236.825.621,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge reg. n. 5/2022

**Legge reg. 29 marzo 2022, n. 6 "cashback dell'Iva per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili", in BURL n. 27 del 29.3.2022, in vigore dal 30.3.2022.**

La legge, di iniziativa consiliare, innesta nel bilancio regionale nuova spesa corrente rappresentata da un contributo in favore di donne rientranti in determinate fasce di età e di reddito; è inoltre prevista nuova spesa per iniziative volte a promuovere informazione medico - scientifica di genere.

La norma di spesa è contenuta nell'art. 4 "disposizione finanziaria" il cui testo è riportato in nota<sup>11</sup>. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi € 250.000,00 nel 2022 ed € 780.000,00 nel 2023.

- 
- variazione di € 10.540.587,38 mediante prelevamento dal capitolo U0000T17405 "quota di interessi e spese su mutui e prestiti a carico della Regione per il finanziamento dei disavanzi sanitari" che, prima del prelevamento, presentava uno stanziamento di 90,74 mln.

Il capitolo appena menzionato risultava capiente al tempo della variazione, al cui esito lo stanziamento residuo risulta, a sua volta, capiente per il pagamento della rata di ammortamento dell'esercizio 2022. Infatti, dalla documentazione acquisita in fase istruttoria, il capitolo presentava uno stanziamento iniziale all'1.1.2022 pari a ca 73,73 mln di euro; subisce una riduzione di 21,066 mln per effetto della variazione in esame e, all'esito, risulta uno stanziamento residuo sufficiente per impegnare e pagare l'importo della rata dovuta nel 2022, pari a ca 31,59 mln di euro.

<sup>11</sup> "1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese relative al cashback dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili" e del "Fondo per le iniziative promozionali, informative e comunicative relative al cashback dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili", le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 200.000,00, per l'anno 2022 e a euro 680.000,00, per l'anno 2023, e a euro 50.000,00, per l'anno 2022 e a euro 100.000,00, per l'anno 2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1".

Con D.G.R. 26.7.2022 n. 607, recante variazione al bilancio di previsione 2022 - 2024, sono stati istituiti due capitoli di spesa (H41728 e H41729) dedicati a contabilizzare i nuovi oneri recati da questa legge che, all'art. 3, prevede la clausola di valutazione degli effetti finanziari. Alla loro copertura si provvede mediante prelevamento da fondo speciale, come da seguente prospetto:

legge reg. 26 marzo 2022, n. 6											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF/ NF	2022	2023	2024	MISS	PROG	2022	2023	2024
4	SC	Nvs	PQ	200.000,00	680.000,00		12	4	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
4	SC	Nfo	PQ	50.000,00	100.000,00		12	4	"..."	"..."	
<b>totale</b>				<b>250.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>-</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge reg. n. 6/2022

### Quantificazione degli oneri

La RT stima gli oneri tenendo conto dei dati statistici inerenti alla popolazione femminile residente nella Regione, con fascia di età dai 14 ai 50 anni e reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a € 20.000,00. Sotto tale profilo, la quantificazione degli oneri risulta ragionevole, essendo ancorata a pertinenti dati statistici.

Sotto il profilo della conformazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, si osserva che la quantificazione dell'onere annuale sussiste solo per due dei tre esercizi del bilancio di previsione 2022 - 2024; in proposito, il rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione dell'onere annuale è indicato nella RT invece che nel testo della norma. Manca l'indicazione dell'onere a regime. Su tali rilievi, contenuti nella relazione di deferimento, la Regione nulla ha osservato nelle sue controdeduzioni.

### Copertura in fase di previsione e di rendicontazione

Il seguente prospetto mostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase di previsione, data dal raffronto tra onere introdotto dalla legge reg. in esame e stanziamento nel bilancio di previsione 2022 - 2024 per come variato con D.G.R. n. 607 del 26.7.2022 istitutiva dei nuovi capitoli di spesa.

<i>(in euro)</i>				
	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dalla legge n. 6/2022	spese relative al <i>cashback</i> dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili	200.000,00 parte corrente	680.000,00 parte corrente	
	fondo per le iniziative promozionali relative al <i>cashback</i> dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili	50.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 607/2022)	spese relative al <i>cashback</i> dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili trasferimenti famiglie (H41728)	200.000,00	680.000,00	
	fondo per le iniziative promozionali relative al <i>cashback</i> dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili (H41729)	50.000,00	100.000,00	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 26.7.2022, n. 607

La copertura in fase di rendicontazione è positivamente verificata dal raffronto tra nuovo onere e “previsione definitiva di spesa” iscritta nello schema di rendiconto 2022, come da seguente prospetto:

schema rendiconto 2022			
capitoli	previsioni definitive	impegni	pagamenti
H41728	200.000,00	-	-
H41729	50.000,00	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema rendiconto 2022

Anche per questa legge reg. si osserva che nell'intervallo di tempo intercorrente tra la sua entrata in vigore (30.3.2022) e la menzionata variazione di bilancio (26.7.2022) non è possibile dare esecuzione alle previsioni dalla stessa previste.

**Legge reg. 29 marzo 2022, n. 7 “misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale”, in BURL n. 27 del 29.3.2022, in vigore dal 30.3.2022.**

È il risultato della PL n. 327 dell'11 marzo 2022 di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 109 del 10 marzo 2022) modificata e integrata con emendamenti di origine consiliare. Contiene diverse disposizioni a carattere oneroso, sia in termini di maggiori spese che di



minori entrate. Nel loro complesso, gli oneri finanziari sono quantificati in € 311.851.000,00 per l'esercizio 2022 e € 9.000.000,00 per il 2023, come da seguente prospetto riassuntivo:

legge reg. 29 marzo 2022, n. 7											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF/ NF	2022	2023	2024	MISS	PROG	2022	2023	2024
1	SC		PQ	297.376.000,00					fondo per riduzione strutturale della pressione fiscale		
2			IF								
3	Incremento fondo speciale di parte corrente			13.000.000,00	8.000.000,00		20	3	riduzione fondo rischi spese contenzioso (10.000.000,00) e riduzione del fondo speciale (3.000.000,00)	riduzione fondo rischi spese contenzioso (5.500.000,00) e riduzione del fondo speciale (2.500.000,00)	
4	SC		PQ	100.000,00			9	4	riduzione del fondo speciale		
4	SK		PQ	75.000,00			9	4	riduzione del fondo speciale		
5	SC	Nvs	PQ		1.000.000,00		14	1	riduzione del fondo speciale		
6			NF								
7	SC	Nvs	PQ	500.000,00			12	5	riduzione del fondo speciale		
8	SC	Nvs	PQ	800.000,00			14	1	riduzione del fondo speciale		
<b>totale</b>				<b>311.851.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>-</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge reg. n. 7/2022

È presente la RT oltre a un parere "favorevole" reso dall'organo di revisione della Regione sulle norme dalla proposta di legge, prima della presentazione degli emendamenti.

### Articolo 1 (agevolazioni IRPEF e IRAP)

Il testo dell'articolo in esame, riportato in nota<sup>12</sup>, conferma l'ordinamento regionale in materia di IRPEF ai (quattro) nuovi scaglioni di reddito previsti dal legislatore statale a

<sup>12</sup> "1. All'articolo 2 della legge reg. 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "per gli anni d'imposta 2017-2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno d'imposta 2022";

b) al comma 1, la tabella relativa alla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è sostituita dalla seguente:

Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF	Aliquota
fino a 15.000 euro	nessuna maggiorazione
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	1,60%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	1,60%
oltre 50.000 euro	1,60%

partire dall'esercizio 2022. Introduce, per il solo anno d'imposta 2022, nuove e ulteriori agevolazioni fiscali in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di maggiorazione dell'aliquota IRAP.

Quanto alle agevolazioni IRPEF, il **comma 1** estende, per l'anno di imposta 2022, le medesime agevolazioni IRPEF (consistenti nell'esenzione dall'addizionale "facoltativa" dell'1,6% per determinate categorie di contribuenti) già vigenti per i periodi di imposta 2017 - 2021.

Il **comma 2** prevede una detrazione di 300,00 in favore dei soggetti con reddito imponibile non superiore a 40.000,00 euro che non siano beneficiari della diversa agevolazione prevista dal comma 1, appena menzionata.

---

*2. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito, per l'anno d'imposta 2022 è disposta, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (...) una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 40.000,00 euro che non beneficino, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 17/2016, dell'esenzione dalla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta.*

*3. Per gli anni di imposta antecedenti all'annualità 2022, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 17/2016 in materia di addizionale regionale all'IRPEF nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.*

*4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dopo le parole: "Pesca e acquacoltura" sono inserite le seguenti: ", 49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, 79.11 - Attività delle agenzie di viaggio, 79.12 - Attività dei tour operator e 79.90 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio".*

*5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e di cui all'articolo 2, commi 2, come modificato dalla presente legge, e 3 della l.r. 25/2020, relative a disposizioni in materia di IRAP, continuano ad applicarsi con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.*

*6. Agli oneri previsti dal presente articolo, complessivamente stimati, per l'anno 2022, in euro 297.376.000,00, di cui euro 283.050.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRPEF ed euro 14.326.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRAP, si provvede mediante il "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale" di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche, iscritto nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria e di provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti".*

*7. Per l'anno 2022, nel fondo di cui al comma 6 confluiscono le risorse, complessivamente pari a euro 297.376.000,00, derivanti:*

*a) dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) e successive modifiche, per un importo pari a euro 236.825.621,41;*

*b) dalle variazioni di bilancio di cui all'allegato A alla presente legge, per un importo pari a euro 35.474.378,59;*

*c) dalle maggiori entrate derivanti dal gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF, come stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 77 quater, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a euro 25.076.000,00."*

Il **comma 4** amplia la categoria delle imprese che beneficiano della (già esistente) esenzione dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP.

L'onere delle menzionate agevolazioni fiscali (commi 1, 2 e 4) viene quantificato in € 297.376.000,00 dal successivo **comma 6**, di cui € 283.050.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRPEF ed € 14.326.000,00 da quelle in materia di IRAP.

Il **comma 7**, infine, provvede alla copertura finanziaria delle menzionate minori entrate con le risorse indicate:

- alla lett. A: utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009, per come modificato e integrato dall'art. 2, comma 6, del d.l. n. 120/2013, per € 236.825.621,41;
- alla lett. B: n. 41 variazioni di bilancio per complessivi € 35,474 mln, indicate nell'allegato alla legge reg. n. 7/2022 in esame;
- alla lett. C: maggiori entrate derivanti dal gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF, secondo stima del MEF, per € 25,076 mln di euro.

#### Quantificazione degli oneri

Le minori entrate relative alle agevolazioni IRPEF (commi 1 e 2) sono quantificate in complessivi € 283.050.000,00 dall'art. 1, comma 6, legge reg. n. 7/2022, cit.

La RT, per come aggiornata in sede di presentazione di emendamenti al progetto di legge, specifica e quantifica le diverse riduzioni che concorrono a formare gli oneri indicati dalla legge. La RT risulta dettagliata e non evidenzia elementi di irrazionalità o insufficienza di dati statistici a supporto delle quantificazioni effettuate delle minori entrate, se non l'aver utilizzato, per sviluppare le previsioni di minore gettito, i dati delle dichiarazioni dei redditi 2020 anziché quelli del 2021 che, al tempo dell'adozione della legge in esame (marzo 2022), avrebbero verosimilmente potuto essere disponibili e utilizzabili per previsioni maggiormente aggiornate.

Il minore gettito IRAP, derivante dall'agevolazione introdotta dal comma 4 (più estesa disapplicazione soggettiva della maggiorazione IRAP dello 0,92%) è quantificato in 14,326 mln dal successivo comma 6; la RT illustra e motiva la minore entrata sulla base di stima effettuata dal MEF.

## Copertura finanziaria

È attuata attraverso il “fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale” (cap. U0000T19614). Dallo schema di rendiconto 2022 risulta uno “stanziamento definitivo” di € 297,376 mln di euro, pari all’importo quantificato dal menzionato art. 1, comma 6, della legge reg. in esame. Vi è dunque prova della copertura finanziaria delle minori entrate introdotte per il periodo di imposta 2022<sup>13</sup>.

### Articolo 2 (tassa automobilistica)

La norma, il cui testo è riportato in nota<sup>14</sup>, prevede, a partire dall’esercizio 2023, minori entrate da tassa automobilistica (comma 1) e maggiori entrate (comma 2) per abrogazione di alcune agevolazioni previste, dalla normativa regionale, in relazione alla menzionata tassa. Il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che “*dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*”.

Nella relazione di deferimento è stato evidenziato che la relazione tecnica quantifica le minori entrate in 16,707 mln di euro e le maggiori entrate in € 17,177 mln sulla base di argomentazioni che dovranno, in ogni caso, essere verificate in concreto *ex post* e che, *ex ante*, potrebbero apparire eccessivamente ottimistiche.

---

<sup>13</sup> il riferimento è al documento “elenco capitoli variati – uscite” allegato allo schema di rendiconto 2022.

<sup>14</sup> “Art. 2 Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

1. Gli importi dovuti a titolo di tassa automobilistica regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, sono ridotti per i contribuenti che effettuano il pagamento entro i termini previsti dal decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della l. 21 maggio 1955, n. 463), nelle misure di seguito indicate:

a) per l'anno tributario 2023, nella misura del 5 per cento dei corrispondenti importi dovuti nell'anno tributario 2022;  
b) per l'anno tributario 2024, nella ulteriore misura del 2,5 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno tributario 2023;  
c) per l'anno tributario 2025, nella ulteriore misura del 2,5 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno tributario 2024.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogati:

a) il comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, ferma restando, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2022, l'applicazione dell'esenzione ivi prevista per tre annualità dalla data di immatricolazione;  
b) i commi 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, relativi a disposizioni in materia di tassa automobilistica.

3. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 12/2014, le parole: “di cui al comma 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di proprietà delle società di leasing e per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli, nonché dovute dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente residenti nel territorio della Regione”.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

Infatti, la quantificazione delle minori entrate è basata su un aumento (sperato) del 20% dei pagamenti tempestivi della tassa per effetto dello stimolo indotto (o, meglio, che dovrebbe essere indotto) dalla riduzione tariffaria del 5%, introdotta dalla legge reg. in esame, in favore di chi paga tempestivamente.

Nel richiamato deferimento è stato osservato che non c'è un nesso di necessaria consequenzialità tra riduzione tariffaria del 5% e incremento del 20% dei pagamenti tempestivi. Non può quindi escludersi che le minori entrate possano assumere una dimensione maggiore di quella ipotizzata nella relazione tecnica, rendendo quindi dubbia l'invarianza finanziaria degli interventi previsti dall'art. 2 ora esaminato.

\*\*\*

In sede di controdeduzioni, nulla è stato osservato, in proposito. Si invita pertanto l'amministrazione regionale a monitorare con attenzione l'andamento delle riscossioni del tributo in esame per la verifica, in concreto, dell'entità del relativo gettito, adottando, in caso di gettito inferiore alle previsioni, le necessarie misure tese ad assicurare l'equilibrio del bilancio.

\*\*\*

### Articolo 3 ("incremento del fondo speciale di parte corrente")

La disposizione normativa, il cui testo è riportato in nota<sup>15</sup>, consegue all'approvazione dell'emendamento n. 115 del 28.3.2022 alla proposta di legge n. 327 dell'11.3.2022. Incrementa, per gli esercizi 2022 e 2023, il "fondo speciale di parte corrente" prelevando risorse in parte dal "fondo rischi contenzioso" e, in altra parte, dal "fondo speciale in conto capitale". È presente la RT sia al testo originariamente proposto che a quello, sostitutivo, presentato con il menzionato emendamento.

---

<sup>15</sup> Il testo, di seguito riportato, rappresenta l'approvazione dell'emendamento n. 115 del 28.3.2022 con cui è stato sostituito l'originario testo dell'art. 3: "1. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti", approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), è incrementato per euro 13.000.000,00 per l'anno 2022 e per euro 8.000.000,00 per l'anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, rispettivamente, per euro 10.000.000,00, per l'anno 2022 ed euro 5.500.000,00, per l'anno 2023, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1, e per euro 3.000.000,00, per l'anno 2022 e per euro 2.500.000,00, per l'anno 2023, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2 "Spese in conto capitale", approvati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, lettera e), e 4 della l.r. 21/2021."

La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri finanziari, integrando una mera variazione di bilancio, con la conseguenza che il suo esame esula dal presente referto sulle leggi “di spesa” per confluire nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, cui si rinvia. Si anticipa che anche in successive leggi reg. (n. 11, 16 e 19), al cui esame si rinvia, si assiste all’incremento del fondo speciale di parte corrente mediante prelevamento dal fondo rischi contenzioso.

Articolo 4 (“disposizioni finanziarie relative agli interventi per la rete di distribuzione nel servizio idrico integrato gestito da Acqua pubblica sabina S.P.A. – APS”)

La norma, inserita in sede di emendamento (n. 115 del 28.3.2022), introduce maggiori oneri, nell’esercizio 2022, sia di parte corrente che in conto capitale, per interventi sulla rete di distribuzione del s.i.i. gestito da Acqua pubblica sabina S.p.A. – APS, quantificati in € 100.000,00 (spese correnti) ed € 75.000,00 (spese in conto capitale).

La copertura è realizzata mediante la corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente (U0000T27501) e di parte capitale (U0000T28501). La RT evidenzia che, al momento della presentazione dell’emendamento, i menzionati fondi speciali “*presentano le necessarie disponibilità*”. L’esame degli allegati allo schema di rendiconto 2022 consente di confermare la disponibilità di risorse nei fondi speciali interessati dal prelievo<sup>16</sup>:

- “fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi relativo a spese correnti” (capitolo U0000727501): nel 2022 presenta uno “stanziamento iniziale” di 9.534.080,00 euro; subisce nel corso dell’esercizio plurime variazioni, sia di segno negativo che positivo, tra cui il prelevamento di 100.000,00 euro portato dalla norma di spesa in esame; a fine esercizio presenta uno “stanziamento definitivo” di 3,179 mln di euro;
- “fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi relativo a spese in conto capitale”: “stanziamento iniziale” di 8,64 mln di euro; a seguito di variazioni di segno positivo e negativo, espone a fine 2022 uno “stanziamento definitivo” di 4,495 mln di euro.

I prelevamenti dai menzionati fondi speciali sono confluiti sui seguenti capitoli di spesa, dedicati al potenziamento del s.i.i.:

---

<sup>16</sup> Cfr. “elenco capitoli variati” allegato allo schema di rendiconto 2022.

- U0000D32513 *“spese relative al miglioramento della qualità dei servizi per l’utenza e potenziamento della rete di distribuzione del servizio idrico integrato – parte capitale”*: nel 2022 espone uno “stanziamento iniziale” di 450.000,00 euro; subisce variazioni in aumento e diminuzione, compresa quella, in aumento, di 75.000,00 euro connessa alla norma in esame; a fine esercizio espone uno “stanziamento definitivo” di 950.000,00 euro; analogamente
- U0000D31906 *“spese relative al miglioramento della qualità dei servizi per l’utenza e potenziamento della rete distribuzione del servizio idrico integrato – parte corrente”*: “stanziamento iniziale” di 200.000,00 euro; variazioni in aumento e diminuzione, tra cui, in aumento, quella di 100.000,00 euro collegata alla norma qui in esame; “stanziamento definitivo” di 400.000,00 euro.

I dati di rendiconto 2022 confermano la sussistenza della copertura del maggior onere portato dall’art. 4, della legge reg. n. 7/2022, appena esaminato.

Articolo 5 (*“partecipazione della Regione al Comitato promotore per l’indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura di Roma ad ospitare EXPO 2030”*).

La previsione normativa, il cui testo è riportato in nota<sup>17</sup>, è stata inserita con emendamento n. 115 del 28.3.2022 e prevede una nuova spesa corrente sotto forma di contributo per spese di funzionamento in favore di Roma Capitale, pari a 1 mln di euro per il solo esercizio 2023.

---

<sup>17</sup> *“1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare alla costituzione del Comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, di seguito denominato Comitato, di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e successive modifiche.*

*2. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione al Comitato nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, all'eventuale nomina del rappresentante regionale nell'ambito degli organi di gestione e consultivi previsti dallo statuto del Comitato.*

*3. I diritti della Regione inerenti alla qualità di componente del Comitato sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.*

*4. Il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia, da lui delegato, riferiscono semestralmente alla commissione consiliare competente sull'andamento delle attività svolte dal Comitato.*

*5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 447, della l. 234/2021, gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato sono posti in capo a Roma Capitale, anche avvalendosi di società in house già operanti o appositamente costituite. Con riferimento alle spese concernenti il funzionamento del Comitato, la Regione eroga a Roma Capitale un contributo pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2023.*

*6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa*

La quantificazione degli oneri è illustrata dalla RT in modo generico, con riferimento alle “possibili attività da realizzarsi per gli scopi del comitato” tra cui comunicazione e altro. Si osserva che la normativa statale prevede il finanziamento del Comitato da parte dello Stato e del Comune di Roma. La Regione assume, quindi, un’autonoma iniziativa di spesa con la norma in esame.

Viene istituito un nuovo capitolo di spesa U0000B25926 “contributo in favore di Roma capitale per il funzionamento del comitato di candidatura EXPO Roma 2030” alimentato mediante prelevamento dal fondo speciale di parte corrente.

Dall’esame del bilancio di previsione 2023 – 2025 e, in particolare, dal “bilancio finanziario gestionale” approvato con D.G.R. 31.3.2023, n. 92, risulta lo stanziamento di 1.000.000,00 di euro nel capitolo di spesa innanzi menzionato per il (solo) esercizio 2023. Sussiste, quindi, la copertura in fase previsionale del nuovo onere.

#### Articolo 7 (“programma di sostegno alla maternità”)

La norma, il cui testo è riportato in nota<sup>18</sup>, è il frutto della approvazione dell’emendamento n. 22 di origine consiliare. Introduce una nuova spesa corrente per il sostegno alla maternità, quantificata, per il solo esercizio 2022, in 500.000,00 euro e finanziata mediante corrispondente riduzione del fondo indicato nella norma.

---

*denominata "Contributo in favore di Roma Capitale per il funzionamento del Comitato di candidatura EXPO ROMA 2030", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.*

<sup>18</sup> “1. Al fine di sostenere la maternità e di accompagnare le donne prima e dopo il parto, la Regione istituisce un apposito programma denominato "Programma di sostegno alla maternità".

2. Il programma di cui al comma 1 prevede:

a) l'erogazione di un voucher alle donne partorienti con reddito ISEE non superiore a euro 30.000,00 valido per l'acquisto di prodotti necessari per il neonato;

b) la realizzazione di percorsi individualizzati di accompagnamento alla maternità diretti ad offrire informazioni, linee guida, ascolto e sostegno alle donne prima e dopo il parto.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei voucher e per la realizzazione dei percorsi previsti al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Interoventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese per il sostegno alla maternità", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.”.



Non è presente la RT e non è quindi possibile verificare l'attendibilità della quantificazione del nuovo onere finanziario che, inerendo ad una spesa ricorrente, ai sensi dell'art. 38, comma 1, avrebbe dovuto essere quantificato dalla legge regionale per tutte le annualità del bilancio di previsione (o con il rinvio alla legge di bilancio) e avrebbe dovuto essere indicato l'onere a regime ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, mancante nel caso di specie.

Quanto alla copertura finanziaria, dall'esame dello schema di rendiconto 2022 è stato individuato il capitolo di spesa U0000H41725 "spese per il sostegno alla maternità" che espone uno "stanziamento definitivo" di 500.000,00 euro.

Ferma restando la sussistenza della copertura finanziaria del nuovo onere, si rilevano criticità appena illustrate in riferimento alla quantificazione dell'onere.

Articolo 8 "contributo energetico a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico".

Disposizione inserita a seguito di approvazione di un emendamento di origine consiliare.

Prevede l'erogazione di un contributo energetico "una tantum" in favore delle imprese operanti nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016.

Gli oneri, quantificati in euro 800.000,00 per l'anno 2022, sono coperti mediante la riduzione del fondo speciale di parte corrente.

Non è presente la RT con conseguente impossibilità di valutare l'attendibilità della quantificazione dell'onere effettuata dagli uffici regionali.

Dall'esame dello schema di rendiconto 2022 sono stati individuati i nuovi capitoli dedicati alla nuova in esame, su cui è presente uno "stanziamento definitivo" di 800.000,00 euro, comprovante la sussistenza della copertura finanziaria; non risultano pagamenti effettuati nel 2022. Anche per questa norma si rilevano criticità per quanto attiene al procedimento di quantificazione degli oneri.

\*\*\*

Dal complessivo esame della legge reg. n. 7/2022 emergono, quindi, alcune criticità in relazione alla quantificazione degli oneri, specie nei casi di assenza della RT. Il problema è noto all'Amministrazione regionale anche perché già evidenziato nelle relazioni sulle leggi di spesa dei precedenti esercizi. Il medesimo problema è stato inoltre esaminato in sede di audizione istruttoria.

Si ritiene, in proposito, che una possibile causa della riscontrata criticità possa risiedere nella vigente regolamentazione dei lavori del Consiglio regionale che consente la presentazione di emendamenti a ridosso dell'esame della proposta di legge, per come calendarizzato, senza il tempo necessario per l'elaborazione di una (adeguata) relazione tecnica idonea a quantificare compiutamente i nuovi o maggiori oneri finanziari e provvedere alla relativa copertura.

Nella relazione di deferimento è stato chiesto, in proposito, di riferire se siano stati adottati, o siano in corso di adozione, provvedimenti organizzativi idonei a superare il problema qui descritto, riscontrato anche in successive leggi di spesa, alla cui disamina si rinvia.

\*\*\*

In sede di controdeduzioni, la Regione ha riferito che *“(...) al fine di superare il problema dei tempi inadeguati per l'elaborazione della relazione tecnica a corredo degli emendamenti, non sono state ad oggi adottate modifiche in tal senso. Nel condividere tale criticità, si rappresenta che è nelle intenzioni di questa amministrazione, nell'ambito della complessiva riforma del regolamento dei lavori del Consiglio, presentare una proposta che presti particolare attenzione alle tempistiche necessarie a consentire la corretta quantificazione dei nuovi e maggiori oneri finanziari recati dalle proposte di legge e dagli emendamenti, nonché a provvedere alla relativa copertura.*

Ciò premesso, si ritiene utile sottolineare che la legge regionale di contabilità (l.r. 11/2020) non prescrive l'obbligo, al momento della presentazione, di corredare della relazione tecnica le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare, ma prevede, all'articolo 39, comma 5, che *“ Ai fini della redazione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 40, comma 2, **le proposte di legge di iniziativa consiliare sono corredate di una relazione contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, ovvero indicante puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.**”*, mentre al comma 2 dell'articolo 40, relativo alla relazione tecnica, dispone che *“La commissione consiliare competente in materia di bilancio può richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica per tutte le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare sottoposti al proprio esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica è trasmessa nel termine indicato dalla medesima commissione in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori del Consiglio regionale e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora la Giunta regionale non sia in*

grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalla commissione ne indica le ragioni.”.

Sulla base della previsione di cui al citato articolo 39, comma 5, della legge di contabilità regionale, il Presidente del Consiglio regionale ha adottato, in data 20 ottobre 2021, la **circolare sugli effetti finanziari delle proposte di legge di iniziativa consiliare**, che ha chiarito la portata e il contenuto della predetta relazione, denominata **“Relazione sugli effetti finanziari” (REF)**, definendo altresì le procedure e le modalità per la sua redazione. In particolare, la REF è redatta dall’Area bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, “prima dell’esame di ciascuna proposta di legge da parte della commissione consiliare competente in materia di bilancio, e comunque prima dell’esame da parte dell’Aula” (art. 39, comma 6, l.r. 11/2020).

Tale relazione si è rivelata utile strumento che consente alla Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio” di avere un quadro più preciso della spesa da sostenere, al fine di pervenire alla quantificazione della copertura finanziaria, ma, come si evince dalla citata disposizione, non ne è previsto l’obbligo di redazione per gli emendamenti.

Va tuttavia rilevato che ai sensi dell’articolo 67, comma 10, lettera c), del regolamento dei lavori, il Presidente del Consiglio può dichiarare inammissibili gli emendamenti che “non siano corredati della relazione tecnica sulla copertura finanziaria”, come raccomandato, altresì, dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio nella deliberazione n. 92/2022/RQ.

In tale quadro normativo, le criticità evidenziate dalla Sezione regionale della Corte dei conti non possono che emergere maggiormente in sede di esame di provvedimenti particolarmente corposi quali la legge di stabilità e le leggi collegate. Nel condividere la necessità di approntare le dovute misure correttive che, come già detto, individuino, sempre in un’ottica di salvaguardia delle prerogative consiliari, adeguati tempi procedurali e l’eventuale estensione della REF agli emendamenti di iniziativa consiliare, si auspica che, al contempo, vengano assicurate adeguate risorse umane per le strutture del Consiglio preposte a tali adempimenti. Infatti, la carenza di organico di cui attualmente soffre l’amministrazione può essere solo in parte sopperita da un rafforzamento della collaborazione tra le strutture competenti in materia di bilancio di Giunta e Consiglio: come in altre Regioni, si sono instaurate diverse forme di collaborazione, costanti e informali, tra gli uffici della stessa

*amministrazione, che hanno garantito un flusso procedurale congiunto tra Consiglio e Giunta in tutte le fasi dell'iter legislativo fino all'approvazione finale del testo"*<sup>19</sup>.

\*\*\*

La Corte, nel prendere atto delle controdeduzioni regionali, innanzi riportate, evidenzia che il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, condiviso da questa Sezione, evidenzia il principio secondo cui *"(...) nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale"* (cfr., tra le altre, Sez. Aut., del. n. 8/2021/INPR, punto 4.4.).

Si osserva, in proposito, che emendamenti e subemendamenti possono contenere norme che introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, o, equivalentemente, minori entrate, con conseguenti riflessi, in ultima analisi, sull'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81, comma 3, Cost. Pertanto, la legislazione regionale e, ancor prima, la prassi dei lavori consiliari finalizzata all'approvazione di leggi regionali, è tenuta a conformarsi al superiore principio costituzionale, se del caso aggiornando norme non pienamente conformi con questo, in modo che ogni emendamento (e subemendamento) sia corredato da una congrua relazione tecnica e, quindi, che ci siano i tempi "tecnici" per la sua predisposizione e successivo esame.

La Regione è pertanto invitata a provvedere in questa direzione, sin dall'esercizio in corso, con l'adozione delle misure ritenute più idonee che saranno oggetto di scrutinio nei successivi cicli di controllo.

**Legge reg. 24 maggio 2022, n. 8 "modifiche alla legge reg. 6 agosto 2007, n. 13 (organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge reg. 6 agosto 1999, n. 14 "organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche", in BURL n. 45 del 26.5.2022, in vigore dal 27.5.2022.**

---

<sup>19</sup> Cfr. all. 1) alla nota RL prot. n. 0799954 del 18. 7. 2023, acquisita al prot. n. 4610 del 18. 7. 2023. Nel medesimo allegato la Regione evidenzia le maggioranze necessarie, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, per apportare modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio e, in particolare, la regola della maggioranza dei componenti dopo la terza votazione.

È il risultato dell'esame della PL n. 274 del 1° febbraio 2021, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. 41 del 28 gennaio 2021). La legge in esame consta di 47 articoli e attiene all'organizzazione del sistema turistico laziale. Le norme presentano carattere ordinamentale e organizzatorio (ad es., soppressione Agenzia regionale del turismo); è presente la clausola di neutralità finanziaria (art. 46) atteso che la legge in esame non introduce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come illustrato nella RT.

**Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 9 “disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici”, in BURL n. 52 del 21.6.2022, in vigore dal 21.7.2022.**

È il risultato dell'esame PL n. 313 del 7 ottobre 2021, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. 634 del 5 ottobre 2021). Introduce norme di carattere ordinamentale e organizzativo in materia di esecuzione di contratti di lavori pubblici affidati, in appalto o concessione, dalla Regione. Viene istituito un “comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro” i cui componenti partecipano a titolo gratuito.

È presente la clausola di invarianza finanziaria (art. 46) motivata dall'allegata RT.

**Legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”, in BURL n. 52 del 21.6.2022, in vigore dal 6.7.2022.**

È il risultato dell'esame della PL n. 169 del 21 giugno 2019 di iniziativa consiliare. Consta di 20 articoli con i quali la Regione inserisce una serie eterogenea di interventi a tutela dei disabili (lavoro, scuola, formazione, salute, trasporto, barriere architettoniche, ecc.) innestando nel bilancio nuovi oneri sia di parte corrente che in conto capitale, quantificati dall'art. 20 “disposizioni finanziarie” che provvede alla loro copertura. Si riporta, in nota, il testo della menzionata norma<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> “1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte corrente” e del “Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 ed euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel

*bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2.*

*2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), nonché le risorse derivanti da assegnazioni statali, come di seguito elencate:*

*a) in riferimento agli interventi di cui agli articoli 7 e 10:*

*1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari a euro 14.980.000,02 per l'anno 2022, euro 16.030.000,00 per l'anno 2023 ed euro 16.050.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio - Interventi per la disabilità - pari a euro 2.100.000,00 per l'anno 2022 ed euro 600.000,00 per l'anno 2023, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio - Servizi residenziali per adulti con disabilità grave e complessa -, entrambi iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, e pari a euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche - Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive -, iscritte nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali" della missione 12, titolo 1;*

*2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo per la non Autosufficienza (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della l. 296/2006, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della l. 205/2017 e successive modifiche ed il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della l. 112/2016 e successive modifiche;*

*b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 6 le risorse con vincolo di destinazione previste ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14, della l. 68/1999 e successive modifiche;*

*c) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 9:*

*1) le risorse a carico del bilancio regionale, pari a euro 3.600.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b), della l.r. 17/2015 - Trasferimento risorse agli Enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma capitale - Assistenza alunni disabili -, iscritte nel programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1;*

*2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti l'esercizio delle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della l. 208/2015 e successive modifiche;*

*d) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 11:*

*1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari a euro 8.000.000,00 per l'anno 2022, a euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 3.000.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 7, della l.r. 4/2006 e successive modifiche - Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ATER Lazio -, iscritte nel programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 2, pari a euro 175.000,00 per l'anno 2022, a euro 325.000,00 per l'anno 2023 e a euro 250.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa, di cui alla l.r. 74/1989, - Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - interventi di parte corrente -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, pari a euro 6.100.000,00 per l'anno 2022, a euro 2.600.000,00 per l'anno 2023 e a euro 2.500.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 74/1989, - Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - interventi in conto capitale -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2 e pari a euro 2.500.000,00 per l'anno 2022, a euro 1.500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 1.000.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 95, della l.r. 28/2019 - Eliminazione barriere architettoniche edifici privati -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2;*

*le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 10 della l. 13/1989, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a valere sul fondo per gli investimenti regionali di cui all'articolo 1, comma 134, della l. 145/2018 e successive modifiche e il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;*

e) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 12, le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente: pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio - Interventi per la disabilità -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

1) pari a euro 200.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) - Sistema turistico laziale- spese varie, per quel che concerne la quota parte per gli interventi volti a promuovere il turismo accessibile, iscritte nel programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", titolo 1;

2) pari a euro 500.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) e successive modifiche - Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente, per quel che concerne la quota parte per gli interventi relativi alla promozione dell'esercizio cinematografico anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, iscritte nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nel rispetto delle finalità e delle modalità attuative ivi previste, nonché nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a) legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) e successive modifiche iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1;

b) articolo 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo agli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico e successive modifiche e articolo 4, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo agli interventi socio-assistenziali per soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

c) l.r. 11/2016 iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1;

d) legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

e) l.r. 2/2019, iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1;

f) articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo alle spese per l'attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

g) legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 (Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

h) articolo 16, commi da 20 a 23, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo al fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili - Interventi in conto capitale, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2;

i) articolo 6, comma 6, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo al fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

l) articolo 14 della l.r. 12/1999, iscritte nel programma 06 "Interventi per il diritto alla casa" della missione 12, titolo 1, nonché le risorse relative ai contributi in conto interessi su mutui di edilizia agevolata, iscritte nel programma 02 della missione 08, titolo 1;

m) legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) e successive modifiche, iscritte nei programmi 01 "Sport e tempo libero" e 02 "Giovani" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titolo 1;

n) l.r. 1/2021, iscritte nel programma 08 "Cooperazione ed associazionismo" della missione 12, titoli 1 e 2;

La quantificazione degli oneri non risulta adeguatamente motivata dalla RT che, in proposito, riferisce della *“grande difficoltà a stimare una quantità di risorse completamente sufficiente per i tanti e molteplici interventi previsti all’interno della proposta di legge”* (cfr. pag. all. n. 33 alla risposta istruttoria 6.3.2023).

In termini generali, non è quindi possibile effettuare una valutazione sulla corretta quantificazione degli oneri, mancando specifiche informazioni su ciascun intervento di spesa introdotto dalla legge reg. in esame.

A titolo esemplificativo, per l’intervento previsto dall’articolo 8 in materia di *“accessibilità e mobilità del personale”*, non risulta una specifica quantificazione degli oneri per attuare la previsione recata dal primo comma, secondo cui *“la Regione, al fine di favorire l’autonomia delle persone con disabilità, garantisce l’accessibilità ai mezzi di trasporto e alle relative infrastrutture (...) su tutti i servizi di trasporto offerti, sia nelle aree urbane che extraurbane”*. In proposito, sarebbe stato necessario, tra gli altri, il riferimento ad uno studio sui problemi alle reti di trasporto metropolitano che presentano ascensori e scale mobili guasti, come nel Comune di Roma capitale in relazione al servizio di trasporto metropolitano gestito da ATAC s.p.a.

Copertura in fase di previsione e in fase di rendicontazione.

Il seguente prospetto dimostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase di previsione, data dal raffronto tra nuovo onere introdotto dalla legge in esame e stanziamento nel bilancio di previsione 2022 – 2024 per come variato con D.G.R. n. 608 del 26.7.2022 istitutiva dei nuovi capitoli di spesa:

---

o) *legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 (Disposizione per l’istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità “Non collaboranti”) e successive modifiche, iscritte nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 11 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1;*

p) *articolo 9 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne), iscritte nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1;*

q) *l.r. 5/2017, iscritte nel programma 08 della missione 12, titolo 1.*

4. *All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 - Un’Europa più sociale e inclusiva.”.*



<i>(in euro)</i>				
	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dalla legge n. 10/2022	promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità	1.000.000,00 parte corrente	1.500.000,00 parte corrente	1.500.000,00 parte corrente
	promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità	500.000,00 parte capitale	500.000,00 parte capitale	500.000,00 parte capitale
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 608/2022)	fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità - trasferimenti correnti alle amm.ni locali (H41730)	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità - parte capitale (H42542)	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 26.7.2022, n. 608

La copertura in fase di rendicontazione è positivamente verificata dal raffronto tra nuovo onere e “stanziamento definitivo” iscritto nello schema di rendiconto 2022 per ciascuno dei due capitoli di spesa, come da seguente prospetto:

schema rendiconto 2022			
capitoli	previsioni definitive	impegni	pagamenti
H41730	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
H42542	500.000,00	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema rendiconto 2022

Si rilevano, quindi, alcune criticità nel procedimento di quantificazione dei nuovi oneri, come visto non adeguatamente supportato da dati riferibili a ciascun intervento di spesa (nuova o maggiore) spesa. Inoltre, per i nuovi oneri di parte corrente, si rileva la mancata indicazione dell'onere a regione, previsto dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011; analogamente, per i nuovi oneri di parte capitale, si rileva la mancata indicazione dell'“ammontare complessivo della spesa” secondo quanto previsto dal secondo comma della menzionata norma.

**Legge reg. 17 giugno 2022, n. 11 “disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie”, in BURL n. 52 del 21.6.2022, in vigore dal 22.6.2022.**

È il risultato della PL n. 291 del 15 aprile 2021 di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 190 del 13 aprile 2021). Consta di 20 articoli recanti una pluralità di nuovi o maggiori oneri finanziari, di parte corrente e, a seguito di approvazione di emendamenti e subemendamenti, anche di parte capitale. Complessivamente, i nuovi e maggiori oneri innestati dalla legge in esame sono dalla stessa quantificati in 20,90 mln di euro per il 2022 e 18,550 mln per il 2023.

Per quanto attiene alla promozione di salute e sicurezza sul lavoro (art. 1 - 18) la legge introduce nuovi oneri per formazione professionale, premi e contributi a imprese oltre a contributi a minori orfani di caduti sul lavoro. Alla loro quantificazione e copertura provvede l'art. 18 “disposizioni finanziarie” il cui testo è riportato in nota.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> “1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti gli interventi previsti dal piano strategico, fatta eccezione per quelli relativi all'articolo 5, comma 3, si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 “Sostegno all'occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 3, si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione della Giornata per la salute e della sicurezza sul lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 14 e 15, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 concernente il “Premio l'impresa per la sicurezza”, si provvede mediante l'istituzione, nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata “Spese per il Premio l'impresa per la sicurezza”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

5. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 concernente la concessione di contributi alle imprese, si provvede mediante l'istituzione, nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata “Contributi alle imprese per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 30.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

6. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti statali in favore delle attività di formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 81/2008, di cui al programma 03 della missione 15, titolo 1, nonché le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.”.

Il successivo art. 19, recante “*incremento dei fondi speciali. Disposizioni varie*”, il cui testo è riportato in nota<sup>22</sup>, realizza una variazione di bilancio attingendo al fondo rischi

---

<sup>22</sup> 1. Gli stanziamenti dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, approvati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), sono incrementati, rispettivamente, per euro 7.000.000,00, per l’anno 2022, per la parte corrente e per euro 3.900.000,00, per l’anno 2022 e per euro 15.000.000,00, per l’anno 2023, per la parte in conto capitale, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, per complessivi euro 10.900.000,00, per l’anno 2022 e per euro 15.000.000,00, per l’anno 2023, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della l.r. 21/2021

2. All’ All’Allegato A all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale – LAZIOcrea S.p.A., di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 6.500.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 e successive modifiche, relativo a finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 1.000.000,00, per l’anno 2022 ed euro 2.000.000,00, per l’anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2;

c) è inserita l’autorizzazione di spesa, relativa alla legge regionale 18 aprile 2003, n. 11 (Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali), di cui al programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l’anno 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

3. La Regione sostiene la diffusione dell’agricoltura sociale e promuove, in tale ambito, la realizzazione di attività solidali, di carattere socioterapeutico, riabilitativo, educativo e formativo, rivolte all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo delle persone disagate.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione concede un contributo straordinario a favore di “Agricoltura Capodarco società cooperativa sociale” di importo pari a euro 400.000,00, per l’anno 2022, destinato all’acquisto di immobili e attrezzature da impiegare nella realizzazione delle attività indicate al medesimo comma 3.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributo straordinario in favore della società cooperativa sociale Agricoltura Capodarco”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 400.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, comma 105, della l.r. 28/2019 di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1.

6. La Regione supporta l’organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale presso l’Autodromo di Vallelunga e promuove la realizzazione di iniziative di educazione e sensibilizzazione alla guida sicura e alla sicurezza stradale presso il centro di guida sicura ACI - SARA adiacente all’autodromo di Vallelunga.

7. Gli interventi di cui al comma 6 sono realizzati da ACI Vallelunga S.p.A. secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sport e sicurezza stradale.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo in favore di ACI Vallelunga S.p.A. per le attività promozionali e le iniziative di educazione e sensibilizzazione alla guida sicura ed alla sicurezza stradale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente

contenzioso; introduce, inoltre, nuovi (o maggiori) oneri finanziari, provvedendo alla relativa copertura, in settori “vari”, tra cui:

- incrementi di preesistenti autorizzazioni di spesa; finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche e tutela delle risorse idriche;
- interventi a favore del settore dell’agricoltura e del Consorzio industriale del Lazio, cui viene concesso in comodato d’uso gratuito e per la durata di tre anni, una porzione dell’immobile in disponibilità della Regione (la nuova sede di “campo romano”);
- due contributi finanziari a soggetti predeterminati con legge: cooperativa sociale “agricoltura Capodarco”: € 400.000,00 nel 2022; ACI Vallelunga spa: € 500.000,00 nel 2022 e 2023, poi incrementati a 600.000,00 euro con l’art. 23 della legge reg. di assestamento n. 16/2022 (d.g.r n. 742/2022).

Quanto alla variazione (art. 19, comma 1) con cui viene incrementato lo stanziamento dei fondi speciali con corrispondente riduzione delle risorse iscritte al fondo rischi contenzioso, esercizi 2022 e 2023 del bilancio di previsione, non trattandosi di nuovo o maggiore onere finanziario, l’esame della disposizione in esame esula dal presente referto, come già innanzi evidenziato in sede di analisi della legge reg. n. 7/2022.

Di seguito è rappresentato un prospetto riepilogativo dei nuovi e maggiori oneri recati dalla legge reg. n. 11/2022 con le relative fonti di copertura:

---

*riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.*

9 *La Regione, al fine di sostenere il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio industriale del Lazio, è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo, in comodato d’uso gratuito e per la durata di tre anni, una porzione dell’immobile in propria disponibilità sito in Roma, via di Campo Romano, n. 8, non superiore a 750 metri quadrati, da adibire a sede istituzionale dell’ente.*

legge reg. 17 giugno 2022, n. 11												
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF/ NF	2022	2023	2024	MISS	PROG	2022	2023	2024	
18, co 1 e co 6	SC	Nfo	PQ	1.000.000,00	1.000.000,00		15	3	riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse	riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse		
18, co 2 e co 6; 5, co 3	SC	Nvs	PQ	50.000,00	50.000,00		15	3	"..."	"..."		
18, co 3 e co 6; 14, 15			IF									
18, co 4 e co 6; 6	SC	Nvs	PQ	20.000,00			15	3	"..."	"..."		
18, co 5 e co 6; 9	SC	Nvs	PQ	30.000,00			15	3	"..."	"..."		
19, co 1	Incremento fondi speciali di parte corrente e di parte capitale			10.900.000,00	15.000.000,00		20	3	riduzione del fondo rischi per le spese legate al contenzioso	riduzione del fondo rischi per le spese legate al contenzioso		
19, co 2, lett. a)	SC		PQ	6.500.000,00			20	3	riduzione del fondo speciale			
19, co 2, lett. b)	SK		PQ	1.000.000,00	2.000.000,00		18	1	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
19, co 2, lett. c)	SK		PQ	500.000,00			9	6	riduzione del fondo speciale			
19, co 3, 4, 5	SK	Nvs	PQ	400.000,00			16	1	riduzione precedente autorizzazione di spesa (art. 7, co 105, LR 28/2019)			
19, co 6, 7, 8	SC	Nvs	PQ	500.000,00	500.000,00		1	3	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
<b>totale</b>				<b>20.900.000,00</b>	<b>18.550.000,00</b>	<b>-</b>						

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge reg. n. 11/2022

### Quantificazione degli oneri

La RT non fornisce adeguata motivazione della quantificazione dei diversi oneri previsti dai vari interventi (informazione, art. 5; formazione, art. 6; prevenzione art. 7), limitandosi a fornire dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro e sul numero di lavoratori presenti nel Lazio. La stessa RT riferisce che *“la quantificazione delle risorse è stata effettuata in via prudenziale, garantendo un primo accantonamento in considerazione delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente ...”*.

Su queste basi, non risulta possibile valutare la congruità della stima effettuata dagli uffici regionali.

Si osserva che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, l'introduzione di una nuova spesa corrente richiede la quantificazione della stessa a regime oltre alla quantificazione dell'onere annuale per ciascuno esercizio del bilancio di previsione, requisiti non soddisfatti dalla legge regionale in esame.

Si rileva, inoltre, la mancata quantificazione del nuovo onere recato dall'art. 13 *“contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro”*, nulla prevedendo, in proposito, il successivo art. 18.

In sede di emendamenti e sub emendamenti sono state introdotte nuove norme di spesa; è presente la RT il cui contenuto, generico, non risulta sufficiente a consentire una valutazione di congruità della stima effettuata dagli uffici regionali.

Per quanto attiene alle norme dell'articolo 19, inserite in sede di subemendamento, con cui vengono erogati contributi regionali in favore di soggetti predeterminati (cooperativa sociale Agricoltura Capodarco; ACI Vallelunga S.p.a.) si nutrono perplessità con riferimento al rispetto della normativa generale in materia di contribuzioni pubbliche, che necessita di regole predeterminate sulla cui base esaminare le domande di contributo dei potenziali destinatari, in conformità ai generali canoni di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Nella relazione di deferimento sono stati richiesti chiarimenti sui menzionati rilievi.

\*\*\*

In sede di controdeduzioni, la Regione ha osservato che *“l'adozione di disposizioni in favore di soggetti puntualmente predeterminati, come avvenuto nel caso specifico, è riferita ad interventi che, ritenuti strategici da parte della Regione, sottendono a finalità che, seppur in forma indiretta, sono comunque rivolte al soddisfacimento del pubblico interesse ed afferiscono a tematiche, soprattutto per quel che concerne il contributo straordinario in favore della società cooperativa “Agricoltura Capodarco” e la possibilità di finanziare iniziative di educazione e sensibilizzazione alla guida sicura ed alla sicurezza stradale presso il Centro guida sicura ACI-SARA, dall'importante valore sociale. Sotto altra forma è da intendersi il finanziamento di eventi e iniziative presso l'Autodromo di Vallelunga la cui valorizzazione, data la storica e consolidata importanza, è eminentemente strategica per la Regione dal punto di vista dello sviluppo economico del territorio. Pertanto, nel prendere atto di quanto osservato da codesta ill.ma Corte e nel garantire in prospettiva futura una sempre maggiore e necessaria prudenza nel ricorso alle fattispecie in esame, nel rispetto dei canoni di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, si ritiene che l'utilizzo dello strumento del 'finanziamento diretto', all'interno di specifiche disposizioni normative, possa conservare una sua ragion d'essere quando non deroghi alla concreta funzione di beneficio in favore della collettività, come avvenuto nei casi predetti”*.<sup>23</sup>

\*\*\*

---

<sup>23</sup> Cfr. nota RL prot. n. 0799954 del 18. 7. 2023, acquisita al prot. n. 4610 del 18. 7. 2023.

La Corte, nel prendere atto dei chiarimenti innanzi riportati, riserva ogni valutazione in proposito alla competente sede del giudizio di parificazione del rendiconto.

\*\*\*

### Copertura finanziaria in fase di previsione

Il seguente prospetto dimostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase di previsione, data dal raffronto tra nuovo onere recato dalla legge e stanziamento nel bilancio di previsione 2022 - 2024, per come variato con D.G.R. n. 488 del 28.6.2022 istitutiva dei nuovi capitoli di spesa:

				<i>(in euro)</i>
	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dalla legge n. 11/2022	interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	1.000.000,00 parte corrente	1.000.000,00 parte corrente	
	giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro	50.000,00 parte corrente	50.000,00 parte corrente	
	premio per l'impresa e la sicurezza	20.000,00 parte corrente		
	contributi alle imprese per la sicurezza luoghi di lavoro	30.000,00 parte corrente		
	contributo straordinario in favore della cooperativa sociale agricoltura Capodarco	400.000,00 parte capitale		
	contributo in favore di ACI Vallelunga spa	500.000,00 parte corrente	500.000,00 parte corrente	
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 488/2022)	fondo per gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (F31961)	1.000.000,00	1.000.000,00	
	spese per la giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro (F31962)	50.000,00	50.000,00	
	spese per il premio per l'impresa e la sicurezza (F31963)	20.000,00		
	contributi alle imprese per la sicurezza luoghi di lavoro (F31964)	30.000,00		
	contributo straordinario in favore della cooperativa sociale agricoltura Capodarco (B16509)	400.000,00		
	contributo in favore di ACI Vallelunga spa (C21931)	600.000,00	600.000,00	150.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 28.6.2022, n. 488

La copertura in fase di rendicontazione risulta positivamente verificata dal raffronto tra onere introdotto dalla legge e "previsione definitiva di spesa" iscritta nello schema di rendiconto 2022, come da seguente prospetto:

schema rendiconto 2022			
capitoli	previsioni definitive	impegni	pagamenti
F31961	1.000.000,00	-	-
F31962	50.000,00	-	-
F31963	20.000,00	-	-
F31964	30.000,00	-	-
B16509	400.000,00	-	-
C21931	600.000,00	600.000,00	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema rendiconto 2022<sup>24</sup>

Da tutto quanto precede, l'esame della legge reg. n. 11/2022 evidenzia alcune criticità nella fase di quantificazione degli oneri. I documenti di bilancio dimostrano, invece, la sussistenza delle coperture finanziarie.

**Legge reg. 12 luglio 2022, n. 12 "riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (...). Disposizioni varie", in BURL n. 58 del 12.7.2022, in vigore dal 13.7.2022.**

È il risultato dell'esame della PL n. 328 del 30 marzo 2022 di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 135 del 29 marzo 2022). Innesta nel bilancio regionale nuovi oneri finanziari, di parte corrente e di parte capitale, quantificati in complessivi 6.553.862,94 euro nel 2022 e 2.050.000,00 euro nel 2023.

Articolo 1 "riconoscimento di DFB della Regione Lazio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa".

Quantifica i DFB in complessivi 1,503 mln di euro, il cui elenco analitico è contenuto nell'all. A alla legge reg. medesima. Circa il 61% deriva da incarichi professionali di rappresentanza e difesa ad avvocati esterni alla Regione. La relazione illustrativa al progetto di legge riferisce che si tratta di incarichi risalenti nel tempo e che, adesso, la prassi di non impegnare la spesa nel momento al conferimento dell'incarico sarebbe superata.

<sup>24</sup> Si precisa che il capitolo di spesa dedicato al contributo in favore di ACI Vallelunga spa (C21931) è stato variato in aumento con l'art. 23 della legge reg. n. 16/2022. Pertanto, lo stanziamento definitivo per gli esercizi 2022 e 2023 è pari ad € 600.000,00; € 150.000,00 per il 2024.



In proposito, l'organo di revisione della Regione ha adottato un parere (positivo con "raccomandazioni") opportunamente rammentando le modalità di gestione contabile di detti incarichi al fine di evitare la formazione di DFB.

La restante massa debitoria proviene dal servizio idrico acquisito dalla Regione dall'ex cassa del mezzogiorno.

Articolo 2 "copertura finanziaria", il cui testo è riportato in nota<sup>25</sup>, provvede alla copertura finanziaria dei DFB quantificati nel precedente art. 1 mediante prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (U0000T720501) la cui capienza, attestata dalla RT, è stata verificata in sede istruttoria sui dati di bilancio.

Con D.G.R. 14 luglio 2022, n. 552 sono state disposte le variazioni al bilancio di previsione 2022 - 2024 in attuazione della norma in esame, incrementando lo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa:

- U0000R21419 ("oneri per compensi professionali") e U0000R21420 ("oneri per domiciliazioni") per complessivi € 912.742,39;
- U0000D33902 ("spese per acquedotti e fognature") e U0000D33905 ("spese per energia elettrica") per complessivi € 591.120,55.

Il primo dei capitoli appena menzionati (R21419) nel 2022 presenta uno "stanziamento iniziale" di 2,5 mln di euro; plurime variazioni in aumento (tra cui quella conseguente alla indicata D.G.R. n. 552/2022, in applicazione degli artt. 1 e 2 ora in esame).

Il secondo dei menzionati capitoli (UR21420) nel 2022 presenta uno "stanziamento iniziale" di 200.000,00 euro; variazioni in aumento, tra cui quella effettuata con la menzionata D.G.R. n. 552/2022, e uno "stanziamento definitivo" di 1,103 mln di euro.

Anche il terzo (D33902) ed il quarto (D33905) capitolo, innanzi indicati, sono stati variati in aumento dalla menzionata D.G.R. n. 552/2022 con la quale si realizza la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022. In particolare:

---

<sup>25</sup> "1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, quantificati in complessivi euro 1.503.862,94, per l'anno 2022, si provvede mediante l'integrazione, rispettivamente, per euro 912.742,39 del programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e per euro 591.120,55 del programma 04 "Servizio idrico integrato" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1".

il cap. D33902 presenta nel 2022 uno “stanziamento iniziale” di 2,3 mln di euro; uno “stanziamento definitivo” di € 2,449 mln;

il cap. D33905 presenta uno “stanziamento iniziale” pari a 0,00 e uno “stanziamento definitivo” di € 250.638,07.

### Copertura in fase di previsione

Il seguente prospetto dimostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase di previsione, data dal raffronto tra nuovo onere recato dalla legge reg. e stanziamento nel bilancio di previsione 2022 – 2024 per come variato con D.G.R. n. 552 del 14.7.2022.

				<i>(in euro)</i>
	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dagli artt. 1 e 2 legge n. 12/2022	oneri per compensi professionali	9.334,05 parte corrente		
	oneri per domiciliazioni	903.408,34 parte corrente		
	spese per acquedotti e fognature	398.937,01 parte corrente		
	spese per energia elettrica	192.183,54 parte corrente		
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 552/2022)	oneri per compensi professionali da contenzioso (R21419)	9.334,05		
	oneri per domiciliazioni (R21420)	903.408,34		
	spese per acquedotti e fognature (D33902)	398.937,01		
	spese per energia elettrica (D33905)	192.183,54		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 14.7.2022, n. 552

## Copertura in fase di rendicontazione

Risulta positivamente verificata dal raffronto tra oneri introdotti dalla norma e “previsione definitiva di competenza” iscritta negli allegati allo schema di rendiconto 2022 <sup>26</sup>, come da seguente prospetto:

schema rendiconto 2022	
capitoli	previsioni definitive
R21419	5.313.328,06
R21420	1.103.408,34
D33902	2.448.987,11
D33905	219.320,24

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema rendiconto 2022

### Articolo 4 (Fondazione di partecipazione “Rome Technopole”)

La norma in esame, inserita con un emendamento, autorizza la Regione a partecipare, in qualità di “fondatore promotore” alla costituzione della fondazione di partecipazione “Rome Technopole” “con lo scopo di promuovere un polo multi tecnologico e transdisciplinare per la didattica, la ricerca e il trasferimento tecnologico nei settori di specializzazione relativi a: a) transizione energetica e sostenibilità; b) trasformazione digitale; c) bio – farmaceutico e salute” (cfr. comma 1, art. 4, cit.).

Il comma 6, riportato in nota<sup>27</sup>, introduce nuovi oneri di titolo I e di titolo III per la cui copertura sono istituiti appositi capitoli di spesa alimentati da riduzione del fondo speciale

<sup>26</sup> L'allegato “gestione spese per capitolo” contabilizza 5,313 mln a titolo di “previsioni definitive di competenza”; analogamente, cfr. l'allegato “elenco capitoli variati” che espone uno “stanziamento definitivo” di 5,313 mld di euro. I capitoli di spesa qui considerati mostrano, nell'esercizio 2022, impegni e pagamenti. I primi risultano di importo maggiore rispetto agli oneri recati dagli art. 1 e 2 della legge reg. in esame, evidentemente attendendo a debiti diversi e ulteriori rispetto a quelli introdotti dalle norme menzionate. Analoghe evidenze si ottengono dall'esame, nei medesimi allegati, dei capitoli di spesa D33902 e D33905. Si tratta, in ogni caso, di evidenze che non rilevano nel presente referto, limitato alla verifica della sussistenza di idonea copertura finanziaria.

<sup>27</sup> “Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 03 “Ricerca e innovazione” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 03 della missione 14, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla fondazione Rome Technopole”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 10.000,00, per l'anno 2022,

di titolo I, per il quale la RT attesta la disponibilità di risorse al tempo della presentazione dell'emendamento, circostanza confermata in sede istruttoria.

### Copertura in fase di previsione

Il seguente prospetto dimostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase di previsione, data dal raffronto tra nuovo onere recato dall'art. 4 in esame e lo stanziamento nel bilancio di previsione 2022 - 2024 per come variato con D.G.R. n. 552 del 14.7.2022 istitutiva dei nuovi capitoli di spesa.

(in euro)				
	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dall'art. 4 legge n. 12/2022	funzionamento della Fondazione Technopole	40.000,00 parte corrente	50.000,00 parte corrente	50.000,00 parte corrente
	partecipazione alla Fondazione Technopole	10.000,00 parte corrente		
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 552/2022)	spese relative al funzionamento della Fondazione Technopol (C31902)	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	spese relative alla partecipazione alla Fondazione Technopole (C32516)	10.000,00		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 14.7.2022, n. 552

### Copertura in fase di rendicontazione

Positivamente verificata dal raffronto tra nuovo onere finanziario introdotto dalla norma in esame e la voce "previsione definitiva di competenza" iscritta nell'allegato "gestione spese per capitolo" e, equivalentemente, nello "stanziamento definitivo" iscritto nell'allegato "elenco capitoli variati" allo schema di rendiconto 2022:

*è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1; b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 03 della missione 14, denominata: "Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione Rome Technopole", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 40.000,00, per l'anno 2022, e a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2023, 2024, 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni dal 2022 al 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni 2025 e 2026, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale."*

50

schema rendiconto 2022			
capitoli	previsioni definitive	impegni	pagamenti
C31902	40.000,00	40.000,00	40.000,00
C32516	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema rendiconto 2022

### Articolo 5 (“fondo regionale per l’adeguamento prezzi”)

Disposizione inserita in sede di emendamento, innesta nuovi oneri di parte capitale. Il testo, riportato in nota<sup>28</sup>, quantifica detti oneri e provvede alla loro copertura finanziaria mediante riduzione del fondo speciale di parte capitale. È istituito, nel titolo 2 di spesa, il “fondo regionale per l’adeguamento dei prezzi”, destinato al finanziamento e alla prosecuzione in condizioni di equilibrio finanziario degli interventi regionali riferibili ad appalti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge.

La dotazione del fondo stesso, già determinata nel comma 3, è stata poi rideterminata con il collegato alla legge finanziaria (legge reg. n. 19/2022, art. 9, comma 175) in euro 5.000.000,00 nel 2022 e in euro 2.000.000,00 nel 2023. La copertura è prevista mediante il prelevamento dal fondo speciale di parte capitale.

<sup>28</sup> “1. Al fine di fare fronte all'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, dei prodotti petroliferi ed energetici e dei carburanti, verificatosi a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19 e da ultimo aggravato dal conflitto russo ucraino e di limitarne gli effetti negativi per le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011, è istituito nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale", il "Fondo regionale per l'adeguamento dei prezzi".

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono dirette al finanziamento e alla prosecuzione in condizioni di equilibrio finanziario degli interventi regionali riferibili ad appalti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sono aggiuntivi rispetto alle risorse assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione a valere sui fondi di cui, rispettivamente, all'articolo 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1 septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina).

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 5.000.000,00, per l'anno 2022, e a euro 2.000.000,00, per l'anno 2023, e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 (3).

### Copertura in fase di previsione

Il seguente prospetto dimostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase di previsione, data dal raffronto tra l'onere introdotto dall'articolo 5 e stanziamento nel bilancio di previsione 2022 - 2024, per come variato con D.G.R. n. 552 del 14.7.2022 istitutiva dei nuovi capitoli di spesa.

(in euro)				
	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dall'art. 5 legge n. 12/2022	adeguamento prezzi	5.000.000,00 parte capitale - stanziamento aumentato con art. 9, co. 175 lr 19/2022	2.000.000,00 parte capitale	
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 552/2022)	fondo regionale per l'adeguamento dei prezzi (T22509)	5.000.000,00	2.000.000,00	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 14.7.2022, n. 552

### Copertura in fase di rendicontazione

Risulta positivamente verificata dal raffronto tra nuovo onere e "previsione definitiva di spesa" indicata negli allegati allo schema di rendiconto 2022, come da seguente prospetto:

schema rendiconto 2022			
capitoli	previsioni definitive	impegni	pagamenti
T22509	4.597.394,89	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema rendiconto 2022

**Legge reg. 12 luglio 2022, n. 13 "modifica della perimetrazione della riserva naturale regionale "Tor Caldara", in BURL n. 59 del 14.7.2022, in vigore dal 25.7.2022.**

È il risultato dell'esame della PL n. 189 dell'8 ottobre 2019 di iniziativa consiliare. La legge, il cui testo è riportato in nota<sup>29</sup>, estende il perimetro della riserva naturale "Tor Caldara",

<sup>29</sup> "Art. 1 Modifica della perimetrazione della Riserva naturale regionale "Tor Caldara"

1. La perimetrazione della Riserva naturale regionale "Tor Caldara", istituita con legge regionale 26 agosto 1988, n. 50, è modificata secondo la planimetria in scala 1: 5000 e la relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Nel territorio oggetto di ampliamento di cui al comma 1 e fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, si

ubicata nel Comune di Anzio. Non è prevista la clausola di non onerosità né la relazione tecnica a dimostrazione della non onerosità.

Dall'esame dei due articoli di cui si compone, non può escludersi che la legge in esame non produca nuovi oneri per il bilancio regionale, con riferimento, in particolare, al personale attualmente in servizio presso la riserva naturale per il quale la legge medesima si propone di garantire una "continuità dell'impiego". Sembrerebbe desumersi, dalla lettera della norma, il transito del menzionato personale da un ente ad altro ente.

In sede di deferimento è stato chiesto di chiarire, con opportuna documentazione a supporto, se il passaggio del personale sia dal Comune di Anzio all'ente regionale "parco regionale dei castelli romani", quantificando la relativa spesa. Precisare se la "riserva naturale" menzionata sia, o meno, un ente, atteso che non risulta menzionata nell'elenco degli "enti pubblici dipendenti" della Regione Lazio.

\*\*\*

In sede di controdeduzioni, la Regione ha evidenziato che "La legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, all'art. 39 prevedeva che la Giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dovesse riordinare la gestione delle aree protette affidate ai Comuni passandola agli Enti strumentali della Regione Lazio.

Negli anni passati, nelle more dell'adeguamento sopradescritto, della legge istitutiva dell'area protetta alla legge quadro regionale, ovvero la l.r. n. 29/1997, è stato destinato dalla Regione Lazio, un contingente di personale appartenente al ruolo della Giunta, al fine di svolgere funzioni di supporto per la gestione della Riserva Naturale Regionale. Detto personale risulta essere attualmente

---

applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 della L.R. 29/1997 per le zone A di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima L.R. 29/1997.

**Art. 2** Modifica alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 50 "Istituzione della riserva naturale regionale "Tor Caldara" in comune di Anzio". Disposizioni attuative

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 50/1988 è sostituito dal seguente:

"1. La gestione della riserva naturale regionale "Tor Caldara" è affidata all'ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani" che vi provvede secondo i criteri e le modalità di gestione indicati nel Capo II, sezione I, della L.R. 29/1997 e successive modifiche."

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente permanente:

a) individua le modalità operative, anche mediante accordi o convenzioni, per consentire il subentro dell'ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani" al Comune di Anzio nella gestione della Riserva naturale regionale "Tor Caldara";

b) definisce le modalità per la continuità dell'impiego del personale attualmente in servizio presso la Riserva naturale regionale "Tor Caldara".

*assegnato per il servizio presso la Riserva naturale Tor Caldara e retribuito dalla stessa Regione, che fino ad oggi ha operato a supporto dell'Ente di gestione Comune di Anzio continuerà ad operare, in continuità amministrativa e tecnica, a sostegno dell'Ente Parco dei Castelli Romani rimanendo in quella sede, lasciando inalterata la spesa a carico del bilancio regionale.*

*Si evidenzia, altresì, che il previsto riordino delle aree protette gestite dai Comuni, come nel caso della Riserva di Tor Caldara, sia assolutamente auspicabile, in quanto concentrerebbe in un numero inferiore di Enti regionali la gestione delle aree naturali protette, portando, complessivamente, sebbene non quantificabile attualmente con precisione, a un risparmio in termini economici da parte dell'Amministrazione regionale".<sup>30</sup>*

\*\*\*

Alla luce dei chiarimenti innanzi riportati, può ritenersi che la legge reg. n. 13/2022 non abbia natura onerosa.

**Legge reg. 25 luglio 2022, n. 14 "disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani", in BURL n. 62 del 26.7.2022, in vigore dal 27.7.2022.**

È il risultato dell'esame della PL n. 330 del 13 aprile 2022 di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. 186 del 12 aprile 2022). La legge istituisce gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO), aventi personalità di diritto pubblico e un'articolata struttura organizzativa (presidente, consiglio direttivo, direttore generale) diffusamente disciplinata dalla legge in esame, il cui art. 3, comma 12, prevede che il patrimonio dell'EGATO è costituito da un fondo di dotazione istituito dai Comuni sulla base della rispettiva quota di rappresentanza all'interno dell'EGATO.

L'EGATO, inoltre, è stazione appaltante per l'affidamento del servizio di raccolta e trattamento rifiuti nel perimetro dell'ambito. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo sull'attività svolta dall'EGATO, esercitando poteri sostitutivi nei casi previsti.

L'art. 11 inserisce la clausola di non onerosità prevedendo che "dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale".

---

<sup>30</sup> Cfr. nota RL prot. 773034 del 12.7.2023 della Direzione regionale ambiente.



La RT precisa che *“gli EGATO si configurano come enti dipendenti della Regione”*. In sede di deferimento è stato evidenziato che non appare certo il ritenere, anche solo a livello prudenziale, che questi enti “dipendenti” non possano comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come avviene per ogni altro ente dipendente della Regione. In ogni caso, è stato rilevato che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 196/2009 *“le Regioni (...) sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall’art. 17.”*.

Nel caso di specie la RT non quantifica gli oneri finanziari, a carico dei Comuni dei diversi ATO, derivanti dal funzionamento nei neo istituiti EGATO, i cui costi di funzionamento appaiono di evidente sussistenza dalla lettura delle varie disposizioni della legge reg. in esame, specie in riferimento al personale di cui dovranno essere dotati questi enti pubblici di nuova istituzione. Nella medesima RT è riferito che *“tutti i costi derivanti dall’istituzione e dall’operatività del nuovo ente EGATO sono coperti dalla tariffa di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”* ma questa affermazione non risulta dimostrata, anche prescindendo dal fenomeno di diffusa evasione della tariffa rifiuti, continuamente accertato da questa Corte.

Nel deferimento veniva rilevato, in sintesi, che la RT non dimostra, almeno per approssimazione, quanto costerà ciascuno dei cinque EGATO di nuova istituzione né, conseguentemente, se la tariffa rifiuti sia affettivamente sufficiente a coprire le spese di tali enti. Sono stati chiesti, quindi, chiarimenti in proposito, resi dalla Regione in sede di controdeduzioni, nelle quali viene riferito che *“contrariamente a quanto precedentemente affermato, gli enti di governo d’ambito territoriale ottimale (EGATO), non si configurano come enti dipendenti della Regione Lazio la quale, ai sensi della normativa prevista, esercita esclusivamente funzioni di vigilanza e controllo sulla relativa attività svolta e, in caso di ingiustificata inerzia o grave inadempimento dello stesso e/o in caso di mancata approvazione del Piano d’ambito, i poteri sostitutivi secondo le modalità previste dall’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e s.m.i.. Dell’EGATO, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica, fanno parte i comuni appartenenti al medesimo ATO, ed il relativo patrimonio è costituito, in particolare, da:*

a) un fondo di dotazione istituito, all'atto della costituzione dell'Assemblea, dai comuni sulla base della rispettiva quota di rappresentanza all'interno dell'EGATO; b) eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;

c) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri. In virtù di ciò e tenuto conto che i costi di funzionamento dei nuovi enti sono coperti dalla tariffa di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (come, da ultimo, chiarito dalla Delibera 3 agosto 2021, n. 363/2021/rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e Ambiente), è stata inserita un'apposita clausola di non onerosità, in quanto, sulla base di quanto stabilito dalla l.r. n. 14/2022, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.

Di seguito, si riporta una tabella esplicativa elaborata dalla struttura regionale competente dove sono evidenziati i citati costi di funzionamento:

COSTO PREVISTO PER CIASCUN EGATO AI SENSI DELLA L.R. 14/2022									
L.R. 14/2022		%	INDENNITA' PRESIDENTE REGIONE LAZIO art. 1 l.r. 4/2013		MESI	TOTALE ANNUO	N.	TOTALE COSTO ANNUO	
ART. 3 C. 5	PRESIDENTE EGATO	80	10.341,00 €	8.272,80 €	12	99.273,60 €	1	99.273,60 €	
ART. 3 C. 5	CONSIGLIERI	40	10.342,00 €	4.136,80 €	12	49.641,60 €	4	198.566,40 €	
ART. 12 DGR 998/2022	REVISORE UNICO DEI CONTI				12	10.000,00 €	1	10.000,00 €	
DIRETTORE REGIONALE L.R. 6/2001	direttore generale				13	155.000,00 €	1	155.000,00 €	
DIRETTORE REGIONALE L.R. 6/2002	dirigenti				13	80.000,00 €	2	160.000,00 €	
	funzionari				13	35.000,00 €	3	105.000,00 €	
TOTALE									727.840,00 €

È opportuno evidenziare che, sul piano attuativo della legge in oggetto, tra il mese di novembre 2022 e quello di febbraio 2023 sono state approvate tre deliberazioni della Giunta regionale (la n. 998/2022, concernente l'approvazione dello schema di statuto tipo degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani, la n. 1063/2022, concernente l'approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso e la n. DEC4 del 10 febbraio 2023, con la quale sono state apportate delle rettifiche alla DGR n. 1063/2022, in merito alla determinazione della quota di rappresentanza dei comuni – All. nn. 3, 4 e 5). Ad oggi, l'unico EGATO costituitosi è quello di Frosinone (EGAF), con la partecipazione dei novantuno Comuni della omonima provincia.

A fronte di quanto sopra, con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2023, n. 333, l'Amministrazione ha disposto l'annullamento in autotutela della D.G.R. 1063/2022 (All. 6), sulla quale, tuttavia, pende un ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, il quale ha accolto l'istanza cautelare monocratica e sospeso l'efficacia di quanto deciso dal governo regionale".<sup>31</sup>

\*\*\*

<sup>31</sup> Cfr. all. 3), 4), 5) e 6) alla nota RL prot. n. 0799954 del 18. 7.2023, acquisita al prot. n. 4610 del 18. 7.2023.

Le controdeduzioni e i chiarimenti innanzi riportati quantificano almeno una parte degli oneri finanziari a carico dei bilanci dei Comuni inclusi nell'ambito territoriale ottimale. Resta tuttavia insuperato il rilievo relativo alla dimostrazione, *ex ante*, della sufficienza della tariffa rifiuti (incassata dai vari Comuni inclusi nell'ambito territoriale) a fornire adeguata copertura finanziaria ai costi del nuovo ente pubblico che, si osserva, non sono costituiti soltanto dallo stipendio del direttore generale e dalla ulteriore spesa per il personale, ma anche da ulteriori spese di funzionamento oltre che da spese potenziali, tenuto conto che l'EGATO, in quanto stazione appaltante, sarà parte necessaria di tutti i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato in materia di affidamento e revoca del servizio rifiuti, contenzioso dall'elevato valore finanziario destinato a ricadere sul bilancio dell'EGATO.

Osserva la Sezione che, ferma restando la meritevole logica di efficientamento della spesa pubblica e di miglioramento della qualità del servizio, sottesa all'istituzione di ambiti territoriali ritenuti, appunto, "ottimali" per la gestione di un servizio a rilevanza economica, nel caso della legge reg. in esame si riscontra la carenza di sufficienti elementi per la precisa quantificazione degli oneri a carico di questi nuovi enti pubblici e, conseguentemente, non risulta allo stato dimostrata l'adeguatezza della copertura finanziaria che dipende, come rilevato in sede di deferimento, dalla capacità di riscossione della TARI in ciascun Comune, aspetto che presenta criticità, in termini di bassa riscossione e corrispondente elevata formazione residui attivi, per come a più riprese accertato da questa Sezione regionale nell'ambito dei controlli finanziari sugli enti locali previsti dall'art. 148-bis del TUEL.

Si richiama pertanto la Regione a tener conto dei presenti rilievi nel dare seguito alla gestione del servizio di gestione dei rifiuti mediante enti d'ambito, monitorando l'equilibrio economico - finanziario di questi enti e, quindi, indirettamente, la riscossione della TARI dei Comuni che aderiscono all'ambito territoriale, evitando in ogni caso ricadute finanziarie negative sul bilancio regionale.

**Legge reg. 26 luglio 2022, n. 15 "promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale", in BURL n. 63 del 28.7.2022, in vigore dal 29.7.2022.**

È il risultato dell'esame della PL n. 191 del 17 ottobre 2019 di iniziativa consiliare.

Gli oneri sono quantificati in euro 60.000,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede a valere sulle risorse già destinate alla pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti" risorse.

L'art. 5 contiene la "clausola di invarianza finanziaria" prevedendo che "gli oneri derivanti dagli interventi formativi in psico - oncologia, stimati in euro 60.000,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse già destinate alla formazione del personale del SSR (...)".

La RT illustra in modo dettagliato e ragionevole il percorso di quantificazione degli oneri; riferisce, tuttavia, che non si tratterebbe di nuovo onere perché si provvede alla copertura attingendo a risorse già iscritte in bilancio.

Si osserva che l'invarianza finanziaria si verifica solo quando non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale, diversamente dal caso di specie in cui gli oneri (nuovi) sono previsti (quantificati) oltre che coperti. Lo stato degli atti induce a ritenere che si tratti di una spesa di personale aggiuntiva, in quanto nuova, per la quale non è indicata la riduzione di altra spesa del personale, di pari importo, idonea a realizzare l'ipotesi di invarianza finanziaria ritenuta sussistente dalla Regione che, in proposito, è invitata a fornire le proprie osservazioni.

\*\*\*

In sede di controdeduzioni, la Regione ha osservato che "Nel merito si osserva che, nell'ambito delle coperture finanziarie adottate in riferimento alla legislazione regionale di spesa, l'utilizzo della c.d. 'clausola di invarianza finanziaria' avviene quando dalla legge derivano oneri a carico del bilancio regionale, ma non configurabili come nuovi o maggiori. Ad esempio, quando a fronte di uno specifico intervento previsto la copertura finanziaria è a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente e, conseguentemente, è inserita la formula "mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Invece, qualora la legge contenesse esclusivamente norme a carattere organizzatorio ovvero ordinamentale e, conseguentemente, fosse priva di oneri a carico del bilancio regionale, la clausola utilizzata sarebbe quella di non onerosità o di nullità finanziaria (ove è specificato che dalla legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale).

*Nel caso della legge in oggetto, ai sensi dell'articolo 3 è stabilito che gli interventi formativi sono da svolgersi "nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale" e "a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente". Conseguentemente, la copertura finanziaria che è stata stimata in euro 60 mila a decorrere dall'anno 2022, trova copertura nell'ambito delle risorse del SSR iscritte all'interno del programma 01 della missione 13, titolo 1, che, sulla base del Piano di Rientro adottato con il DCA 25 giugno 2020, n. 81 e recepito con la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 406, sono destinate alla formazione del personale sanitario. Come indicato nella relazione tecnica della PL, tali risorse del SSR sono indistintamente iscritte sul capitolo di spesa U0000H11715 e 'derivati', il quale è alimentato dai trasferimenti statali relativi al servizio sanitario e senza alcun coinvolgimento delle risorse relative al c.d. bilancio libero.*

*Pertanto, è opinione della scrivente che dagli interventi formativi della legge in oggetto non discendano nuovi e maggiori oneri per i quali è necessaria una copertura aggiuntiva e che la legge medesima possa considerarsi, quindi, finanziariamente neutra (e non nulla), ovvero essendo oneri che ricadono nell'ambito della formazione per la quale è già prevista la relativa pianificazione regionale, la copertura è a saldi invariati.*

*Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 4, è stabilita l'adozione di una successiva e attuativa deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito della quale sono definiti, tenuto conto della programmazione di spesa per la formazione del personale del servizio sanitario regionale e nel rispetto dei limiti della spesa stimata ai sensi dell'articolo 5, gli ambiti di intervento dell'assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale e l'adeguamento degli atti amministrativi già adottati in materia."<sup>32</sup>*

\*\*\*

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito dall'Amministrazione regionale, rinvia ogni valutazione in proposito ai successivi controlli.

**Legge reg. 11 agosto 2022, n. 16 "assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie", in BURL n. 68 del 16.8.2022, in vigore dal 17.8.2022.**

È il risultato dell'esame della PL n. 338 del 12 luglio 2022 di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. 541 del 12 luglio 2022). Consta di 27 articoli con i quali, oltre a introdurre modifiche

---

<sup>32</sup> Cfr. nota RL prot. n. 4610 del 18 luglio 2023.

al bilancio di previsione 2022 – 2024, sono approvate “disposizioni varie” recanti molteplici interventi in settori eterogenei (salute, contributi a imprese, gioco d’azzardo, partecipazioni regionali, ecc.).

Il “sommario” allegato alla legge in esame, di seguito riportato, rappresenta i molteplici interventi introdotti dalla legge in esame, attuata con D.G.R. 20.9.2022, n. 742 attuativa delle variazioni al bilancio di previsione 2022 – 2024:

*“Art. 1 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024)*

*Art. 2 (Mutui e prestiti obbligazionari)*

*Art. 3 (Stato di previsione dell’entrata e della spesa. Allegati all’assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024)*

*Art. 4 (Assestamenti di bilancio degli enti pubblici dipendenti)*

*Art. 5 (Incremento del fondo speciale di parte corrente. Disposizioni finanziarie varie)*

*Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche. Disposizioni finanziarie)*

*Art. 7 (Incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, concernente interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico e successive modifiche)*

*Art. 8 (Incremento dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale” e successive modifiche)*

*Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche)*

*Art. 10 (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo alla Giornata regionale in memoria delle “marocchine”)*

*Art. 11 (Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)*

*Art. 12 (Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” e successive modifiche. Contributo straordinario all’ASP “S. Alessio - Margherita di Savoia”)*

Art. 13 (Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)

Art. 14 (Partecipazione della Regione all’associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della PA di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 “Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e successive modifiche)

Art. 15 (Disposizioni in materia di rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari)

Art. 16 (Fondazione di partecipazione per la gestione del complesso dell’ex carcere dell’isola di Santo Stefano - Ventotene)

Art. 17 (Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni)

Art. 18 (Modifica alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 “Promozione della costituzione dell’azienda strade Lazio - ASTRAL S.p.a.” e successive modifiche)

Art. 19 (Disposizioni in materia di beni locati o concessi a canone ricognitorio)

Art. 20 (Finanziamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” e successive modifiche)

Art. 21 (Incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 concernente il fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare)

Art. 22 (Anticipazione delle risorse per gli interventi del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio)

Art. 23 (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11, relativo all’incremento di fondi speciali e disposizioni finanziarie varie)

Art. 24 (Misure di sostegno alle imprese agricole di piccole dimensioni)

Art. 25 (Misure a sostegno dei consorzi di bonifica per la crisi idrica)

Art. 26 (Contributi per sostenere la ripresa del settore della pesca)

Art. 27 (Entrata in vigore”).

La proposta di legge, corredata da RT, constava di 4 articoli; con emendamenti e subemendamenti il testo legislativo si è arricchito per arrivare, come evidenziato, a 27 articoli, quasi tutti comportanti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, spesso senza

RT, non presente per 13 articoli che innestano nuovi (o maggiori) oneri nel bilancio regionale. Il seguente prospetto riassume, per ogni norma di spesa, la quantificazione dei nuovi oneri finanziari e la correlata copertura prevista:



legge reg. 11 agosto 2022, n. 16

QUANTIFICAZIONE ONERI										MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/SE/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF/ NF	2022	2023	2024	2025	MISS	PROG	2022	2023	2024	2025
2, co 3			PQ		2.270.651,55	1.298.087,30		50	1, 2		integrazione vds "quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbl." mediante riduzione fondo spese obbligatorie	integrazione vds "quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbl." mediante riduzione fondo spese obbligatorie	
2, co 3			PQ		2.224.983,48	1.343.755,37		50	1, 2		integrazione vds "quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbl." mediante riduzione fondo spese obbligatorie	integrazione vds "quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbl." mediante riduzione fondo spese obbligatorie	
5, co 1	incremento fondo speciale di parte corrente			6.000.000,00	2.500.000,00			20	1	riduzione del fondo rischi per le spese legate al contenzioso	riduzione del fondo rischi per le spese legate al contenzioso		
5, co 2 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 5/2008)	SC		PQ	1.000.000,00				14	1	Riduzione del fondo speciale per euro 500.000,00 e precedente autorizzazione di spesa per euro 500.000,00			
5, co 2 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 6/2016)	SC		PQ	100.000,00				14	2	riduzione precedente autorizzazioni di spesa			
5, co 2 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 22/2019)	SC		PQ	100.000,00				14	2	riduzione precedente autorizzazioni di spesa			
5, co 2 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 14/2021)	SC		PQ		100.000,00			14	1		riduzione precedente autorizzazioni di spesa		
5, co 2 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 7/2018)	SC		PQ	1.000.000,00				1	3	riduzione del fondo speciale			
5, co 2 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 28/2019)	SC		PQ	4.500.000,00	2.000.000,00			1	3	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
5, co 2 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 14/2008)	SK		PQ		5.000.000,00			18	1		riduzione del fondo speciale		
5, co 2 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 15/2002)	SC		PQ	500.000,00				6	1	riduzione del fondo speciale			
5, co 2 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 24/1996)	SC		PQ	600.000,00	600.000,00			12	8	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
6, co 2 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 5/2013)	SC		PQ		100.000,00	250.000,00		12	4		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
7 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 7/2018)	SC		PQ	500.000,00				12	2	riduzione del fondo speciale			
8 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 6/2015)	SC		PQ	100.000,00				12	2	riduzione del fondo speciale			
10 (modifica LR 14/2021)	SC	Nvs	PQ	5.000,00	10.000,00			1	11	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
12 (modifica LR 2/2019)	SC	Nvs	PQ		1.300.000,00	1.200.000,00		12	2		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
<b>totale</b>				<b>14.405.000,00</b>	<b>16.105.635,03</b>	<b>4.091.842,67</b>		<b>-</b>					

legge reg. 11 agosto 2022, n. 16

QUANTIFICAZIONE ONERI										MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/SE/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF/ NF	2022	2023	2024	2025	MISS	PROG	2022	2023	2024	2025
14, co 4	SC		PQ	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1	3	disponibilità di bilancio	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
15	Mine		AQ										
16, co 6	SF	Nvs	PQ		500.000,00	500.000,00		5	1		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
16, co 6	SC	Nvs	PQ		500.000,00	500.000,00		5	1		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
17, co 3*	SC	Nfo	PQ	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	18	1	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	bilancio di previsione 2023-2025
20 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (inserita autorizzazione di spesa LR 5/2014)	SC		PQ	100.000,00				9	4	riduzione del fondo speciale			
21 - mod all. A LR 21/2021 L. stabilità 2022 (incremento autorizzazione di spesa LR 8/2019)	SK		PQ		1.200.000,00	1.200.000,00		18	1		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
22, co 1, lett. a)	SK	Nvs	PQ	20.462.575,90				10	6				
22, co 1, lett. a)	SK	Nvs	PQ	20.000.000,00				10	6	ricorso al mercato finanziario			
22, co 1, lett. b)	SK	Nvs	PQ		975.964,47			8	3		ricorso al mercato finanziario		
22, co 1, lett. c)	SK	Nvs	PQ	13.084.149,31	20.847.468,51			9	9	ricorso al mercato finanziario	ricorso al mercato finanziario		
22, co 4	SC		PQ (RT)		990.785,61	1.394.588,90				riduzione del fondo per le spese obbligatorie	riduzione del fondo per le spese obbligatorie		
23	SC		PQ	100.000,00	100.000,00	150.000,00		1	3	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
24	SC	Nvs	PQ	500.000,00				16	1	riduzione del fondo speciale			
25	SC	Nvs	PQ	1.000.000,00	1.000.000,00			9	1	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
26	SC	Nvs	PQ	1.500.000,00				16	1	riduzione del fondo speciale			
<b>totale</b>				<b>57.151.725,21</b>	<b>27.319.218,59</b>	<b>4.949.588,90</b>	<b>700.000,00</b>						

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati l.r. n. 16/2022

Come evidenziato, la quantificazione degli oneri sconta, in diversi casi, l'assenza della RT, con la conseguente impossibilità di verifica, in questa sede, della attendibilità delle stime effettuate. Ciò sembra conseguire a criticità nel procedimento legislativo (presentazione ed esame di emendamenti e subemendamenti, termini per la presentazione stessa, ecc.) verosimilmente dovuta all'inadeguatezza del regolamento dei lavori consiliari che, evidentemente, consente la presentazione, in sede di emendamento, di norme aventi effetti finanziari non corredate da relazione tecnica.

Sul punto, in sede di deferimento è stato chiesto di chiarire le ragioni della reiterata assenza di RT, evidenziando eventuali misure correttive del fenomeno qui riscontrato e, in sede di controdeduzioni, il Segretario generale vicario del Consiglio regionale ha ribadito quanto già dallo stesso osservato per analogo rilievo su altra legge regionale, rappresentando consapevolezza della criticità e l'intento di superarla, allo stato non ancora attuato.

Si rinvia ai successivi controlli per la verifica dell'effettiva adozione di correttivi idonei a superare il fenomeno dell'assenza di RT, oltre che quello della loro inadeguatezza.

#### Copertura finanziaria in fase di previsione

Il prospetto seguente raffronta gli oneri finanziari quantificati dalla legge in esame con lo stanziamento di risorse nel bilancio di previsione 2022 - 2024, per come variato con la menzionata D.G.R. n. 742 del 20.9.2022. In questa prima tabella sono rappresentati solo i capitoli di spesa istituiti con la menzionata D.G.R., dedicati esclusivamente alla nuova spesa; la stessa dimostra la sussistenza della copertura finanziaria dei nuovi oneri:

(in euro)

	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dalla legge n. 16/2022	mese regionale in memoria delle vittime delle marocchine	5.000,00 parte corrente	10.000,00 parte corrente	
	contributo straordinario all'ASP S. Alessio - Margherita di Savoia a favore delle persone con disabilità visiva		1.300.000,00 parte corrente	1.200.000,00 parte corrente
	partecipazione alla Fondazione relativa all'ex carcere di Ventotene		500.000,00 incremento attività finanziarie	500.000,00 incremento attività finanziarie
	funzionamento della Fondazione relativa all'ex carcere di Ventotene		500.000,00 parte corrente	500.000,00 parte corrente
	fondo per la regolamentazione rapporti finanziari conseguenti alla fusione o distacco tra comuni	400.000,00 parte corrente	500.000,00 parte corrente	500.000,00 parte corrente
	anticipazione risorse per rinnovo flotta autobus - contributi imprese controllate	20.462.575,90 parte capitale		
	anticipazione risorse per rinnovo flotta autobus - contributi altre imprese	20.000.000,00 parte capitale		
	anticipazione risorse per opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel territorio di Roma Capitale		975.964,47 parte capitale	
	anticipazione risorse per opere di mitigazione del dissesto idrogeologico - contributi amministrazioni locali	13.084.149,31 parte capitale	20.847.468,51 parte capitale	
	sostegno alle imprese agricole di piccole dimensioni	500.000,00 parte corrente		
	sostegno ai consorzi di bonifica per fronteggiare la crisi idrica	1.000.000,00 parte corrente	1.000.000,00 parte corrente	
	contributi per il sostegno del settore della pesca	1.500.000,00 parte corrente		
	stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 742/2022)	spese relative al mese regionale in memoria delle vittime delle marocchine (R31939)	5.000,00	10.000,00
contributo straordinario all'ASP S. Alessio - Margherita di Savoia a favore delle persone con disabilità visiva (H41732)			1.300.000,00	1.200.000,00
spese relative alla partecipazione alla fondazione relativa all'ex carcere di Ventotene (U0000G24579)			500.000,00	500.000,00
spese relative al funzionamento della Fondazione relativa all'ex carcere di Ventotene (G23922)			500.000,00	500.000,00
fondo per la regolamentazione rapporti finanziari conseguenti alla fusione o distacco tra comuni (C11937)		400.000,00	500.000,00	500.000,00
anticipazione risorse per rinnovo flotta autobus imprese controllate (C24501)		20.462.575,90		
anticipazione risorse per rinnovo flotta autobus altre imprese (C24502)		20.000.000,00		
anticipazione risorse per opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel territorio di Roma Capitale (C24503)			975.964,47	
anticipazione risorse per opere di mitigazione del dissesto idrogeologico - contributi amministrazioni locali (C24504)		13.084.149,31	20.847.468,51	
sostegno alle imprese agricole di piccole dimensioni (B11936)		500.000,00		
sostegno ai consorzi di bonifica per fronteggiare la crisi idrica (E43906)		1.000.000,00	1.000.000,00	
contributi per il sostegno del settore della pesca (B11937)		1.500.000,00		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 20.09.2022, n. 742

La successiva tabella rappresenta i capitoli di spesa preesistenti rispetto all'approvazione della legge reg. n. 16/2022, interessati dai nuovi o maggiori oneri da questa introdotti.

Anche in tal caso, l'esame del bilancio di previsione 2022 - 2024, per come variato dalla menzionata D.G.R., dimostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase previsionale:

				<i>(in euro)</i>
	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dalla legge n. 16/2022 su capitoli preesistenti	interventi a sostegno delle PMI	1.000.000,00 parte corrente		
	fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti e di beni e servizi	100.000,00 parte corrente		
	fondo per la valorizzazione del commercio del Lazio	100.000,00 parte corrente		
	spese relative alla Fiera di Roma		100.000,00 parte corrente	
	fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni	1.000.000,00 parte corrente		
	spese per la società LAZIOcrea Spa	4.500.000,00 parte corrente	2.000.000,00 parte corrente	
	realizzazione investimenti di carattere locale		5.000.000,00 parte corrente	
	spese relative allo sport e tempo libero	500.000,00 parte corrente		
	fondo per le cooperative sociali	600.000,00 parte corrente	600.000,00 parte corrente	
	spese per la disinstallazione apparecchi di gioco		100.000,00 parte corrente	250.000,00 parte corrente
	interventi assistenziali	500.000,00 parte corrente		
	fondo per la promozione della lingua italiana dei segni	100.000,00 parte corrente		
	spese connesse allo svolgimento procedure concorsuali	5.000,00 parte corrente	5.000,00 parte corrente	5.000,00 parte corrente
	fondo per la pubblicizzazione delle acque	100.000,00 parte corrente		
	fondo per lo sviluppo del patrimonio immobiliare		1.200.000,00 parte capitale	1.200.000,00 parte capitale
	quota interessi rata di ammortamento mutuo		990.785,61 parte corrente	1.394.588,90 parte corrente
	contributo a favore di Aci Vallelunga Spa	100.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	150.000,00 parte corrente
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 742/2022)	interventi a sostegno delle PMI (B25916)	1.000.000,00		
	fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti e di beni e servizi (R31923)	100.000,00		
	fondo per la valorizzazione del commercio del Lazio (B31906)	100.000,00		
	spese relative alla Fiera di Roma (B26509)		100.000,00	
	fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni (C21919)	1.000.000,00		
	spese per la società LAZIOcrea Spa (C21924)	4.500.000,00	2.000.000,00	
	realizzazione investimenti di carattere locale (C12520)		5.000.000,00	
	spese relative allo sport e tempo libero (G31909)	500.000,00		
	fondo per le cooperative sociali (H41961)	600.000,00	600.000,00	
	spese per la disinstallazione apparecchi di gioco (H41711)		100.000,00	250.000,00
	interventi assistenziali (H41903)	500.000,00		
	fondo per la promozione della lingua italiana dei segni (H41943)	100.000,00		
	spese connesse allo svolgimento procedure concorsuali (T19535)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	fondo per la pubblicizzazione delle acque (D31905)	100.000,00		
	fondo per lo sviluppo del patrimonio immobiliare (C12612)		1.200.000,00	1.200.000,00
	quota interessi rata di ammortamento mutuo (T13431)		990.785,61	1.394.588,90
	contributo a favore di Aci Vallelunga Spa (C21931)	100.000,00	100.000,00	150.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 20.09.2022, n. 742

### Copertura in fase di rendicontazione

La verifica è effettuata confrontando, per ciascuna norma di spesa, il nuovo (o maggiore) onere finanziario da essa recato e le risultanze degli allegati allo schema di rendiconto 2022 (“elenco dei capitoli variati” e “gestione delle spese per capitolo”) come da seguente prospetto relativo ai soli capitoli di spesa “dedicati” (di nuova istituzione) per i quali è possibile rappresentare anche gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2022:

Tabella con “capitoli dedicati”

schema rendiconto 2022			
capitoli	previsioni definitive	impegni	pagamenti
R31939	5.000,00	-	-
C11937	400.000,00	-	-
C24501	20.462.575,90	20.462.575,90	10.850.000,00
C24502	20.000.000,00	20.000.000,00	17.252.500,00
C24504	13.084.149,31	-	-
B11936	500.000,00	-	-
E43906	1.000.000,00	1.000.000,00	720.195,56
B11937	1.500.000,00	7.500,00	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su all. allo schema rendiconto 2022

Il prospetto che precede dimostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase di rendicontazione.

La seguente tabella, infine, espone i capitoli di spesa preesistenti; quindi, non dedicati esclusivamente ai nuovi o maggiori oneri introdotti da disposizioni della legge reg. n. 16/2022, per i quali non vengono qui riportati informazioni su impegni e pagamenti.

Tabella “cap. preesistenti”

schema rendiconto 2022	
capitoli	previsioni definitive
R31923	100.000,00
B31906	180.000,00
C21919	2.000.000,00
C21924	26.413.522,19
G31909	480.000,00
H41961	-
H41903	21.590.647,20
H41943	100.000,00
T19535	1.125.639,56
D31905	100.000,00
C21931	600.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema rendiconto 2022

La tabella che precede dimostra la sussistenza della copertura finanziaria anche in fase di rendicontazione<sup>33</sup>, con due eccezioni:

- cap. G31909 “spese relative allo sport e tempo libero” che, in assenza di pagamenti, avrebbe dovuto contabilizzare uno stanziamento di 500.000,00 euro invece di 480.000,00 euro, con conseguente perdita di 20.000,00 euro di copertura, per la quale in sede di deferimento sono stati chiesti chiarimenti;
- cap. H41961 “fondo per le cooperative sociali” che, in assenza di pagamenti, avrebbe dovuto esporre uno stanziamento definitivo di competenza di 600.000,00 euro, con conseguente perdita integrale della copertura finanziaria, aspetto su cui, pure, sono stati chiesti chiarimenti in sede di deferimento.

\*\*\*

In sede di controdeduzioni, la Regione, in proposito, ha evidenziato che “...si rappresenta che il capitolo U0000G31909 è stato oggetto di successiva variazione di bilancio autorizzata ai sensi

<sup>33</sup> Si precisa che l’allegato al rend. 2022 “elenco capitoli variati” rappresenta, per i capitoli inclusi nella presente tabella, la variazione di bilancio che stanziava le risorse in conformità al nuovo onere finanziario introdotto dalla norma di spesa. Lo stanziamento finale a rendiconto, tuttavia, in alcuni casi risulta di importo maggiore all’onere portato dalla legge, perché il capitolo attiene a più interventi ed è alimentato da diverse norme di spesa e diverse variazioni di bilancio, tra cui quella attuativa della legge reg. n. 16/2022.

dell'articolo 9, commi 39 e 41, lettera a), della l.r. n. 19/2022 e s.m.i. e attuata ai sensi della D.G.R. n. 1102/2022. Specificatamente, ai sensi di quanto predetto, il capitolo di spesa U0000G31909 ha visto una riduzione dello stanziamento per euro 500.000,00, per l'anno 2022 (pari all'incremento precedentemente autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera h), della l.r. n. 16/2022), in favore del capitolo di spesa U0000G31917. Pertanto, il capitolo U0000G31909 è stato defanziato con apposita legge regionale, fermo restando che le somme oggetto della variazione di bilancio che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera h), della l.r. n. 16/2022, erano state appostate genericamente in favore della l.r. n. 15/2002 (interventi in materia di sport), con la successiva l.r. n. 19/2022 hanno ricevuto una finalizzazione più puntuale (spese per le attività propedeutiche alla Ryder Cup 2023). Invece, per quanto concerne il differenziale pari ad euro 20.000,00, per l'anno 2022, questo è risultato di altre operazioni connesse:

- a) alle variazioni consequenziali alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 di cui alla D.G.R. n. 279/2022 (ove è stato previsto un aumento dello stanziamento del capitolo per euro 40.000,00, per l'anno 2022);
- b) alle variazioni autorizzate ai sensi della l.r. n. 5/2022 e della l.r. n. 7/2022 (ove è stata prevista, nell'ambito dei rispettivi Allegati, una riduzione dello stanziamento del capitolo per complessivi euro 60.000,00, per l'anno 2022 – di cui 50.750,00 ai sensi della l.r. n. 5/2022 ed euro 9.250,00, ai sensi della l.r. n. 7/2022).

In riferimento al capitolo U0000H41961, con D.G.R. n. 946/2022 è stata effettuata la variazione di bilancio compensativa tra il capitolo predetto e il suo "derivato" U0000H41978, per euro 600.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023. Pertanto, la riduzione dello stanziamento è stata effettuata solamente ai fini della corretta imputazione delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della l.r. n. 16/2022, sul capitolo di spesa avente un piano dei conti finanziario fino al IV livello coerente con l'assegnazione delle somme predette".<sup>34</sup>

\*\*\*

Le richiamate controdeduzioni forniscono elementi idonei a superare i rilievi inerenti alla riduzione totale (per 600.000,00 euro) e parziale (per 20.000,00 euro) della copertura finanziaria in fase di rendicontazione. L'esame degli allegati allo schema di rendiconto 2022, inoltre, fornisce conferma di quanto precisato dalla Regione in termini di variazioni di

---

<sup>34</sup> Cfr. nota RL prot. n. 0799954 del 18. 7. 2023, acquisita al prot. C.d.c. n. 4610 del 18.7.2023.



bilancio e corrispondenti spostamenti degli stanziamenti: a fine 2022, in particolare, il capitolo U0000H41978 presenta uno “stanziamento definitivo” di € 600.000,00 euro.<sup>35</sup>

\*\*\*

L’analisi contenuta nei prospetti che precedono merita alcuni approfondimenti su talune disposizioni della legge reg. in esame che recano nuovi o maggiori oneri (o minori entrate) per la loro rilevanza sull’equilibrio sostanziale del bilancio e, quindi, sulle valutazioni da effettuare in sede di parificazione del rendiconto.

#### Autorizzazione di nuovo debito finanziario

Gli artt. 2 e 22 della legge reg. n. 16/2022, il cui testo è riportato in nota<sup>36</sup>, autorizzano il ricorso al mercato finanziario, entro un determinato limite, provvedendo alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti.

---

<sup>35</sup> Il riferimento è al documento “elenco capitoli variati” allegato allo schema di rendiconto 2022.

<sup>36</sup> “Art. 2 (Mutui e prestiti obbligazionari):

1. *Ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 11/2020, il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati agli investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2021, calcolato al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l’esclusione del disavanzo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche, è autorizzato nel limite massimo di euro 775.336.099,98, per l’anno 2022, di cui euro 350.000.000,00 per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti ed euro 425.336.099,98 per la copertura, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, del debito da contrarre solo per fare fronte ad effettive esigenze di cassa, in relazione alle spese concernenti il pagamento dei residui perenti in conto capitale a carico della Regione, in incremento per euro 65.426.375,44 rispetto a quanto stabilito ai sensi del predetto articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2021.*
2. *Per gli anni 2023 e 2024, il limite massimo per il ricorso al mercato finanziario resta confermato, rispettivamente, in euro 300.000.000,00 e in euro 250.000.000,00, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 21/2021.*
3. *Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l’integrazione delle voci di spesa di cui ai programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”, titoli 1 “Spese correnti” e 4 “Rimborso prestiti”, rispettivamente, per euro 2.270.651,55 e per euro 1.298.087,30, per l’anno 2023, e per euro 2.224.983,48 e per euro 1.343.755,37, per l’anno 2024, e la corrispondente riduzione, per complessivi euro 3.568.738,85, per ciascuna annualità 2023 e 2024, del fondo per le spese obbligatorie di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20, titolo 1, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2021.*
4. *L’elenco degli investimenti di cui ai commi 1 e 2, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.”.*

“Art. 22 (Anticipazione delle risorse per gli interventi del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio)

1. *Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio, come individuati nella deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 22 dicembre 2021, n. 79 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse*

L'art. 2, in particolare, incrementa il ricorso al solo DANC, lasciando invariata l'autorizzazione alla contrazione di debito effettivo per ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione 2022 - 2024.<sup>37</sup> È presente la RT che quantifica i maggiori oneri facendo riferimento alla spesa derivante da un ipotetico mutuo trentennale contratto alle condizioni di mercato alla data dell'1.7.2022.

Si osserva che la legittimità dell'autorizzazione e, conseguentemente, dell'eventuale contrazione di nuovo debito, presuppone che la Regione rispetti il limite previsto dall'art.

---

*per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)", in coerenza con il cronoprogramma della spesa e tenuto conto del profilo finanziario di cui alla predetta deliberazione, le risorse ivi previste e assegnate con vincolo di destinazione a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, pari a euro 192.241.643,59 per gli anni dal 2022 al 2026, sono anticipate dalla Regione in misura pari ad euro 53.546.725,21, per l'anno 2022 e a euro 21.823.432,98, per l'anno 2023, mediante l'istituzione, all'interno del bilancio regionale 2022/2024, delle seguenti voci di spesa:*

a) nel programma 06 "Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 2, delle voci di spesa denominate "Anticipazione da parte della Regione Lazio delle risorse per gli interventi di cui alla deliberazione CIPESS 79/2021 - Rinnovo flotta autobus", con uno stanziamento, tenuto conto del relativo piano dei conti finanziario, pari, per l'anno 2022, rispettivamente, a euro 20.462.575,90 e a euro 20.000.000,00;

b) nel programma 03 "Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 2, della voce di spesa denominata: "Anticipazione da parte della Regione Lazio delle risorse per gli interventi di cui alla delibera CIPESS n. 79/2021 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel territorio di Roma Capitale", con uno stanziamento pari a euro 975.964,47, per l'anno 2023;

c) nel programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2, della voce di spesa denominata: "Anticipazione da parte della Regione Lazio delle risorse per gli interventi di cui alla delibera CIPESS n. 79/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico", con uno stanziamento pari a euro 13.084.149,31, per l'anno 2022 e ad euro 20.847.468,51, per l'anno 2023.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposto l'incremento per euro 53.546.725,21, per l'anno 2022, e per euro 21.823.432,98, per l'anno 2023, dell'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti, stabilita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 21/2021.

3. Le risorse assegnate con vincolo di destinazione relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi della deliberazione CIPESS 79/2021, e anticipate dalla Regione ai sensi del comma 1, per complessivi euro 75.370.158,19, a valere sulle annualità 2022 e 2023, sono versate all'entrata nella tipologia 200 "Contributi agli investimenti", del titolo 4 "Entrate in conto capitale", rispettivamente, per euro 32.526.234,95 per il 2024, per euro 42.183.717,54 per il 2025 e per euro 660.205,70 per il 2026, al fine di provvedere al rimborso anticipato dell'eventuale debito contratto ai sensi del comma 2 ovvero alla riduzione del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto ai sensi del medesimo comma 2 nonché, per l'eventuale quota eccedente, alla copertura del disavanzo regionale o alla riduzione del debito.

4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione della quota relativa al rimborso anticipato di cui al comma 3, si provvede mediante l'integrazione della voce di spesa del programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della missione 50 "Debito pubblico", titolo 1 "Spese correnti", per euro 990.785,61, per l'anno 2023, e per euro 1.394.588,90 per l'anno 2024, e la corrispondente riduzione del fondo per le spese obbligatorie, di cui al programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20, titolo 1, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2021."

<sup>37</sup> Resta quindi invariata l'autorizzazione di spesa per contrarre debito finanziario "effettivo" contenuta nell'art. 5, della legge reg. 30.12.2021, n. 21 "bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 - 2024".

62, del d.lgs. n. 118/2011, vincolo che la Regione ritiene di rispettare in ragione dell'esclusione dell'importo di 538,792 mln di euro<sup>38</sup> dal calcolo del suddetto limite.

Su tale aspetto si rinvia al successivo giudizio di parificazione del rendiconto.

L'art. 22 è inserito con un emendamento; è presente la RT che quantifica gli oneri, di sola parte corrente, tenendo conto di un ipotetico mutuo da contrarre con CDP alle condizioni di mercato al 20 maggio 2022. Anche per tale autorizzazione a contrarre nuovo debito finanziario valgono le considerazioni appena espresse in relazione all'art. 2, con conseguente rinvio di ogni valutazione, in proposito, al giudizio di parificazione del rendiconto.

Si osserva, inoltre, che con successiva legge reg. n. 19/2022 è stato introdotto un nuovo limite alla capacità di indebitamento della Regione, idoneo a comprimere le pregresse autorizzazioni pluriennali al ricorso al mercato finanziario.

In sede di deferimento è stato chiesto di precisare e comprovare se, alla data odierna, la Regione abbia o meno contratto nuovo debito finanziario (mutui e/o prestiti obbligazionari).

\*\*\*

In sede di controdeduzioni, l'Amministrazione regionale ha precisato che *“a fronte dell'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento stabilita, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 16/2022, nel limite massimo pari a complessivi euro 775.336.099,98, per l'anno 2022, non ha fatto seguito alcuna contrazione di nuovo debito da parte dell'Amministrazione e gli investimenti sono stati finanziati attraverso l'utilizzo del surplus di parte corrente (risorse libere regionali).*

*Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 2/2023, il ricorso al mercato finanziario è stato autorizzato solo in riferimento all'anno 2024 e nel limite massimo di euro 150.000.000,00.*

\*\*\*

La Corte prende atto della riferita mancata contrazione di nuovo debito finanziario negli esercizi 2022 e 2023 che, si osserva, risulta conforme a precedenti indicazioni di questa Sezione rese in ragione dell'eccezionale livello raggiunto dal debito regionale (cfr. del. n.

---

<sup>38</sup> Cfr. prospetto riportato nel parere del collegio dei revisori al progetto di legge di assestamento, all. 49 alla riposta istruttoria della RL del 6.3.2023.

54/2020/PARI; n. 109/2021/PARI; n. 135/2022/PARI). Permane, quindi, l'esigenza di finanziare investimenti con surplus di parte corrente e l'effettiva possibilità di contrarre nuovo debito finanziario nell'esercizio 2024 e seguenti resta, in ogni caso, collegata al rispetto del limite di indebitamento "statale" di cui all'art. 62, del d.lgs. n. 118/2011 e al limite "regionale" introdotto dalla legge reg. n. 19/2022.

Si rinvia ogni valutazione, in proposito, ai successivi giudizi di parificazione del rendiconto regionale.

#### Art. 5 "incremento del fondo speciale di parte corrente"

Il comma 1 dell'articolo in esame, il cui testo è riportato in nota<sup>39</sup>, realizza un incremento del fondo speciale di parte corrente, esercizi 2022 e 2023, attingendo alle risorse del fondo rischi contenzioso.

La norma è stata inserita con emendamento; è presente la RT che, sul punto, si limita a riferire che il fondo rischi, al momento della presentazione dell'emendamento (26.7.2022) *"presenta le necessarie disponibilità"*.<sup>40</sup>

Anche per tale norma, come per le precedenti analoghe contenute nelle leggi reg. n. 7 e 11, innanzi esaminate, si osserva che il legislatore non introduce un nuovo (o maggiore) onere finanziario, limitandosi a realizzare una variazione di bilancio la cui valutazione esula dal presente referto.

#### Art. 15 "disposizioni in materia di rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari"

Viene previsto che *"in sede di prima applicazione, con riferimento ai rendiconti dei gruppi consiliari della IX legislatura relativi all'esercizio 2013, non si applica l'obbligo di restituzione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi*

---

<sup>39</sup> Art. 5, comma 1 *"Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti", approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2021, è incrementato per euro 6.000.000,00, per l'anno 2022, e per euro 2.500.000,00, per l'anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 21/2021."*

<sup>40</sup> Cfr. emendamento 256.6. in all. n. 50 alla riposta istruttoria RL del 6.3.2023.

della Regione), qualora la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia dichiarato l'impossibilità di pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto presentato a causa della mancata restituzione della documentazione da parte del gruppo consiliare cessato con la fine della legislatura.".

Nella relazione di deferimento è stato evidenziato che l'introduzione di questa norma non risultava chiara allo stato degli atti: nella risposta istruttoria della Regione del 6.3.2023, infatti, sono prodotti gli allegati n. 50 - 55 relativi agli emendamenti proposti nel corso dell'iter di approvazione della legge ma, tra questi, non figura quello che, a seguito di approvazione consiliare, è confluito nell'art. 15 in esame.

È stato quindi chiesta la trasmissione dell'emendamento menzionato e di tutta la documentazione inerente l'iter di approvazione di questa norma.

Sempre in sede di deferimento è stato inoltre evidenziato che la disposizione in esame reca minori entrate al bilancio regionale per effetto di una cancellazione di residui attivi effettuata con norma di legge regionale che non quantifica la minore entrata, ossia i residui attivi cancellati.

È stata inoltre rilevata l'assenza di relazione tecnica con conseguente necessità di acquisire le seguenti (ulteriori) informazioni, richieste con la relazione di deferimento del 5.7.2023:

- elenco analitico dei residui attivi cui si riferisce la norma, con indicazione della fonte, del debitore, importo di ciascun credito, capitolo di bilancio di riferimento (precisando se solo del bilancio del consiglio regionale ovvero anche del bilancio della Giunta);
- dimostrazione dell'avvenuta cancellazione dei menzionati residui attivi, ove avvenuta, con trasmissione del relativo provvedimento;
- indicazione delle misure eventualmente adottate per compensare le minori entrate di cui innanzi;
- indicazioni delle deliberazioni di questa Sezione menzionate nella norma in esame.

\*\*\*

In sede di controdeduzioni, la Regione ha evidenziato, in proposito, che *“per quanto riguarda la seconda questione relativa all'articolo 15 della legge regionale 16/2022, si trasmette, in allegato, l'emendamento P2-56 (allegato A), presentato dalla consigliera Marta Leonori e altri, approvato dall'Aula nella riunione 27 luglio 2022 della seduta consiliare n. 126, ed oggetto di correzione di*

forma (allegato B) ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

In merito alle ulteriori informazioni richieste si precisa che la norma non ha comportato una minore entrata nel bilancio del Consiglio regionale, in quanto, tenendo conto dei contenziosi in essere, sono stati confermati, a seguito dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, gli accertamenti n. 369/2013 e 370/2013 con la determinazione A00078 del 6 marzo 2023 (Allegato C).

Gli stessi residui attivi sono successivamente confluiti nel rendiconto del Consiglio regionale approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 21 giugno 2023.

A tal riguardo si rappresenta con il seguente prospetto il dettaglio delle posizioni richiesto<sup>41</sup>:

Anno	N. Acc	Debitore	Capitolo del bilancio del Consiglio regionale	Importo	Nota
2013	370	LISTA RENATA POLVERINI - ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI N. 216/2014/FRG E N. 141/2014/FRG - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PERCEPITI	E0000100012	560.524,96	Esecuzione del. C.C. N. 216/2014/FRG E N. 141/2014/FRG
2013	369	GRUPPO PDL - FORZA ITALIA - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 215/2014/FRG - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PERCEPITI	E0000100012	316.000,00	Esecuzione del. C.C. N. 215/2014/FRG

Fonte: Regione Lazio

\*\*\*

Richiamate come innanzi le controdeduzioni della Regione, si osserva che deliberazione n. 141/2014/FRG, menzionata dalla Regione a sostegno del residuo attivo verso il gruppo consiliare "Lista Renata Polverini", non attiene al rendiconto di alcun gruppo consiliare. Per il richiamato gruppo, inoltre, è stata rinvenuta unicamente la del. n. 216/2014/FRG, pure citata nella tabella che precede.

Si osserva, inoltre, un'evidente contraddizione tra la norma in esame, che dispone la cancellazione di residui attivi - in istruttoria quantificati in complessivi € 876.524,96 - con la conservazione di tali residui nel rendiconto del Consiglio regionale dell'esercizio 2022, approvato con la menzionata deliberazione consiliare n. 10 del 21.6.2023.

In assenza di ulteriori elementi, in questa sede è possibile limitarsi alla constatazione della mancata quantificazione della minore entrata da parte dell'art. 15 della legge reg. in esame, e rinviando ogni ulteriore valutazione al giudizio di parificazione.

<sup>41</sup> Cfr. all. 1), 1A), 1B) e 1C) alla nota RL prot. n. 0799954 del 18.7.2023, acquisita in pari data al prot. C.d.c. n. 4610.

**Legge reg. 25 ottobre 2022, n. 17 “disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l’esercizio dell’apicoltura”, in BURL n. 89 del 27.10.2022, in vigore dal 28.10.2022.**

È il risultato dell’esame della PL n. 315 del 13 ottobre 2021 di iniziativa consiliare. Consta di 23 articoli con cui vengono introdotte misure per la tutela e valorizzazione dell’apicoltura. Innesta nel bilancio regionale nuovi oneri finanziari, sia di parte corrente che in conto capitale, quantificati dall’art. 23, il cui testo è riportato in nota<sup>42</sup>, che provvede alla relativa copertura finanziaria.

È presente la RT che motiva sulla quantificazione degli oneri, pari a complessivi euro 30.000,00 nel 2022 ed euro 150.000,00 nel 2023 e 2024, coperti dalle risorse indicate nel prospetto seguente:

legge reg. 25 ottobre 2022, n. 17											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IE/ NF	2022	2023	2024	MISS	PROG	2022	2023	2024
23, co 1, lett. a)	SC	Nfo	PQ	30.000,00	50.000,00	50.000,00	16	1	riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse	riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse	riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse
23, co 1, lett. b)	SK	Nfo	PQ		100.000,00	100.000,00	16	1	"..."	"..."	"..."
<b>totale</b>				<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge reg. n. 17/2022

<sup>42</sup> “1. Agli oneri derivanti dal Piano si provvede mediante l’istituzione del programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 “Spese correnti” e 2” Spese in conto capitale”, rispettivamente del:

a) “Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione dell’apicoltura-parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 30.000,00, per l’anno 2022, e a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) “Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione dell’apicoltura-parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse della nuova programmazione comunitaria della Politica agricola comune (PAC) 2023/2027 e dei relativi Piani strategici nazionali, a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

3. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle leggi regionali, rispettivamente, 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 della missione 16, titolo 1 e 2, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale. ”.

### Copertura in fase di previsione

Il seguente prospetto dimostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase di previsione, data dal raffronto tra l'onere introdotto dalla legge reg. in esame e lo stanziamento nel bilancio di previsione 2022 - 2024 realizzato con D.G.R. n. 1066 del 22.11.2022 istitutiva dei nuovi capitoli di spesa.

(in euro)				
	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dalla legge n. 17/2022	salvaguardia del patrimonio e degli allevamenti apistici	30.000,00 parte corrente	50.000,00 parte corrente	50.000,00 parte corrente
	salvaguardia del patrimonio e degli allevamenti apistici		100.000,00 parte capitale	100.000,00 parte capitale
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 1066/2022)	fondo per la salvaguardia e la valorizzazione dell'apicoltura - parte corrente (B11938)	30.000,00	50.000,00	50.000,00
	fondo per la salvaguardia e la valorizzazione dell'apicoltura - parte capitale (B12552)		100.000,00	100.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 22.11.2022, n. 1066

### Copertura in fase di rendicontazione

Risulta positivamente verificata dal raffronto tra onere finanziario recato dalla legge in esame e "previsione definitiva di spesa" iscritta negli allegati allo schema di rendiconto 2022, come da seguente prospetto:

schema rendiconto 2022			
capitoli	previsioni definitive	impegni	pagamenti
B11938	30.000,00	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema rendiconto 2022

**Legge reg. 27 ottobre 2022, n. 18 "piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale", in BURL n. 90 del 2.11.2022, in vigore dal 3.11.2022.**



È il risultato dell'esame della PL n. 281 del 9 marzo 2021 di iniziativa consiliare. Consta di 11 articoli che introducono nuovi oneri finanziari, sia di parte corrente che in conto capitale, quantificati dall'art. 10 "disposizioni finanziarie" il cui testo, riportato in nota<sup>43</sup>, provvede alla

---

<sup>43</sup> "1. Agli oneri derivanti dal Piano straordinario, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

a) del "Fondo per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00, per l'anno 2022 e a euro 300.000,00, per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

b) del "Fondo per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 700.000,00, per l'anno 2022 e a euro 1.500.000,00, per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a) alla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21 (Partecipazione della Regione Lazio al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia), alla legge regionale 29 novembre 1984, n. 72 (Interventi regionali per l'adeguamento del sistema portuale laziale) e all'articolo 59 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni per il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio, iscritte nel programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titoli 1 e 2;

b) alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22 (Attuazione del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità approvato con la legge regionale 4 maggio 1985, n. 60) e alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell'Azienda stradale Lazio - Astral S.p.A.) e successive modifiche, iscritte nel programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titoli 1 e 2, all'articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche e alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titoli 1 e 2;

c) all'articolo 46 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche e all'articolo 63, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al risanamento idrogeologico, iscritte nel programma 01 "Difesa del suolo" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2, alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 19 (Disposizioni per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici), all'articolo 4, commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo al fondo per il sostegno all'impiantistica pubblica e alla legge regionale 14 luglio 2021, n. 11 (Istituzione dei distretti logistico-ambientali), iscritte nel programma 03 "Rifiuti" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titoli 1 e 2;

d) alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", titoli 1 e 2;

e) alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2, concernente la promozione della Rete dei cammini della Regione Lazio, alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 36, concernente la valorizzazione dell'antico abitato di Canale Monterano e alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8, concernente la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale, e successive modifiche, iscritte nel programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titoli 1 e 2 e alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titoli 1 e 2;

copertura finanziaria. È presente la RT che motiva in ordine alla stima dei nuovi oneri finanziari, quantificati in complessivi 900.000,00 euro nel 2022 e 1.800.000,00 euro nel 2024, coperti con i mezzi indicati nel seguente prospetto:

legge reg. 27 ottobre 2022, n. 18											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IE/ NF	2022	2023	2024	MISS	PROG	2022	2023	2024
10, co 1, lett. a), co 2 e co 3	SC	Nfo	PQ	200.000,00	300.000,00		14	1		riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse	
10, co 1, lett. b), co 2 e co 3	SK	Nfo	PQ	700.000,00	1.500.000,00		14	1		"..."	
<b>totale</b>				<b>900.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>-</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge reg. n. 18/2022

### Copertura in fase di previsione

Il seguente prospetto illustra la sussistenza della copertura, attesa la corrispondenza tra onere introdotto dalla legge e risorse stanziare nel bilancio di previsione a seguito di variazione (D.G.R. n. 1067/2022, istitutiva di due nuovi capitoli di spesa):

f) agli articoli da 59 a 61 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, relativi alla tutela e recupero degli insediamenti urbani storici e successive modifiche, iscritte nel programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 2;

g) alla legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti), iscritte nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titoli 1 e 2.

3. All'attuazione degli interventi relativi al Piano straordinario possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti statali e le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi ai Programmi operativi FESR, OP 2 – Un'Europa più verde e OP5 – Un'Europa più vicina ai cittadini, FSE+, OP4 – Un'Europa più sociale e inclusiva e FEASR, OG 2 – Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione e OG 3 – Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali."

(in euro)				
	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dalla legge n. 18/2022	sviluppo e valorizzazione dell'Etruria meridionale	200.000,00 parte corrente	300.000,00 parte corrente	
	sviluppo e valorizzazione dell'Etruria meridionale	700.000,00 parte capitale	1.500.000,00 parte capitale	
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 1067/2022)	fondo per sviluppo economico e la valorizzazione dell'Etruria meridionale - parte corrente (B21920)	200.000,00	300.000,00	
	fondo per sviluppo economico e la valorizzazione dell'Etruria meridionale - parte capitale (B22545)	700.000,00	1.500.000,00	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 22.11.2022, n. 1066

### Copertura in fase di rendicontazione

Risulta positivamente verificata dal raffronto tra nuovo onere finanziario recato dalla legge e “previsione definitiva di spesa” iscritta negli allegati allo schema di rendiconto 2022, come da seguente tabella:

schema rendiconto 2022			
capitoli	previsioni definitive	impegni	pagamenti
B21920	300.000,00	-	-
B22545	800.000,00	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema rendiconto 2022

### **Legge reg. 23 novembre 2022, n. 19 “disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie”, in BURL n. 97 del 24.11.2022, in vigore dal 25.11.2022**

È il risultato dell’esame della PL n. 346 del 10 ottobre 2022 di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 840 del 7 ottobre 2022). Consta di molteplici disposizioni, parte delle quali introducono nuovi o maggiori oneri finanziari, sia di parte corrente che capitale. Con D.G.R. 30.11.2022, n. 1102 sono state attuate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022 – 2024.

La legge ha un oggetto multidisciplinare (difesa del suolo e transizione ecologica; tutela dell’ambiente; salute; turismo, sport e commercio; enti pubblici e partecipazioni regionali;

governo del territorio e politiche della casa; modificazioni di leggi regionali e disposizioni finanziarie). La proposta di legge è corredata di RT ma le ulteriori norme inserite nell'iter di approvazione, pur recando nuovi oneri finanziari, non risultano corredate da RT. Ci si riferisce, in proposito, all'art. 9, co. 14 e 15; co. 16 e 17; co. 20; co. 21, lett. a) e b); co. 33; co. 52, lett. a) e b); co. 96, lett. m), n), o), p), q); co 100; co. 102, lett. a) e b).

Il seguente sommario, riportato in nota, rappresenta l'ambito di applicazione della legge reg. n. 19/2022, in esame<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> "Art. 1 (Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura)

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche)

Art. 3 (Rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute dai cittadini laziali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 alloggiati presso i moduli abitativi provvisori del Comune dell'Aquila) Art. 4 (Modifiche alle leggi regionali 10 maggio 1990, n. 42 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv", 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e 18 settembre 2002, n. 32 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2002", e successive modifiche)

Art. 5 (Reddito energetico regionale)

Art. 6 (Incentivazione all'elettrificazione delle utenze domestiche)

Art. 7 (Modifiche all'articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili)

Art. 8 (Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 "Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento" e successive modifiche)

Art. 9 (Disposizioni varie)

commi 1-3 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA" e successive modifiche e all'articolo 21 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aerulici. Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 45/1998

commi 4 e 5 Misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi

comma 6 Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 "Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici" e successive modifiche

commi 7-9 Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e le tecnologie assimilate

comma 10 Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 "Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo"

commi da 11 a 15 Sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa

commi da 16 a 18 Fondo per compensare l'aumento dei costi energetici per gli enti del Terzo settore

commi 19 e 20 Processi di orientamento professionale negli ambiti del Terzo settore e dell'associazionismo per il Giubileo 2025

commi da 21 a 23 Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e successive modifiche. Disposizioni finanziarie

comma 24 Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia" e successive modifiche

comma 25 Modifica alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio" e successive modifiche

commi 26 e 27 Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a interventi finalizzati alla deospedalizzazione delle persone affette da patologie oncoematologiche

commi 28 e 29 Disposizioni a favore dei farmacisti rurali

comma 30 Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modifiche

commi 31 e 32 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria, e successive modifiche. Disposizioni finanziarie

commi da 33 a 35 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche. Disposizione transitoria relativa ai procedimenti di cui agli articoli 31 e 42 della l.r. 13/2007

comma 36 Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione e successive modifiche

comma 37 Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico" e successive modifiche

commi da 38 a 41 Contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale

commi da 42 a 45 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 26 ottobre 1993, n. 58 "Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21", 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e 15 novembre 2019, n. 23 "Disciplina dell'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente" e all'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche

commi 46 e 47 Concorso per potenziare la rete di assistenza sanitaria regionale

commi da 48 a 52 Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP" e successive modifiche

comma 53 Modifica alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie" e successive modifiche

comma 54 Modifica all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio, e successive modifiche

comma 55 Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2022, n. 16 "Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie"

commi 56 e 57 Modifiche agli articoli 18 e 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativi a disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo e dei beni immobili regionali, e successive modifiche

comma 58 Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12, relativo a disposizioni in materia di mantenimento della partecipazione regionale nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A

comma 59 Modifica all'articolo 27 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica" e successive modifiche

comma 60 Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 15 "Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" e successive modifiche

commi da 61 a 68 Conferimento di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia a Roma Capitale nonché ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti

comma 69 Disposizioni in materia di pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico

comma 70 Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" e successive modifiche

comma 71 Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale" e successive modifiche

commi da 72 a 74 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo a disposizioni per le misure a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'edilizia abitativa

comma 75 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo a disposizioni per il fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata

comma 76 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche

---

comma 77 Modifiche all'articolo 48 bis della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo ai piani di cessione per alloggi di elevato pregio

commi 78 e 79 Programma di alienazione degli alloggi delle ATER assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine

comma 80 Disposizione relativa ai contenziosi per i trasferimenti patrimoniali dello IACP della Provincia di Roma alle ATER del Comune di Roma e della Provincia di Roma

comma 81 Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione" e successive modifiche

commi da 82 a 84 Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche. Recupero dei crediti

commi da 85 a 87 Fondo per compensare l'aumento dei costi di riscaldamento degli alloggi ATER

comma 88 Modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 "Istituzione dell'Azienda sanitaria Lazio.0"

comma 89 Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 "Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo"

comma 90 Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 11 "Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie"

comma 91 Modifica alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico - GAP" e successive modifiche

comma 92 Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2022, n. 15 "Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale"

commi 93 e 94 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a disposizioni per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione

commi da 95 a 97 Incremento dei fondi speciali. Disposizioni finanziarie varie

comma 98 Disposizioni relative alle procedure sulla procreazione medicalmente assistita (PMA)

commi 99 e 100 Medicina di genere

commi 101 e 102 Promozione per la prevenzione della fibromialgia

commi da 103 a 106 Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico

commi da 107 a 110 Palestre della salute

commi da 111 a 113 Centri interculturali

commi 114 e 115 Modifica alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 "Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale". Disposizione finanziaria

comma 116 Modifica all'articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, relativo alla delega ai comuni delle funzioni in materia di porti di competenza regionale

comma 117 Modifica alla legge regionale 5 marzo 2010, n. 2 "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole Pontine denominata Laziomar S.p.A."

commi 118 e 119 Personale per la direzione regionale competente in materia di rifiuti

comma 120 Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche

comma 121 Modifica alla legge regionale 28 ottobre 2022, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e successive modifiche

commi da 122 a 124 Disposizioni relative al Consorzio di bonifica "Lazio Sud Est"

comma 125 Disposizioni per favorire il recupero ambientale dei siti oggetto di attività estrattiva superficiale o sotterranea

comma 126 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 "Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale" e successive modifiche

comma 127 Modifica alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 (Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio) e successive modifiche

commi da 128 a 133 Disposizioni relative alla Lazio youth card e al programma di interventi Lazio Sound

comma 134 Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 19 "Disposizioni per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici"

commi 135 e 136 Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modifiche. Approvazione di una legge di riforma organica in materia

Il seguente prospetto riassume, per ogni norma di spesa, la quantificazione dell'onere finanziario e la copertura prevista:

---

comma 137 Modifica all'articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a disposizioni per la dispersione e l'affidamento delle ceneri

comma 138 Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche

comma 139 Modifica alla legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 concernente disposizioni per l'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative e successive modifiche

commi da 140 a 142 Iniziative per migliorare la qualità dell'aria nelle aule delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

commi da 143 a 145 Contributi per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive svolte fuori del territorio regionale

commi 146 e 147 Programmi di screening sulla popolazione a rischio di sviluppo di neoplasie polmonari

comma 148 Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 "Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo" e successive modifiche

comma 149 Concessione alla Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio" di un bene del patrimonio disponibile della Regione

comma 150 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a disposizioni per incarichi dei dipendenti regionali

comma 151 Incremento di spesa per la realizzazione di festival, rassegne e altre manifestazioni nelle arene

comma 152 Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19, relativo alla durata dei comandi e distacchi disposti ai sensi della normativa regionale in materia di personale

commi 153 e 154 Modifica all'articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo ai percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari, e successive modifiche

comma 155 Disposizioni relative alla vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie durante il periodo dell'emergenza COVID 19

commi 156 e 157 Disposizioni per deflazionare il contenzioso giurisdizionale e ridurre il rischio di passività

comma 158 Limite per la contrazione di mutui o di altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti

comma 159 Disposizioni relative alla funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale

commi 160 e 161 Concorso finanziario per i servizi di trasporto pubblico locale

comma 162 Modifica alla legge regionale 24 febbraio 2022, n. 2 "Disposizione per la promozione della formazione, dell'occupazione e dello sviluppo nei settori della Blue Economy"

commi da 163 a 165 Istituzione del Fondo regionale per l'aumento dei prezzi dell'energia

commi 166 e 167 Promozione per l'istituzione del Parco archeologico della Grotta Guattari e della Villa di Domiziano

commi da 168 a 173 Promozione per la costituzione della Fondazione di partecipazione "Alta Formazione della Regione Lazio"

comma 174 Modifica all'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, relativo al Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni

comma 175 Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12, relativo al Fondo regionale per l'adeguamento dei prezzi

comma 176 Entrata in vigore

legge reg. 23 novembre 2022, n. 19

QUANTIFICAZIONE ONERI										MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IE/ NF	2022	2023	2024	2025	MISS	PROG	2022	2023	2024	2025
1, co 5	SK	Nfo	PQ		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9	1		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	bilancio di previsione 2023 2025
3, co 3	SC	Nvs	PQ		15.000,00			19	1		riduzione del fondo speciale		
5, co 6 e co 7	SK	Nfo	PQ		2.000.000,00	5.000.000,00		17	1		riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse	riduzione del fondo speciale; possibile concorso ulteriori risorse	
6, co 3, lett. a) e b)	SK	Nfo	PQ	400.000,00	600.000,00	1.200.000,00		17	1	risorse precedenti autorizzazioni di spesa (LR 45/1998; LR 27/2007)	per euro 400.000,00 risorse precedenti autorizzazioni di spesa (LR 45/1998; LR 27/2007) e per euro 200.000,00 riduzione del fondo speciale	per euro 400.000,00 risorse precedenti autorizzazioni di spesa (LR 45/1998; LR 27/2007) e per euro 800.000,00 riduzione del fondo speciale	
9, co 1 e 3	SC		PQ	620.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00		9	2	risorse versate in entrata nella tipologia 200 "proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del tit. III	risorse versate in entrata nella tipologia 200 "proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del tit. III	risorse versate in entrata nella tipologia 200 "proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del tit. III	
9, co 5, lett. a)	SC	Nvs	PQ	200.000,00				18	1	riduzione del fondo speciale			
9, co 5, lett. b)	SK	Nvs	PQ	1.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00		18	1	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 11, 12 e 13	SC	Nvs	PQ	500.000,00				15	3	riduzione del fondo speciale			
9, co 14 e 15	SC	Nvs	PQ	500.000,00				12	8	riduzione del fondo speciale			
9, co 16 e 17	SC	Nfo	PQ	500.000,00				12	8	riduzione del fondo speciale			
9, co 20	SC	Nvs	PQ	100.000,00	100.000,00	100.000,00		15	3	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
<b>totale</b>				<b>4.320.000,00</b>	<b>5.445.000,00</b>	<b>11.530.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>						



legge reg. 23 novembre 2022, n. 19

QUANTIFICAZIONE ONERI										MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/SF /Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF/ NF	2022	2023	2024	2025	MISS	PROG	2022	2023	2024	2025
9, co 21, lett. a) e 22	SC		PQ	2.290.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	822.000,00	15	4	risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE	risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE	risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE	risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE
9, co 21, lett. b) e 23	SC		PQ	100.000,00				12	2	riduzione del fondo speciale			
9, co 26 e 27			NF										
9, co 28 e 29	SC	Nvs	PQ	300.000,00	300.000,00	300.000,00		13	7	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 33	SF	Nvs	PQ	500.000,00	500.000,00	4.000.000,00		7	1	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 33	SC	Nvs	PQ		200.000,00	3.000.000,00		7	1		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 33	SC		PQ	5.000,00	5.000,00			1	3	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
9, co 41, lett. a)	SC	Nvs	PQ	500.000,00	100.000,00			6	1	risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 15 2002)	riduzione del fondo speciale		
9, co 41, lett. b)	SK	Nvs	PQ		500.000,00	500.000,00		6	1		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 41, lett. c)	SC	Nvs	PQ	50.000,00	100.000,00	100.000,00		6	1	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 41, lett. d)	SC	Nvs	PQ	50.000,00				6	1	riduzione del fondo speciale			
9, co 41, lett. d)	SK	Nvs	PQ		250.000,00	250.000,00		6	1		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 41, lett. e)	SC	Nvs	PQ		400.000,00	400.000,00	400.000,00	6	1		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	bilancio di previsione 2023 2025
<b>totale</b>				<b>3.795.000,00</b>	<b>3.999.000,00</b>	<b>10.194.000,00</b>	<b>1.222.000,00</b>						

legge reg. 23 novembre 2022, n. 19

QUANTIFICAZIONE ONERI										MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IE/ NF	2022	2023	2024	2025	MISS	PROG	2022	2023	2024	2025
9, co 52 (lett. a)	SC	Nvs	PQ		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	12	7		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	bilancio di previsione 2023 2025
9, co 52 (lett. b)	SC	Nvs	PQ		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	12	7		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	bilancio di previsione 2023 2025
9, co 60 (co. 1 bis art. 26 LR 15/2014)	SC	Nvs	PQ	500.000,00	500.000,00	500.000,00		5	2	riduzione autorizzazione di spesa ex art. 7, co 105, della LR 28/2019	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 60 (co. 4 art. 26 LR 15/2014)	SC	Nvs	PQ	20.000,00				5	2	riduzione del fondo speciale			
9, co 60 (co. 6 ter art. 26 LR 15/2014)	SC	Nvs	PQ	100.000,00	100.000,00			5	2	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
9, co 76 (co. 3 quater art. 7 LR 12/1999)	SC	Nvs	PQ		50.000,00	50.000,00		8	2		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
<b>9, co 85</b>	SC	Nfo	PQ	10.000.000,00				8	2	riduzione del fondo speciale			
9, co 80 (co. 5 bis art. 118 LR n. 11/2022)	SC	Nvs	PQ	20.000,00	50.000,00			15	3	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
<b>9, co 94</b>	Mine		PQ	700,00	4.000,00	4.000,00				riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
<b>9, co 95, lett. a)</b>	Incremento Fondo speciale di parte corrente			46.500.000,00	5.500.000,00	20.000.000,00				riduzione per euro 5.000.000,00 del fondo rischi per le spese legate al contenzioso, utilizzazione risorse in entrata tip 500 "rimborso entrate correnti" del tit 3 "entrate extra tributarie" recupero somme non utilizzate dalle società partecipate per euro 5.500.000,00	utilizzazione risorse in entrata tip 500 "rimborso entrate correnti" del tit 3 "entrate extra tributarie" recupero somme non utilizzate dalle società partecipate per euro 5.500.000,00	riduzione per euro 20.000.000,00 del Fondo rischi per le spese legate al contenzioso	
<b>9, co 95, lett. b)</b>	Incremento Fondo speciale di parte capitale			15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00				riduzione fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale (arti 4, co 6, lett. b) della LR 21/2021)	riduzione fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale (arti 4, co 6, lett. b) della LR 21/2021)	riduzione fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale (arti 4, co 6, lett. b) della LR 21/2021)	
<b>9, co 96, lett. a)</b>	SK		PQ	6.000.000,00	6.000.000,00	11.000.000,00	2.000.000,00	18	1	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	bilancio di previsione 2023 2025
<b>9, co 96, lett. b)</b>	SC		PQ	100.000,00				1	3	riduzione del fondo speciale			
<b>totale</b>				<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>39.554.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>						

legge reg. 23 novembre 2022, n. 19

QUANTIFICAZIONE ONERI										MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IE/ NF	2022	2023	2024	2025	MISS	PROG	2022	2023	2024	2025
9, co 96, lett. c)	SC		PQ	180.000,00				18	1	riduzione del fondo speciale			
9, co 96, lett. c)	SK		PQ	120.000,00				18	1	riduzione del fondo speciale			
9, co 96, lett. d)	SK		PQ	2.000.000,00				9	2	riduzione del fondo speciale			
9, co 96, lett. e)	SC		PQ		350.000,00	400.000,00		17	1		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 96, lett. f)	SC		PQ			2.500.000,00		10	3			riduzione del fondo speciale	
9, co 96, lett. g)	SC		PQ	89.000,00				1	11	riduzione precedenti autorizzazioni di spesa (LR 29/2001)			
9, co 96, lett. h)	SC		PQ	6.750.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		1	3	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 96, lett. i)	SC		PQ		250.000,00			5	2		riduzione del fondo speciale		
9, co 96, lett. l)	SC		PQ	100.000,00				4	4	riduzione del fondo speciale			
9, co 96, lett. m)	SC		PQ		200.000,00	200.000,00	200.000,00	18	1	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	bilancio di previsione 2023 2025
9, co 96, lett. n)	SK		PQ	300.000,00	300.000,00	300.000,00		5	1	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 96, lett. o)	SC		PQ	100.000,00				12	8	riduzione del fondo speciale			
9, co 96, lett. p)	SC		PQ	100.000,00				5	1	riduzione del fondo speciale			
9, co 96, lett. q)	SC		PQ	200.000,00	100.000,00			15	3	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
9, co 100	SC	Nvs	PQ		30.000,00	30.000,00		13	7		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 102, lett. a)	SC	Nvs	PQ	100.000,00	100.000,00			13	7	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
9, co 102, lett. b)	SK	Nvs	PQ	100.000,00	100.000,00			13	7	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
<b>totale</b>				<b>10.139.000,00</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>200.000,00</b>						

legge reg. 23 novembre 2022, n. 19

QUANTIFICAZIONE ONERI										MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/SF/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/II/ NF	2022	2023	2024	2025	MISS	PROG	2022	2023	2024	2025
9, co 106	SC	Nvs	PQ		30.000,00	30.000,00		13	7		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 115	SC		PQ	100.000,00	100.000,00			14	1	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
9, co 115	SK		PQ	100.000,00	100.000,00			14	1	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
9, co 119	SC		PQ		300.000,00	300.000,00		1	10		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 133	SC		PQ	100.000,00	100.000,00			6	2	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
9, co 142	SK	Nvs	PQ	300.000,00	200.000,00			4	3	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
9, co 145	SC	Nvs	PQ	300.000,00				6	1	riduzione del fondo speciale			
9, co 147	SC	Nvs	PQ	100.000,00	100.000,00			13	7	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale		
9, co 151	SC		PQ		700.000,00	700.000,00		5	2		riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 154	SC		PQ		300.000,00			15	3		riduzione del fondo speciale		
9, co 161	SC		PQ	1.000.000,00				10	2	riduzione del fondo speciale			
9, co 163 e 165	SC	Nfo	PQ	25.000.000,00				14	1	riduzione del fondo speciale			
9, co 167	SK		PQ	100.000,00				8	1	riduzione del fondo speciale			
9, co 173, lett.a)	SF	Nvs	PQ	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00		15	2	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
9, co 173, lett.a)	SC		PQ	5.000,00	5.000,00			1	3	disponibilità di bilancio	disponibilità di bilancio		
9, co 173, lett.b)	SC	Nvs	PQ	100.000,00	200.000,00	3.000.000,00		15	2	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	riduzione del fondo speciale	
<b>totale</b>				<b>27.305.000,00</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>5.030.000,00</b>	<b>-</b>						

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge reg. n. 19/2022

### Copertura finanziaria in fase di previsione

I seguenti prospetti raffrontano gli oneri finanziari quantificati dalla legge in esame con lo stanziamento di risorse nel bilancio di previsione 2022 - 2024, per come variato con la menzionata D.G.R. n. 1102/2022.

Nella prima tabella sono rappresentati solo i capitoli di spesa istituiti con la menzionata D.G.R., dedicati esclusivamente alla nuova spesa. Dal suo esame risulta dimostrata la sussistenza della copertura finanziaria in fase previsionale:

(in euro)

	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dalla legge n. 19/2022	piano straordinario risparmio riserve idriche		1.000.000,00 parte capitale	1.000.000,00 parte capitale
	rimborso utenze domestiche cittadini laziali colpiti sisma dell'Aquila		15.000,00 parte corrente	
	reddito energetico regionale		2.000.000,00 parte capitale	5.000.000,00 parte capitale
	elettrificazione utenze domestiche	400.000,00 parte capitale	600.000,00 parte capitale	1.200.000,00 parte capitale
	ripresa tessuto economico comuni colpiti eventi calamitosi	200.000,00 parte corrente		
	ripresa tessuto economico comuni colpiti eventi calamitosi	1.500.000,00 parte capitale	500.000,00 parte capitale	3.000.000,00 parte capitale
	sostegno alle persone fragili - protocollo Caritas	500.000,00 parte corrente		
	contributi enti del terzo settore che sostengono le persone fragili	500.000,00 parte corrente		
	contributi enti del terzo settore per l'aumento costi energetici	500.000,00 parte corrente		
	spese per sostegno persone fragili per Giubileo 2025	100.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente
	sostegno alle farmacie rurali	300.000,00 parte corrente	300.000,00 parte corrente	300.000,00 parte corrente
	spese partecipazione fondazione DMO	500.000,00 incremento attività finanziarie	500.000,00 incremento attività finanziarie	4.000.000,00 incremento attività finanziarie
	spese funzionamento fondazione DMO		200.000,00 parte corrente	3.000.000,00 parte corrente
	spese per le attività propedeutiche Ryder Cup 2023	500.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	
	spese per campionati europei atletica leggera 2024		500.000,00 parte capitale	500.000,00 parte capitale
	spese per la conoscenza e pratica del triathlon	50.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente
	spese per la conoscenza e pratica del tennis	50.000,00 parte corrente		
	spese per la conoscenza e pratica del tennis		250.000,00 parte capitale	250.000,00 parte capitale
	spese per la realizzazione del really di Roma Capitale		400.000,00 parte corrente	400.000,00 parte corrente
	contributi alle ASP per enti che erogano servizi socio-assistenziali		1.000.000,00 parte corrente	500.000,00 parte corrente
	contributi alle ASP per continuità servizi socio-assistenziali		1.000.000,00 parte corrente	500.000,00 parte corrente
	spazio Rossellini	500.000,00 parte corrente	500.000,00 parte corrente	500.000,00 parte corrente
	cento città in musica	20.000,00 parte corrente		
	promozione espressioni artistiche di strada	100.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	
	comitato vigilanza per le cooperative edilizie		50.000,00 parte corrente	50.000,00 parte corrente
	fondo per compensare i costi aumento riscaldamento ATER	10.000.000,00 parte corrente		
	contributo ai minori orfani caduti sul lavoro	20.000,00 parte corrente	50.000,00 parte corrente	
	medicina di genere - interventi di sensibilizzazione		30.000,00 parte corrente	30.000,00 parte corrente
	cure e prevenzione della fibromialgia - parte corrente	100.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	
	cure e prevenzione della fibromialgia - parte capitale	100.000,00 parte capitale	100.000,00 parte capitale	
	giornata di sensibilizzazione tumore al seno metastatico		30.000,00 parte corrente	30.000,00 parte corrente
	miglioramento della qualità dell'aria nelle scuole	300.000,00 parte capitale	200.000,00 parte capitale	
	trasferte delle associazioni sportive dilettantistiche	300.000,00 parte corrente		
	screening popolazione a di rischio neoplasie polmonari	100.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	
	fondo regionale per il rincaro dell'energia	25.000.000,00 parte corrente		
	partecipazione Fondazione Alta formazione professionale	100.000,00 incremento attività finanziarie	100.000,00 incremento attività finanziarie	1.000.000,00 incremento attività finanziarie
	funzionamento Fondazione Alta formazione professionale	100.000,00 parte corrente	200.000,00 parte corrente	3.000.000,00 parte corrente

		<i>(in euro)</i>		
		2022	2023	2024
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 1102/2022)	fondo piano straordinario risparmio riserve idriche (E44519)		1.000.000,00	1.000.000,00
	rimborso utenze domestiche cittadini laziali colpiti sisma dell'Aquila (C11938)		15.000,00	
	fondo per il reddito energetico regionale (E12523)		2.000.000,00	5.000.000,00
	fondo per l'elettrificazione delle utenze domestiche (E12524)	400.000,00	600.000,00	1.200.000,00
	ripresa tessuto economico comuni colpiti eventi calamitosi (E47936)	200.000,00		
	ripresa tessuto economico comuni colpiti eventi calamitosi (E46559)	1.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	sostegno alle persone fragili - protocollo Caritas (F31965)	500.000,00		
	fondo per compensare l'aumento costi energetici nel terzo settore (H41739)	500.000,00		
	spese per sostegno persone fragili per Giubileo 2025 (F31966)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	sostegno alle farmacie rurali (H13937)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	spese partecipazione fondazione DMO (B44522)	500.000,00	500.000,00	4.000.000,00
	spese funzionamento fondazione DMO (B43915)		200.000,00	3.000.000,00
	spese per le attività propedeutiche Ryder Cup 2023 (G31917)	500.000,00	100.000,00	
	spese per campionati europei atletica leggera 2024 (G32523)		500.000,00	500.000,00
	spese per la conoscenza e pratica del triathlon (G31918)	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	spese per la conoscenza e pratica del tennis (G31919)	50.000,00		
	spese per la conoscenza e pratica del tennis (G32524)		250.000,00	250.000,00
	spese per la realizzazione del reallly di Roma Capitale (G31920)		400.000,00	400.000,00
	contributi alle ASP per enti che erogano servizi socio-assistenziali (H41740)		1.000.000,00	500.000,00
	contributi alle ASP per continuità servizi socio-assistenziali (H41741)		1.000.000,00	500.000,00
	spazio Rossellini (G11950)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	cento città in musica (G11951)	20.000,00		
	promozione espressioni artistiche di strada (G11952)	100.000,00	100.000,00	
	comitato vigilanza per le cooperative edilizie (E61916)		50.000,00	50.000,00
	fondo per compensare i costi aumento riscaldamento ATER (E61917)	10.000.000,00		
	contributo ai minori orfani caduti sul lavoro (F31967)	20.000,00	50.000,00	
	medicina di genere - interventi di sensibilizzazione (H13938)		30.000,00	30.000,00
	cure e prevenzione della fibromialgia - parte corrente (H13939)	100.000,00	100.000,00	
	cure e prevenzione della fibromialgia - parte capitale (H122561)	100.000,00	100.000,00	
	giornata di sensibilizzazione tumore al seno metastatico (H13940)		30.000,00	30.000,00
	miglioramento della qualità dell'aria nelle scuole (F16515)	300.000,00	200.000,00	
	trasferte delle associazioni sportive dilettantistiche (G31921)	300.000,00		
	screening popolazione a di rischio neoplasie polmonari (H13941)	100.000,00	100.000,00	
	fondo regionale per il rincaro dell'energia (C21932)	15.000.000,00		
fondo regionale per il rincaro dell'energia (C21933)	10.000.000,00			
partecipazione Fondazione Alta formazione professionale (F22506)	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	
funzionamento Fondazione Alta formazione professionale (F21918)	100.000,00	200.000,00	3.000.000,00	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 30.11.2022, n. 1102

Le successive tabelle rappresentano i capitoli di spesa, preesistenti rispetto all'approvazione della legge reg. n. 19/2022, interessati dai nuovi o maggiori oneri da questa introdotti. Anche in tal caso, l'esame del bilancio di previsione 2022 - 2024, per come variato dalla menzionata D.G.R., dimostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase previsionale:



(in euro)

	intervento	2022	2023	2024
oneri previsti dalla legge n. 19/2022 su capitoli preesistenti	Arpa Lazio	620.000,00 parte corrente	1.230.000,00 parte corrente	1.230.000,00 parte corrente
	Sistema integrato servizi sociali per la disabilità	100.000,00 parte corrente		
	Spese costituzione fondazione	5.000,00 parte corrente	5.000,00 parte corrente	
	finanziamenti straordinari in materie di opere pubbliche	6.000.000,00 parte in c/capitale	6.000.000,00 parte capitale	11.000.000,00 parte capitale
	commissario straordinario carcere borbonico isola di Santo Stefano	100.000,00 parte corrente		
	amministrazione condivisa beni comuni	180.000,00 parte corrente		
	amministrazione condivisa beni comuni	120.000,00 parte in c/capitale		
	interventi in c/capitale dell'ARPA	2.000.000,00 parte in c/capitale		
	fondo x il sostegno comunità di energia rinnovabile		350.000,00 parte corrente	400.000,00 parte corrente
	consorzio porto di Civitavecchia			2.500.000,00 parte corrente
	promozione giovani alla vita politica locale	89.000,00 parte corrente		
	promozione patrimonio culturale regionale - LazioCrea	6.750.000,00 parte corrente	2.000.000,00 parte corrente	1.000.000,00 parte corrente
	fondazione Vulci		250.000,00 parte corrente	
	spese ente regionale diritto allo studio DISCO	100.000,00 parte corrente		
	programmazione investimenti enti locali		200.000,00 parte corrente	200.000,00 parte corrente
	contributi ai piccoli comuni x valorizzazione patrimonio culturale	300.000,00 parte in c/capitale	300.000,00 parte in c/capitale	300.000,00 parte in c/capitale
	Interventi sul randagismo	100.000,00 parte corrente		
	valorizzazione Castelli romani	100.000,00 parte corrente		
	salari personale università agrarie di Tolfa e Allumiere	200.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	
	spesa Etruria meridionale - corrente	100.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	
	spesa Etruria meridionale - c/capitale	100.000,00 parte c/capitale	100.000,00 parte c/capitale	
	spese personale comandato presso la Regione		300.000,00 parte corrente	300.000,00 parte corrente
	promozione politiche giovanili	100.000,00 parte corrente	100.000,00 parte corrente	
	arene cinematografiche		700.000,00 parte corrente	700.000,00 parte corrente
	tirocinanti giustizia		300.000,00 parte corrente	
	TPL Comuni	1.000.000,00 parte corrente		
	parco archeologico Neanderthal e Villa Domiziano	100.000,00 parte corrente		
	costituzione spese fondazione	5.000,00 parte corrente	5.000,00 parte corrente	
	fondo per la regolamentazione rapporti finanziari conseguenti alla fusione o distacco tra comuni		700.000,00 parte corrente	700.000,00 parte corrente
	fondo regionale per l'adeguamento dei prezzi	4.000.000,00 parte in conto/capitale		

95

(in euro)

	intervento	2022	2023	2024
stanziamento bilancio di previsione 2022/2024 (d.g.r. n. 1102/2022)	Arpa Lazio (E33910)	620.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
	Sistema integrato servizi sociali per la disabilità (H41903)	100.000,00		
	Spese costituzione fondazione (T19454)	5.000,00	5.000,00	
	finanziamenti straordinari in materie di opere pubbliche (C12520)	6.000.000,00	6.000.000,00	11.000.000,00
	commissario straordinario carcere borbonico isola di Santo Stefano (C21930)	100.000,00		
	amministrazione condivisa beni comuni corrente (C11939)	180.000,00		
	amministrazione condivisa beni comuni c/capitale (C12614)	120.000,00		
	interventi in c/capitale dell'ARPA (E34522)	2.000.000,00		
	fondo x il sostegno comunità di energia rinnovabile (E11910)		350.000,00	400.000,00
	consorzio porto di Civitavecchia (D21900)			2.500.000,00
	promozione giovani alla vita politica locale (R31930)	89.000,00		
	promozione patrimonio culturale regionale - LazioCrea (C21924)	2.671.115,52	2.000.000,00	1.000.000,00
	promozione patrimonio culturale regionale - LazioCrea (C21917)	2.702.473,57		
	promozione patrimonio culturale regionale - LazioCrea (C21925)	1.376.410,91		
	fondazione Vulci (G13906)		250.000,00	
	spese ente regionale diritto allo studio DISCO (F13900)	100.000,00		
	programmazione investimenti enti locali (C11935)		200.000,00	200.000,00
	contributi ai piccoli comuni x valorizzazione patrimonio culturale (G24572)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Interventi sul randagismo (H41977)	100.000,00		
	valorizzazione Castelli romani (G21915)	100.000,00		
	salari personale università agrarie di Tolfa e Allumiere (F31920)	200.000,00	100.000,00	
	spesa Etruria meridionale - corrente (B21920)	100.000,00	100.000,00	
	spesa Etruria meridionale - c/capitale (B22545)	100.000,00	100.000,00	
	spese personale comando presso la Regione (S11403)		300.000,00	300.000,00
	promozione politiche giovanili (R31918)	100.000,00	100.000,00	
	arene cinematografiche (G11934)		700.000,00	700.000,00
	tirocinanti giustizia (F31921)		300.000,00	
	TPL Comuni (D41920)	1.000.000,00		
	parco archeologico Neanderthal e Villa Domiziano (E72501)	100.000,00		
	costituzione spese fondazione (T19454)	5.000,00	5.000,00	
	fondo per la regolamentazione rapporti finanziari conseguenti alla fusione o distacco tra comuni (C11937)		700.000,00	700.000,00
	fondo regionale per l'adeguamento dei prezzi (T22509)		4.000.000,00	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. 30.11.2022, n. 1102

### Copertura in fase di rendicontazione

La verifica è effettuata confrontando, per ciascuna norma di spesa, il nuovo (o maggiore) onere finanziario da essa recato e le risultanze degli allegati allo schema di rendiconto 2022 (“elenco dei capitoli variati” e “gestione delle spese per capitolo”) come da seguente prospetto, relativi ai soli capitoli di spesa “dedicati”, di nuova istituzione, per i quali è possibile rappresentare anche gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2022:

schema rendiconto 2022			
capitoli	previsioni definitive	impegni	pagamenti
E12524	400.000,00	-	-
E47936	200.000,00	-	-
E46559	1.500.000,00	-	-
F31965	500.000,00	-	-
H41739	500.000,00	500.000,00	-
F31966	100.000,00	-	-
H13937	300.000,00	300.000,00	-
B44522	500.000,00	-	-
G31917	500.000,00	-	-
G31918	50.000,00	-	-
G31919	50.000,00	-	-
G11950	500.000,00	-	-
G11951	20.000,00	-	-
G11952	100.000,00	-	-
E61917	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
F31967	20.000,00	-	-
H13939	100.000,00	100.000,00	-
H22561	100.000,00	-	-
F16515	300.000,00	-	-
G31921	300.000,00	-	-
H13941	100.000,00	100.000,00	-
C21932	15.000.000,00	15.000.000,00	-
C21933	10.000.000,00	10.000.000,00	-
F22506	100.000,00	-	-
F21918	100.000,00	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati schema rendiconto 2022

Il prospetto che precede dimostra la sussistenza della copertura finanziaria in fase di rendicontazione.

La seguente tabella, infine, espone i capitoli di spesa preesistenti; quindi, non dedicati esclusivamente ai nuovi o maggiori oneri introdotti da disposizioni della legge reg. n. 19/2022, per i quali non vengono qui riportate informazioni su impegni e pagamenti.

Tabella “cap. preesistenti”

schema rendiconto 2022	
capitoli	previsioni definitive
E33910	11.034.000,00
H41903	21.590.647,20
T19454	10.000,00
C12520	42.452.584,91
C21930	100.000,00
C11939	180.000,00
C12614	170.000,00
E34522	2.000.000,00
R31930	189.000,00
C21924	26.413.522,19
C12917	71.662.473,57
C21925	1.376.410,91
F13900	23.900.000,00
G24572	4.141.735,21
H41977	100.000,00
G21915	400.000,00
F31920	1.766.081,22
B21920	300.000,00
B22545	800.000,00
R31918	4.382.632,40
D41920	65.730.000,00
E72501	192.734,40

Fonte: elaborazione Corte dei conti su schema di rendiconto 2022

Fermo quanto appena illustrato in tema di copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri recati dalla legge reg. n. 19/2022, si osserva che anche la menzionata legge realizza una variazione di bilancio per incrementare il fondo speciale di parte corrente prelevando risorse, tra l'altro, dal fondo rischi contenzioso.

Il riferimento è all'art. 9, comma 95, della legge reg. in esame, il cui testo è riportato in nota<sup>45</sup>.

La RT evidenzia, in proposito, che *“al momento della presentazione della PL in oggetto [il fondo rischi] presenta le necessarie disponibilità”*, evidenziando, in proposito, le coperture presenti anno per anno analogamente a quanto già illustrato nelle RT allegate alle precedenti leggi regionali n. 7, 11 e 16 del 2022, innanzi esaminate. Si precisa che, in questo caso, la riduzione del fondo contenzioso attiene all'esercizio 2022 (per 3 mln di euro) e all'esercizio 2024 (per 20 mln di euro).<sup>46</sup>

Anche tale variazione esula dallo stretto perimetro del presente referto, non introducendo nuovi o maggiori oneri finanziari.

---

<sup>45</sup> “95. Gli stanziamenti dei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", approvati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), sono incrementati:

a) per euro 46.500.000,00, per l'anno 2022, euro 5.500.000,00, per l'anno 2023, ed euro 20.000.000,00, per l'anno 2024, per la parte corrente, mediante:

1) la corrispondente riduzione per euro 3.000.000,00, per l'anno 2022, ed euro 20.000.000,00, per l'anno 2024, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L.R. n. 21/2021;

2) l'utilizzazione delle risorse pari ad euro 43.500.000,00, per l'anno 2022, ed euro 5.500.000,00, per l'anno 2023, versate all'entrata della Regione nella tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie", ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo a disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale;

b) per euro 15.000.000,00, per l'anno 2022, ed euro 7.000.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per la parte in conto capitale, mediante:

1) la corrispondente riduzione per euro 15.000.000,00, per l'anno 2022, euro 5.000.000,00, per l'anno 2023, ed euro 7.000.000,00, per l'anno 2024, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale", approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b), della L.R. n. 21/2021;

2) l'utilizzazione delle risorse pari ad euro 2.000.000,00, per l'anno 2023, versate all'entrata della Regione nella tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie", ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 3/2010, relativo a disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale.

<sup>46</sup> Cfr. parere 26.10.2022 reso dal collegio dei revisori sulla proposta di legge contenuta nella D.G.R. n. 840 del 7.10.2022)

Agli stanziamenti del fondo contenzioso è infine dedicato l'ultimo paragrafo della presente relazione, cui si rinvia, in riferimento al riconoscimento implicito dei DFB da sentenze.

**Legge reg. 27 dicembre 2022, n. 20 “rendiconto generale della regione lazio per l'esercizio finanziario 2021” disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022”, in BURL n. 107 del 28.12.2022, in vigore dal 29.12.2022.**

È il risultato dell'esame della PL n. 353 del 24 novembre 2022, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. 490 del 28 giugno 2022) ai sensi dell'articolo 34 della LR n. 11/2020.

Trasmesso il parere del Collegio dei revisori dei conti.

**Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21 “autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (disposizioni varie), in BURL n. 107 del 28.12.2022, in vigore dall'1.1.2023.**

È il risultato dell'esame della PL n. 355 del 9 dicembre 2022, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. 1155 del 7 dicembre 2022).

Ai sensi dell'articolo 14 della LR n. 11/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 43 del d. lg. vo n. 118/2011, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2023 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023.

**Leggi regionali a formazione implicita: riconoscimento di DFB da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011.**

La menzionata norma, il cui testo è riportato in nota<sup>47</sup>, consente alla Giunta regionale di formulare al Consiglio regionale, con propria deliberazione, proposte di legge per il riconoscimento di DFB derivanti da sentenze esecutive. Il silenzio del Consiglio regionale protratto per il termine di 30 gg determina l'approvazione della proposta di legge, con

---

<sup>47</sup> “Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.” (cfr. art. 73, comma 4, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.). Per l'attuazione di tale previsione nell'ambito della Regione Lazio, si vedano le “istruzioni operative” adottate dal Segretario generale della Giunta con circolare del 3.9.2020, in vigore dall'1.10.2020.

conseguente riconoscimento della legittimità dei DFB elencati in ciascuna proposta, presupposto per il successivo (eventuale) pagamento da parte della Regione.

È opportuno evidenziare che l'utilizzo di tale sistema semplificato di riconoscimento dei DFB è stato introdotto da ottobre 2020 ed ha consentito alla Regione di gestire adeguatamente i titoli esecutivi passivi, evitando, in tal modo, nuovi pignoramenti con i correlati costi.

Per effetto di questa misura organizzativa, la cassa pignorata regionale sta conoscendo una rilevante riduzione: dai ca 129 mln di euro al 31.12.2019 si è passati a ca. 125 mln al 31.12.2020, ridotti a 105 mln al 31.12.2021 (esercizio in cui non si sono verificati nuovi pignoramenti) sino ad arrivare a ca. 80,50 mln di euro al 31.12.2022.

Copertura finanziaria.

Occorre verificare che la copertura dei DFB derivanti da sentenze avvenga mediante l'utilizzo dei fondi rischi all'uopo destinati, tenuto conto che la Regione Lazio distingue il proprio contenzioso passivo in "sanitario" e "non sanitario" provvedendo alla copertura del rischio soccombenza con fondi rischi contabilizzati nel bilancio della GSA (per il contenzioso in materia sanitaria) e nel bilancio "ordinario" della Regione (per il contenzioso non sanitario).

Di seguito si riportano le proposte di legge (D.G.R.) che attengono alla competenza dell'esercizio 2022, il cui allegato A contiene, tra l'altro, l'indicazione del capitolo di spesa utilizzato per il pagamento dell'importo derivante da ciascuna sentenza, puntualmente indicata nel medesimo allegato:

- D.G.R. n. 967 del 21 dicembre 2021: proposta di riconoscimento DFB per euro 9.301.427,73, di cui euro 1.342.983,35 per contenzioso non sanitario ed euro 7.958.444,38 per contenzioso sanitario;
- D.G.R. n. 65 del 22 febbraio 2022: proposta di riconoscimento di euro 5.734.621,32, di cui euro 1.592.957,31 per contenzioso ordinario ed euro 4.141.664,01 per contenzioso sanitario;
- D.G.R. n. 158 del 5 aprile 2022: proposta di riconoscimento di DFB per euro 17.345.721,75, di cui euro 1.091.731,08 per contenzioso non sanitario ed euro 16.253.990,67 per contenzioso sanitario;

- D.G.R. n. 368 del 31 maggio 2022: proposta di riconoscimento DFB per euro 536.027,82, di cui euro 501.838,21 per contenzioso ordinario ed euro 34.189,61 per contenzioso sanitario;
- D.G.R. n. 660 del 2 agosto 2022: proposta di riconoscimento DFB per euro 624.305,36, di cui euro 560.700,19 per contenzioso ordinario ed euro 63.605,17 per contenzioso sanitario;
- D.G.R. n. 872 del 18 ottobre 2022: proposta di riconoscimento DFB per euro 1.273.420,08, di cui euro 1.038.485,79 per contenzioso ordinario ed euro 234.934,29 per contenzioso sanitario;
- D.G.R. n. 1088 del 30 novembre 2022: proposta di riconoscimento DFB per euro 818.290,46 per contenzioso non sanitario.

Nel complesso, le sette proposte di legge innanzi riportate hanno determinato, per l'esercizio 2022, il riconoscimento di DFB per € 35.633.814,52, di cui € 28.686.828,13 in materia sanitaria ed € 6.946.986,39 in materia non sanitaria.

Nell'allegato A di ciascuna delle menzionate proposte di legge (D.G.R.), risultano indicati i seguenti capitoli di spesa utilizzati per il pagamento delle sentenze (si omette la premessa "U0000"):

- T19412 *"COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI SENTENZE DEFINITIVE E LODI ARBITRALI ANCHE DEFINITI IN VIA TRANSATTIVA NONCHE' GLI ONERI DERIVANTI DALLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E LE RELATIVE SPESE (SPESA OBBLIGATORIA) § ONERI"*;
- R21419 *"ONERI PER COMPENSI PROFESSIONALI, PER LEGALI DI CONTROPARTE E CTU E RELATIVI ACCESSORI § ONERI DA CONTENZIOSO"*;
- R21420 *"ONERI PER INCARICHI PROFESSIONALI, DI DIFESA, DI DOMICILIAZIONE E CONSULENZA LEGALE A FAVORE DELLA REGIONE § PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE"*;
- R21422 *"ONERI PREGRESSI DERIVANTI DA AFFIDAMENTI A LEGALI DEL LIBERO FORO PER LA DIFESA E DOMICILIAZIONE DELLA REGIONE LAZIO § PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE"*;
- H11715 *"E DERIVATI"* per le sentenze in materia sanitaria. Il capitolo H11715 è denominato *"UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE"*



CONCERNENTE L'INTESA DI DELIBERAZIONE CIPE RELATIVA AL RIPARTO PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI" e, nell'esercizio 2022, presenta impegni per ca 10,94 miliardi di euro.

Inoltre, nell'allegato A alla D.G.R. n. 158/2022 è menzionato il capitolo H13908 "spese a carico della Regione per il finanziamento delle ex gestioni liquidatorie" per il quale, in sede di deferimento, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla sua attinenza con le spese processuali. Nella medesima sede è stato inoltre richiesto di chiarire le ragioni della mancata indicazione, nei menzionati "allegati A", del capitolo T21507 "fondo rischi per spese legate al contenzioso".

\*\*\*

Con le controdeduzioni del 18.7.2023, la Regione ha evidenziato che "In merito al primo punto relativo all'utilizzazione del capitolo di spesa U0000H13908, concernente il finanziamento a carico della Regione delle ex gestioni liquidatorie, la motivazione è da ravvisare nella successione ex lege delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori, facenti capo alle ormai estinte USL, con la creazione di gestioni stralcio e (o) liquidatorie e con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione (in universum ius) delle ASL alle preesistenti UU.SS.LL. (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14-06-2017, n. 2922). Ciò per effetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 502/1992, che ha istituito le Aziende Unità Sanitarie Locali, e per effetto dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 724/1994 e dell'articolo 2, comma 14, della legge n. 549/1995, che ha individuato nelle Regioni i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante gestioni stralcio (poi trasformate in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende)<sup>48</sup>.

Nel caso specifico dei debiti riconosciuti e imputati sul capitolo di spesa citato, trattasi, rispettivamente, del risarcimento danni da omissione contributiva e rimborso spese di giudizio in favore del Dr.ssa Pascale Stringer, medico che ha prestato servizio presso la ex USL RM/3 in quiescenza dal 15.11.2017, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - sez. lav. n. 718/2022, R.G. 43258/2019, pubblicata in data 26.01.2022 e notificata in forma esecutiva in data 8.02.2022 (Fasc. 576/20) e in favore dei Sigg.ri Bernardino e Barchisio Capulli a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis a seguito del decesso del Sig. Claudio Capulli, in esecuzione della sentenza Corte

---

<sup>48</sup> Ai sensi della l.r. n. 2/2003, la Regione Lazio è subentrata nella gestione dei rapporti attivi e passivi delle Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL., istituite nelle AA.SS.LL., ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994 e dell'art. 2, comma 14, della legge n. 549/1995.

*d'Appello di Roma V<sup>^</sup> sez. civ. n. 6861/2021, R.G. 4812/2018, pubblicata il 19.10.2021, resa in parziale riforma della sentenza Tribunale di Velletri n. 1355/2018 del 4.6.2018.*

*Nel merito del secondo punto osservato, in linea generale, l'allegato A alle deliberazioni della Giunta regionale concernenti le proposte di legge relative al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011, è esplicitivo dell'elenco dei debiti per i quali si dispone il predetto riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1 della PL medesima. Pertanto, in tale elenco sono esclusivamente ricompresi i debiti riconosciuti e i capitoli di spesa sui quali saranno assunti i corrispondenti provvedimenti di spesa, a cura delle strutture regionali competenti. Conseguentemente, il fondo rischi per spese legate al contenzioso (capitolo U0000T21507), trattandosi di un fondo non utilizzabile per l'imputazione degli atti di spesa ma solamente ai fini della copertura finanziaria dell'ammontare complessivo dei debiti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 della PL, non è ricompreso nell'elenco di cui all'allegato A alle deliberazioni della Giunta regionale<sup>49</sup>.*

\*\*\*

La Corte, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla Regione in sede di controdeduzioni, ha elementi sufficienti per accertare la regolarità della copertura degli oneri da contenzioso "non sanitario", atteso che gli stessi risultano finanziati da risorse presenti su capitoli di spesa dedicati al contenzioso, innanzi indicati.

Per quanto attiene, invece, alla copertura degli oneri da contenzioso "sanitario", nessuna valutazione è possibile in questa sede per difetto di indicazione degli specifici capitoli di spesa che la Regione qualifica, genericamente, come "derivati" del capitolo H11715. Deve quindi rinviarsi, in proposito, a successivi approfondimenti.

---

<sup>49</sup> Cfr. nota RL prot. n. 0799954 del 18.7.2023, acquisita in pari data al prot. C.d.c. n. 4610.

### Sezione III - Conclusioni

Le leggi regionali di spesa approvate nel corso dell'esercizio 2022 indicano i nuovi (o maggiori) oneri finanziari dalle stesse introdotti e provvedono alla relativa copertura finanziaria. Tuttavia, come già riscontrato nel precedente referto sulle leggi di spesa del 2021, alcune criticità sono state accertate nel "procedimento" volto alla quantificazione dell'onere. La copertura finanziaria, invece, è risultata conforme al nuovo (o maggiore) onere introdotto, nel senso che lo stanziamento di nuove risorse nel bilancio regionale è di importo coincidente con quello indicato dalla norma onerosa e le risorse stanziare sono risultate disponibili e, quindi, utilizzabili per la copertura finanziaria del nuovo (o maggiore) onere.

In sintesi, le principali criticità accertate nel presente referto, su cui Collegio richiama l'attenzione della Regione, possono essere riassunte nei seguenti termini:

#### Assenza o insufficienza della relazione tecnica

Si osserva, in primo luogo, che la RT non sempre è presente a corredo delle norme di spesa. Il fenomeno è stato riscontrato, in particolare, per quei progetti di legge per i quali si è verificata una intensa attività emendativa e sub emendativa, come avvenuto nell'iter assembleare di approvazione delle leggi reg. n. 16 (assestamento 2022) e n. 19 (collegato alla legge di stabilità regionale 2022).

Emerge, in proposito, l'inadeguatezza delle vigenti regole per l'esame assembleare di emendamenti e sub emendamenti che, quando fonte di nuovi o maggiori oneri, dovrebbero, per la loro ammissibilità, essere corredati da una adeguata relazione tecnica, sia quando l'emendamento è di iniziativa consiliare, sia quando l'iniziativa è della Giunta regionale. Come già evidenziato in sede di analisi della legge reg. n. 7/2022, infatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale evidenzia che *"(...) nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale"* (cfr., tra le altre, Sez. Aut., del. n. 8/2021/INPR, punto 4.4.).

Si invita pertanto la Regione, nel suo insieme di Giunta e Consiglio regionale, ad adottare misure organizzative e/o normative idonee a superare questa criticità e contribuire, al tempo stesso, a promuovere una migliore qualità della legislazione regionale, con più ordinati *iter* assembleari per l'esame delle proposte di legge e di eventuali emendamenti e sub emendamenti.

Si osserva, inoltre, che la RT, per assolvere alla sua funzione di illustrare e dimostrare l'entità dei nuovi o maggiori finanziari, anche in termini di minori entrate, dovrebbe essere sufficientemente accurata e approfondita, risultando altrimenti inadeguata ad assolvere alla sua funzione. In proposito, la legislazione di spesa 2022 presenta, come visto, alcuni casi di RT inadeguata, per il suo contenuto, a illustrare il percorso logico seguito dagli uffici regionali per la quantificazione del nuovo onere finanziario (si vedano, ad esempio, le leggi reg. n. 1, 2 e 3/2022).

Quantificazione pluriennale e conformazione alle previsioni di cui all'art. 38, del d.lgs. n. 118/2011.

La norma appena richiamata richiede che il nuovo (o maggiore) onere finanziario venga quantificato per ciascuno dei tre esercizi della programmazione finanziaria e che, quanto alle spese continuative, venga indicato l'onere a regime (comma 1) e, per le spese pluriennali, venga indicato l'onere complessivo (comma 2).

Nella legislazione di spesa 2022 si registrano criticità, in proposito, nel senso che alcune leggi contengono la quantificazione dell'onere solo per due delle tre annualità del bilancio di previsione, pur producendo oneri per ulteriori esercizi. Inoltre, si è riscontrata la mancata indicazione, nelle menzionate leggi regionali, dell'onere a regime (per le spese continuative) e dell'onere complessivo (per quelle pluriennali come, tipicamente, le spese per investimenti).

Ciò è espressione di carenze nell'attività di quantificazione degli oneri, per le quali si richiede l'adozione di adeguate misure volte al graduale superamento della criticità accertata nella presente sede.

## Copertura finanziaria

Il presente referto accerta la sussistenza della copertura finanziaria, intesa come stanziamento delle risorse quantificate dalla nuova legge di spesa, sia in fase previsionale (esercizi 2022 - 2024) che di rendicontazione 2022, nel senso che lo stanziamento effettuato nel corso del 2022 non è stato ridotto nel corso dell'esercizio.

Ulteriore aspetto che merita di essere evidenziato sotto il profilo della copertura finanziaria attiene al lasso temporale intercorrente tra la data di entrata in vigore della nuova norma di spesa e la data in cui interviene la variazione di bilancio che realizza lo stanziamento delle necessarie risorse.

Si è riscontrato, da un lato, il frequente ricorso alla clausola in base alla quale la legge reg. entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale (BUR). Dall'altro, la variazione di bilancio che realizza la copertura, generalmente (quanto opportunamente) attingendo ai fondi speciali, interviene, in media, dopo circa tre mesi dall'entrata in vigore della legge, periodo in cui la stessa non risulta attuabile.

La Corte, nell'invitare la Regione ad adottare le misure ritenute più opportune per il superamento delle criticità accertate nel presente referto, rinvia ogni verifica al successivo referto sulla legislazione di spesa dell'esercizio 2023.





